



COMUNE DI PORTO MANTOVANO

PROVINCIA DI MANTOVA

SETTORE RAGIONERIA FINANZE E BILANCIO

ECONOMATO - SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE N. 794

del 06/12/2023

OGGETTO: FORNITURA BUONI PASTO ANNO 2024 CON ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI TRAMITE SOCIETA DAY RISTOSERVICE S.P.A. CIG 9375775E47 .

CIG: Z393DA1ED9

LA RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTI:

- il D.Lgs. 23/06/2011 n.118 ed il DPCM 28/12/2011;
- il D.Lgs. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 12/6/2023 di approvazione della Nota di aggiornamento del DUP 2023 – 2025 e del Bilancio di Previsione 2023 – 2025;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 59 del 12/6/2023 di approvazione del Peg 2023 – 2025 parte contabile e di affidamento dei capitoli del PEG ai responsabili titolari di Posizione Organizzativa;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 66 del 27/6/2023 di approvazione del PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2023 – 2025;
- il Decreto Sindacale n.19/2023 con il quale la scrivente è stata nominata Responsabile del Settore Attività Produttive e Culturali – Economato – Servizi Informatici;

DATO ATTO che si rende necessario provvedere all’approvvigionamento di buoni pasto per l'anno 2024 (n. 2.800 stimati per detto anno), a favore del personale dipendente del Comune di Porto Mantovano;

CONSIDERATO che il valore nominale dei buoni pasto per il personale dipendente del Comune di Porto Mantovano è fissato in € 7,00;

RICHIAMATE:

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 130 del 03/11/2017 con la quale sono stati forniti gli indirizzi alla delegazione trattante di parte pubblica di aprire la trattativa per l’adozione del servizio sostitutivo mensa a mezzo buoni pasto;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 09/03/2018 con oggetto: “Approvazione della disciplina dei buoni pasto per il personale dipendente” che prevede buoni pasto al personale dipendente, secondo specifici criteri e modalità, per un valore nominale di € 7,00 cadauno, assoggettati a ritenuta fiscale e previdenziale sulla differenza fra l’importo di € 7,00 e la soglia di legge pari ad € 5,29;

VISTI gli artt. 45 e 46 del CCNL del personale Enti Locali 1998/2001 che prevedono la possibilità per il Comune di istituire mense di servizio o in alternativa attribuire al personale buoni pasto sostitutivi, tenuto conto del proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili;

VISTA l’Accordo Quadro per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa – mediante buoni pasto Edizione 10 per le Pubbliche Amministrazioni – Lotto 1 - attivata in data 27/11/2023, ai sensi dell’art.

26 della legge 23.12.1999, n. 488 e dell'art. 58 della legge 23.12.2000 n.388, dalla CONSIP S.p.A. con DAY RISTOSERVICE SPA. CIG 9375775E47 CIG derivato Z393DA1ED9;

RILEVATO CHE:

- l'affidamento del servizio tramite accordo quadro CONSIP consente di poter ottenere un contenimento della spesa in quanto il confronto è stato effettuato con appalto comunitario e con aggregazione della domanda da parte delle pubbliche amministrazioni al fine di individuare l'offerta maggiormente vantaggiosa;
- che l'utilizzo degli accordi quadro stipulati da CONSIP consente anche un contenimento dei tempi del procedimento per l'affido, dato che per l'amministrazione che aderisce all'accordo quadro medesimo non è necessario effettuare una ulteriore procedura di evidenza pubblica, dato che questa è già stata effettuata in via preliminare dalla centrale per gli acquisti per conto di una pluralità di amministrazioni pubbliche;
- che l'utilizzo di tali accordi quadro produce conseguentemente un importante effetto di contenimento della spesa pubblica e un effetto antinflazionistico;
- che l'adesione all'accordo quadro CONSIP esonera l'amministrazione comunale dall'effettuare le verifiche sui requisiti della ditta fornitrice del servizio, dato che questa verifica è stata effettuata in sede di gara dalla stessa CONSIP, con conseguente semplificazione sotto il profilo amministrativo;
- che la fornitura di prodotti proposta nell'ambito del predetto accordo quadro risponde pienamente alle esigenze dell'amministrazione comunale;

DATO ATTO che non è necessario effettuare la comunicazione di avvio del procedimento dato che la fornitura attiene a prodotti per i quali è già stata effettuata una procedura concorsuale "a monte";

RITENUTO, pertanto, di richiedere la fornitura di buoni pasto elettronici dal valore di 7,00 Euro cadauno tramite la società Day Ristoservice S.p.A. quale aggiudicatario della procedura di gara per il Lotto 1 (Lombardia), con sede Via Trattati Comunitari Europei 1957/2007 n.11/E 40127 Bologna - P.IVA 03543000370;

CONSIDERATO CHE il fabbisogno di buoni pasto fino al 31/12/2024 viene stimato in un numero presunto di n. 2.800 buoni che verranno ordinati dal Settore Economato, in maniera frazionata, di volta in volta, per scaglioni, in relazione all'effettiva rendicontazione presentata dai Responsabili di P.O. con le modalità e criteri fissati nel Regolamento Comunale di cui alla DGC n. 29 del 9.03.2018;

VISTO l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, relativamente a competenze, funzioni e responsabilità dei Dirigenti;

VISTO il Regolamento dei contratti;

DETERMINA

1. DI DISPORRE l'acquisto, per le motivazioni espresse in narrativa, di buoni pasto per un valore complessivo di € 17.617,60, IVA 4% inclusa, (n. 2.800 per il 2024) per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa – mediante buoni pasto elettronici - per le Pubbliche Amministrazioni per il 2024 e sul bilancio 2024, a mezzo di accordo quadro stipulato tra la CONSIP SPA e la società Day Ristoservice S.p.A. con sede Via Trattati Comunitari Europei 1957/2007 n.11/E 40127 Bologna- P.IVA 03543000370 quale aggiudicatario della procedura di gara per il Lotto 1 (Lombardia) - CIG 9375775E47 CIG derivato Z393DA1ED9;

2. DI PROCEDERE ai conseguenti adempimenti esecutivi, consistenti nella predisposizione e sottoscrizione dell'ordinativo di acquisto;

3. DI IMPUTARE la spesa di € 17.617,60, IVA 4% inclusa, sul bilancio 2024 al cap. 125300490 "spesa per servizio mensa personale dipendente";

4. DI DARE ATTO che l'ordine al fornitore dei ticket restaurant avverrà periodicamente, in modalità scaglionata, in relazione all'effettivo andamento delle rendicontazioni presentate da ciascun

Responsabile di P.O., con le modalità e criteri fissati nel Regolamento approvato con DGC n. 29 del 09.03.2018;

5. DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 183 co. 6 del D.Lgs 267/2000 trattasi di spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti e delle funzioni dell'ente;

6. DI PROVVEDERE alla pubblicazione sul sito comunale nella sezione Amministrazione Trasparente delle informazioni di cui al D.Lgs. 14.03.2013 n. 33;

7. DI DARE ATTO che l'esigibilità dell'obbligazione fornitura avverrà entro l'anno 2024.

Li, 06/12/2023

LA RESPONSABILE DI SETTORE
DAL BOSCO EMANUELA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)



CAPITOLATO TECNICO

PER L'APPALTO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA TRAMITE BUONI PASTO PER LE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI EDIZIONE 10

ID 2445

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del DLgs. 50/2016 e s.m.i., per l'appalto del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto per le P.A. – ed. 10 – ID 2445

Capitolato Tecnico

1 di 63



SOMMARIO

1. INDICAZIONI GENERALI.....	5
1.1. <i>DEFINIZIONI.....</i>	<i>5</i>
1.2. <i>OGGETTO DELL'APPALTO</i>	<i>7</i>
1.3. <i>IMPORTI DELL'ACCORDO QUADRO.....</i>	<i>8</i>
1.4. <i>DURATA DELL'ACCORDO QUADRO.....</i>	<i>10</i>
1.5. <i>IMPORTI DEI SINGOLI CONTRATTI DI FORNITURA.....</i>	<i>10</i>
1.6. <i>DURATA DEI SINGOLI CONTRATTI DI FORNITURA.....</i>	<i>11</i>
1.7. <i>RESPONSABILE DEL SERVIZIO.....</i>	<i>12</i>
2. ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO	13
2.1. <i>ATTIVITÀ PROPEDEUTICHE ALL'EMISSIONE DELL'ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO DEI BUONI PASTO/APPALTO SPECIFICO</i>	<i>13</i>
2.1.1. <i>Registrazione ed abilitazione al sistema Acquisti in rete della Consip.....</i>	<i>13</i>
2.2. <i>ORDINE DIRETTO D'ACQUISTO/APPALTO SPECIFICO.....</i>	<i>13</i>
2.2.1. <i>Emissione dell'Ordine diretto d'acquisto/Appalto specifico</i>	<i>13</i>
2.2.2. <i>Contenuto dell'Ordine diretto d'acquisto/Appalto specifico</i>	<i>14</i>
2.2.3. <i>Invio dell'Ordine diretto d'acquisto.....</i>	<i>15</i>
2.2.4. <i>Ricezione e verifica della validità dell'Ordine diretto d'acquisto</i>	<i>16</i>
2.2.5. <i>Accettazione/Rifiuto dell'Ordine diretto d'acquisto</i>	<i>17</i>
2.3. <i>ADDENDUM ALL'ORDINE DIRETTO D'ACQUISTO</i>	<i>17</i>
2.3.1. <i>Ricezione e verifica della validità dell'Addendum all'ordine diretto d'acquisto</i>	<i>18</i>
2.4. <i>RICHIESTA DI APPROVVIGIONAMENTO</i>	<i>18</i>
2.4.1. <i>Emissione ed invio della Richiesta di Approvvigionamento off-line</i>	<i>19</i>
2.4.2. <i>Emissione ed invio della Richiesta di Approvvigionamento on-line</i>	<i>19</i>
2.4.3. <i>Contenuto della Richiesta di approvvigionamento</i>	<i>20</i>
2.4.4. <i>Ricezione e verifica della validità della Richiesta di Approvvigionamento</i>	<i>20</i>
2.4.5. <i>Accettazione/Rifiuto della Richiesta di Approvvigionamento</i>	<i>21</i>
2.5. <i>CONSEGNA E RICARICA DELLE CARD (BUONI PASTO ELETTRONICI).....</i>	<i>21</i>
2.5.1. <i>Consegna delle card</i>	<i>21</i>
2.5.2. <i>Ricarica delle card</i>	<i>23</i>
2.6. <i>CONSEGNA DEI BUONI PASTO (BUONI PASTO CARTACEI)</i>	<i>23</i>
3. CARATTERISTICHE DEI BUONI PASTO E DELLE CARD.....	24
3.1. <i>CARATTERISTICHE DEI BUONI PASTO</i>	<i>24</i>
3.2. <i>SPENDIBILITÀ, SOSTITUZIONE E RIMBORSO DEI BUONI PASTO SCADUTI</i>	<i>25</i>
4. CARATTERISTICHE DELLA RETE DI ESERCIZI CONVENZIONATI	28
4.1. <i>NUMEROSITÀ ESERCIZI</i>	<i>28</i>
4.1.1. <i>Numero di Esercizi convenzionati nel Lotto</i>	<i>28</i>
4.1.2. <i>Numero di Esercizi convenzionati per Sede di utilizzo</i>	<i>30</i>
4.1.3. <i>Numero di Esercizi convenzionati fuori lotto</i>	<i>31</i>
4.1.4. <i>Integrazione e sostituzione degli Esercizi.....</i>	<i>31</i>
5. ULTERIORI OBBLIGHI DEL FORNITORE.....	32
5.1. <i>OBBLIGHI RELATIVI ALLA RETE DEGLI ESERCIZI CONVENZIONATI</i>	<i>32</i>
5.2. <i>OBBLIGHI RELATIVI ALLA GESTIONE DELLE FATTURE ED AL PAGAMENTO AGLI ESERCENTI</i>	<i>35</i>
5.3. <i>OBBLIGHI RELATIVI AI PROGETTI TECNICI (EVENTUALMENTE OFFERTI IN GARA).....</i>	<i>37</i>

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del DLgs. 50/2016 e s.m.i., per l'appalto del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto per le P.A. – ed. 10 – ID 2445

Capitolato Tecnico



5.4.	OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ.....	37
5.5.	OBBLIGHI RELATIVI AL MODELLO DI FUNZIONAMENTO DEL BPE.....	38
5.6.	OBBLIGHI RELATIVI AL SISTEMA DI CONTROLLO E AGLI INDICATORI DI PERFORMANCE.....	39
5.7.	OBBLIGHI IN MATERIA CONTABILE E FINANZIARIA.....	40
6.	FATTURAZIONE E PAGAMENTI.....	42
7.	INTERESSI DI MORA	42
8.	MONITORAGGIO DELLA FORNITURA DA PARTE DELLA CONSIP S.P.A. E DELLE AMMINISTRAZIONI CONTRAENTI.....	42
8.1.	VERIFICHE ISPETTIVE DA ESPLETARSI SUI CONVENZIONAMENTI DEGLI ESERCIZI EFFETTUATI DAL FORNITORE ENTRO 20 GIORNI LAVORATIVI DALL'ATTIVAZIONE DELL'ACCORDO QUADRO	45
8.1.1.	Modalità di esecuzione.....	50
8.1.2.	Esito delle verifiche ispettive.....	51
8.2.	VERIFICHE ISPETTIVE EFFETTUATE SUCCESSIVAMENTE ALLA PRIMA VERIFICA SUI CONVENZIONAMENTI DEGLI ESERCIZI	52
8.2.1.	Verifiche ispettive relative agli Esercizi convenzionati	52
8.2.2.	Sistema premiante relativo alle Verifiche ispettive sugli Esercizi convenzionati effettuate successivamente alla stipula dell'Accordo Quadro	54
8.2.3.	Verifiche ispettive relative al rispetto degli impegni assunti in sede di offerta relativamente alla percentuale di Commissione e ai termini di pagamento verso gli Esercenti	55
8.2.3.1.	Esito del controllo	57
8.2.4.	Verifiche ispettive relative ai livelli di servizio di Call Center per gli esercenti e per le Amministrazioni contraenti.....	57
8.2.5.	Verifiche ispettive sui servizi relativi alla tracciabilità on line	57
8.2.6.	Verifiche ispettive relative al rispetto degli impegni relativi alle caratteristiche della card e al modello di funzionamento del servizio BPE.....	58
8.2.7.	Verifiche ispettive relative alla disponibilità dei Progetti tecnici e degli strumenti di conciliazione eventualmente offerti in sede di gara	58
8.3.	GESTIONE DEI RECLAMI DELLE AMMINISTRAZIONI CONTRAENTI	58
9.	SERVIZIO DI REPORTISTICA	58
10.	PENALI.....	59
10.1.	DIFORMITÀ NELLA CONSEGNA E RICARICA DELLE CARD	59
10.2.	DIFORMITÀ RELATIVE ALLE CARATTERISTICHE DEL BUONO PASTO	59
10.3.	SERVIZI PRESTATI IN MODO DIFFORME DA QUANTO PREVISTO NEL PRESENTE CAPITOLATO	59
10.4.	DIFORMITÀ RELATIVE AL CONVENZIONAMENTO	60
10.5.	DIFORMITÀ RISCOSE IN FASE DI CONTROLLO.....	61
10.6.	MANCATO RISPETTO DEGLI OBBLIGHI IN MATERIA CONTABILE E FINANZIARIA.....	62
11.	ALLEGATI.....	62
11.1.	ELENCHI DEGLI ESERCIZI CONVENZIONATI.....	62
	<i>Allegato 1:</i> Tabelle Esercizi convenzionati.....	62
	<i>Allegato 2:</i> Modulo di richiesta di integrazione del numero di Esercizi convenzionati	63
	<i>Allegato 3:</i> Modulo di Reclamo relativo alle prestazioni erogate dal fornitore di Buoni pasto.....	63
	<i>Allegato 4:</i> Modulo di richiesta Esercizi convenzionati fuori Lotto	63
	<i>Allegato 5:</i> facsimile di "Addendum al contratto di convenzionamento"	63
	<i>Allegato 6:</i> facsimile di Dichiarazione sostitutiva	63
	<i>Allegato 7:</i> Istruzioni Operative sulle modalità di compilazione degli Addendum	63
11.2.	MODULI PER LA FRUIZIONE DEL SERVIZIO	63

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del DLgs. 50/2016 e s.m.i., per l'appalto del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto per le P.A. – ed. 10 – ID 2445

Capitolato Tecnico



	<i>Allegato A</i> : Modulo Ordine diretto d’acquisto di Buoni pasto I e II parte (non allegato al presente Capitolato in quanto generato dal sistema)	63
	<i>Allegato B</i> : Modulo “Addendum all’Ordine diretto d’acquisto dei buoni pasto”	63
	<i>Allegato C</i> : Modulo “Richiesta di Approvvigionamento della fornitura di Buoni pasto”	63
11.3.	MODULI PER LA REPORTISTICA	63
	<i>Allegato D</i> : “Reportistica”	63



1. Indicazioni generali

1.1. Definizioni

Nell'ambito del presente Capitolato si intende per:

- a) **Amministrazione Contraente:** le Amministrazioni Pubbliche o Enti che utilizzano l'Accordo Quadro nel periodo della sua validità ed efficacia, attraverso l'emissione di Ordini d'acquisto (Appalti specifici);
- b) **Amministrazioni o Enti:** le amministrazioni che – sulla base della normativa vigente – sono legittimate ad utilizzare l'Accordo Quadro, in particolare le Pubbliche Amministrazioni definite dall'articolo 1 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., come richiamato dall'articolo 58, Legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonché i soggetti che ai sensi della normativa vigente (es.: i soggetti di cui all'articolo 2, comma 573 Legge 244/07 e i movimenti politici, ex articolo 24, comma 3, Legge n. 289/2002), sono legittimati ad utilizzare l'Accordo Quadro;
- c) **Buono pasto:** il documento di legittimazione, in forma cartacea ed elettronica, di qualsiasi valore nominale, ed avente le caratteristiche di cui al capitolo 3, che attribuisce al possessore, ai sensi dell'art. 2002 del codice civile, il diritto ad ottenere dagli Esercizi convenzionati il servizio sostitutivo di mensa per un importo pari al valore facciale del buono. Il Buono pasto viene definito a "valore";
- d) **Commissione/Sconto incondizionato:** lo sconto sul Valore nominale del Buono pasto, espresso in percentuale, che il Fornitore riconoscerà agli Esercenti, per ciascun Buono pasto speso, nel rispetto di quanto previsto nel D.Lgs. 50/2016 all'art.144 comma 6 lettera c), così come modificata dall'art. 26-bis, comma 1, lettera b), legge n. 91 del 2022);
- e) **Consip:** la società Consip S.p.A, con sede legale in Roma, Via Isonzo 19/E, il cui capitale sociale è interamente detenuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- f) **Appalto/i Specifico/i o Contratto di fornitura:** l'accordo stipulato fra il Fornitore e l'Amministrazione Contraente/i mediante l'Ordine diretto d'acquisto (Appalto specifico);
- g) **Dipendenti/Utenti del servizio/dipendenti utilizzatori dei Buoni pasto:** i prestatori di lavoro subordinato, a tempo pieno e parziale, nonché i soggetti che hanno instaurato con le Amministrazioni Contraenti e/o con le Unità Approvvigionanti un rapporto di collaborazione anche non subordinato, ai quali ai sensi delle norme vigenti e dei contratti collettivi di lavoro, vengono assegnati i buoni pasto e che, pertanto, sono titolati ad utilizzarli;
- h) **Esercizio/i:** gli esercizi, di cui all'art.3, del Decreto MISE n.122/2017, presso i quali può essere erogato il servizio sostitutivo di mensa;
- i) **Esercizio/i convenzionato/i:** gli Esercizi appositamente convenzionati con il Fornitore e presso i quali il Fornitore garantisce la "spendibilità" dei Buoni pasto;
- j) **Esercenti:** i titolari degli Esercizi;



- k) **Operatore economico/Fornitore/Società di emissione/Emittitore:** l'impresa (o il raggruppamento temporaneo di imprese o il Consorzio) aggiudicataria di uno o più lotti/quote;
- l) **Giorno lavorativo:** i giorni dal lunedì al venerdì, esclusi sabato e festivi, nonché eventuali chiusure aziendali del Fornitore;
- m) **Intercompany:** rapporti tra società controllante, controllate e collegate;
- n) **Sede/i di consegna:** ogni sede centrale o periferica delle Amministrazioni Contraenti e/o delle Unità Approvvigionanti, dove devono essere consegnate le card o i buoni pasto cartacei. Tali sedi saranno indicate nelle Richieste di Approvvigionamento;
- o) **Sede/i di utilizzo:** ogni sede centrale o periferica delle Amministrazioni Contraenti e/o delle Unità Approvvigionanti, dove sono presenti gli aventi diritto al servizio sostitutivo di mensa mediante Buono pasto. Tali sedi saranno indicate nell'Addendum all'Ordine diretto d'acquisto; in tale ambito non sono ricompresi i luoghi di lavoro alternativi/occasionati per l'effetto del cd lavoro agile (es. smart working);
- p) **Sito:** lo spazio web dedicato al sistema degli acquisti (www.acquistinretepa.it), gestito dalla Consip S.p.A., contenente un'area riservata a ciascun Accordo Quadro;
- q) **Valore nominale (o anche "Valore facciale" o "Taglio"):** il valore della prestazione riportato sul buono pasto e/o contenuto nella card;
- r) **Unità Approvvigionante/Punto Istruttore:** gli uffici e le persone fisiche delle Amministrazioni Contraenti eventualmente indicati nell'Ordine diretto d'acquisto ed abilitati ad effettuare le Richieste di Approvvigionamento. Le Unità Approvvigionanti sono espressamente delegate dall'Unità Ordinante a gestire operativamente il rapporto contrattuale derivante dall'emissione dell'Ordine diretto d'acquisto;
- s) **Unità Ordinante/Punto Ordinante:** gli uffici e, per essi, le persone fisiche delle Amministrazioni Contraenti, registrati al Sito www.acquistinretepa.it, autorizzati ad impegnare la spesa ed abilitati ad effettuare gli Ordini d'acquisto; le Unità Ordinanti potranno essere anche Unità Approvvigionanti e quindi emettere, oltre agli Ordini d'acquisto, anche le Richieste di Approvvigionamento;
- t) **Valore aggiudicato:** valore nominale del Buono pasto, al netto dello sconto offerto dal Fornitore aggiudicatario, arrotondato alla seconda cifra decimale;
- u) **Sconto offerto alle P.A.:** sconto sul Valore nominale del Buono pasto, espresso in percentuale, che il Fornitore aggiudicatario riconoscerà all'Amministrazione Contraente, per ogni Buono pasto acquistato;
- v) **Importo della fornitura:** l'importo (espresso in Euro) della fornitura oggetto dei singoli Ordini d'acquisto. L'Importo della fornitura è calcolato moltiplicando il numero dei Buoni pasto richiesti per il Valore aggiudicato. All'importo così determinato in sede di fatturazione sarà applicata l'IVA ai sensi di legge;
- w) **Rappresentante del titolare dell'esercizio:** i soggetti muniti dei poteri di rappresentanza ai sensi dell'art. 1387 c.c. e quelli indicati negli artt. 2203-2213 del c.c. (istitutori, procuratori, commessi agli affari e alle vendite);



- x) **Termine massimo di pagamento agli Esercenti:** l'indicazione del termine massimo di pagamento entro il quale la società di emissione dei Buoni pasto s'impegna ad effettuare il pagamento degli importi dovuti ai titolari degli Esercizi;
- y) **Ordine diretto di acquisto (o anche "Ordine di acquisto")/Appalto specifico:** il documento, comprensivo degli eventuali allegati, con il quale le Amministrazioni Contraenti, attraverso le Unità Ordinanti e con le modalità di seguito previste, manifestano la loro volontà di utilizzare l'Accordo Quadro, impegnando il Fornitore alla prestazione dei servizi e/o forniture richiesti nel rispetto delle modalità e delle specifiche contenute nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica del Fornitore, nonché alle condizioni economiche fissate dal Fornitore medesimo nell'Offerta Economica.
- z) **Card:** il supporto elettronico sul quale vengono caricati i buoni pasto, in funzione delle Richieste di Approvvigionamento.
- aa) **Servizio sostitutivo di mensa reso a mezzo dei buoni pasto:** la somministrazione di alimenti e bevande e la cessione di prodotti alimentari pronti per il consumo effettuate dagli esercizi convenzionati.
- bb) **Documento commerciale:** scontrino emesso da registratore telematico, avente le caratteristiche di cui al Decreto MISE 7 dicembre 2016, pubblicato su GU Serie Generale n. 303 del 29-12-2016.
- cc) **Documento d'identità:** oltre alla carta d'identità, i documenti di cui all'art. 35 del d.P.R. n.445 del 28 dicembre 2000 e pertanto sono equipollenti alla carta di identità: il passaporto, la patente di guida, la patente nautica e il porto d'armi. Sarà ammessa anche la patente europea come documento d'identità valido. Il permesso di soggiorno non può essere ritenuto valido come documento d'identità per la validità dell'addendum.
- dd) **Accordo Quadro:** accordo concluso da Consip S.p.A. anche per conto delle Amministrazioni, da una parte, ed il Fornitore, dall'altra parte, con lo scopo di stabilire le clausole relative agli Appalti Specifici da affidare per tutta la durata del medesimo Accordo Quadro.

1.2. Oggetto dell'appalto

Il presente Capitolato ha ad oggetto la disciplina dell'affidamento del servizio sostitutivo di mensa mediante Buoni pasto (cd. a valore) cartacei ed elettronici, di qualsiasi valore nominale, da erogarsi in favore delle singole Amministrazioni Contraenti e delle loro Unità Approvvigionanti.

Il Valore nominale dei Buoni pasto, che sarà indicato dalle singole Amministrazioni Contraenti, rappresenta l'importo massimo spendibile presso gli Esercizi convenzionati.

Nel servizio sostitutivo di mensa, di cui al presente Capitolato, sono comprese tutte le attività connesse allo svolgimento del servizio medesimo, così come regolamentate oltre che dal presente Capitolato anche dall'Accordo Quadro e dal Capitolato d'Oneri.



L'erogazione del servizio dovrà avvenire, mediante una rete di Esercizi convenzionati con il Fornitore, dietro presentazione di Buoni pasto cartacei o elettronici.

Le caratteristiche della rete di Esercizi convenzionati di cui al punto precedente (con particolare riferimento alla composizione della rete ed ai parametri: numero di Esercizi convenzionati per soggetto avente diritto al pasto e distanza degli esercizi dalle Sedi di utilizzo dell'Amministrazione, nonché numerosità degli Esercizi convenzionati), sono quelle riportate nel presente Capitolato al Capitolo 4.

Le Amministrazioni Contraenti potranno ordinare Buoni pasto di qualsiasi Valore nominale. Il prezzo del servizio richiesto (Buono pasto a "valore") si calcherà moltiplicando il "Valore aggiudicato" (rif. par.1.1 lettera s) per il numero dei Buoni pasto richiesti. All'Importo così determinato si applicherà l'IVA ai sensi di legge.

Le disposizioni di cui al presente Capitolato saranno sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme che dovessero entrare in vigore successivamente alla pubblicazione della gara in oggetto.

1.3. Importi dell'Accordo Quadro

Il Fornitore si obbliga ad assicurare l'erogazione del servizio sostitutivo di mensa mediante Buoni pasto alle Amministrazioni Contraenti e per loro alle Unità Ordinanti (che emettono Ordini d'acquisto) e alle Unità Approvvigionanti (che emettono Richieste di Approvvigionamento), nella quantità e nel taglio dalle stesse richiesti, fino al raggiungimento degli importi massimi di seguito indicati, calcolati sull'intera durata dell'Accordo Quadro:

Lotto	Regioni	Importo in euro (iva esclusa)
1	Lombardia Quota 1	75.000.000,00
	Lombardia Quota 2	50.812.000,00
2	Piemonte - Valle d'Aosta	73.200.000,00
3	Veneto Friuli- Venezia Giulia - Trentino-Alto Adige	56.875.000,00
4	Liguria - Sardegna	67.963.000,00
5	Toscana	48.750.000,00
6	Emilia-Romagna	56.875.000,00
7	Lazio Quota 1	102.250.000,00
	Lazio Quota 2	89.000.000,00
	Lazio Quota 3	65.000.000,00
8	Marche Umbria Abruzzo Molise	69.937.000,00
9	Campania Quota 1	112.762.800,00
	Campania Quota 2	75.175.200,00
10	Puglia Basilicata	65.050.000,00
11	Calabria	36.488.000,00
12	Sicilia	88.612.000,00
13	Accessorio NORD	43.750.000,00
14	Accessorio CENTRO	33.750.000,00
15	Accessorio SUD	38.750.000,00

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del DLgs. 50/2016 e s.m.i., per l'appalto del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto per le P.A. – ed. 10 – ID 2445

Capitolato Tecnico

8 di 63



I lotti 1, 7 e 9 sono divisi in quote, aggiudicate a distinti operatori economici. Tali quote si attiveranno partendo dalla prima quota; all'esaurimento del massimale di detta quota si attiverà, "a cascata", la quota successiva (Cfr. par.23 del Capitolato d'Oneri).

Ai fini della verifica dell'esaurimento dell'Accordo Quadro si terrà conto degli importi massimi previsti per ciascun Lotto. In merito alla predetta verifica si dovrà inoltre tener conto dell'Importo delle forniture richieste tramite gli Ordini d'acquisto (rif. par.1.5 "Importi dei singoli Contratti di fornitura").

Si precisa che, qualora anteriormente alla scadenza del termine di durata dell'Accordo Quadro di ogni lotto/quota, il valore relativo ad un Ordinato di Fornitura di una Amministrazione raggiunga il valore massimo stimato dell'Accordo Quadro medesimo oppure lo ecceda (comunque fino ad una soglia massima del 20%), Consip considererà quest'ultimo come giunto a scadenza e di conseguenza le Amministrazioni non potranno emettere ulteriori Ordini di Fornitura. La predetta regola per i lotti 1, 7 e 9 opera sulla quota di ciascun aggiudicatario (Cfr. par.4.4 del Capitolato d'Oneri).

Con riferimento ai lotti 13, 14 e 15 (Lotti accessori) si precisa che:

1. man mano che si esauriranno/scadranno i Lotti ed a partire dalle date di esaurimento/scadenza di ciascuno di essi, le Amministrazioni Contraenti potranno emettere Ordini d'acquisto, esclusivamente per la/e regione/i del Lotto esauritosi/scaduto, a valere sull'Accordo Quadro del Lotto accessorio di riferimento, sulla base della seguente ripartizione:

TABELLA DEI LOTTI ACCESSORI		
LOTTO	REGIONI	Lotti Principali/Regioni
13	Lotto accessorio NORD	Lotto 1 (Lombardia); Lotto 2 (Piemonte e Valle d'Aosta); Lotto 3 (Veneto, Friuli VG, Trentino AA); Lotto 4 (Liguria, Sardegna); Lotto 5 (Toscana); Lotto 6 (Emilia Romagna)
14	Lotto accessorio CENTRO	Lotto 7 (Lazio); Lotto 8 (Marche, Abruzzo, Molise, Umbria);
15	Lotto accessorio SUD	Lotto 9 (Campania); Lotto 10 (Puglia, Basilicata); Lotto 11 (Calabria); Lotto 12 (Sicilia)

2. potranno emettere Ordini diretti di acquisto (o anche Ordini d'acquisto) esclusivamente quelle Amministrazioni:



- a) che avranno già emesso almeno un Ordine diretto di acquisto nel Lotto esauritosi (par.2.2.4 “Ricezione e verifica della validità dell’Ordine diretto d’acquisto”);
 - b) le cui Sedi di utilizzo dei Buoni pasto siano ubicate nel territorio incluso nel Lotto esauritosi.
3. Consip provvederà ad attivare i Lotti 13, 14 e 15 (Lotti accessori) all’esaurirsi/alla scadenza di uno dei predetti Lotti geografici (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12), in base alla precedente Tabella dei lotti accessori.
 4. Consip si riserva altresì di attivare i Lotti accessori:
 - a) al verificarsi delle fattispecie previste dall’art. 110, comma 1, D.Lgs. 50/2016 in uno dei lotti geografici di riferimento (ad eccezione dei lotti 1,7 e 9 per i quali sono previsti più aggiudicatari), in alternativa al preliminare avvio della procedura di interpello prevista dal medesimo art.110;
 - b) qualora, avviata preliminarmente la procedura di interpello ex art. 110 D.Lgs. 50/2016, nessun concorrente dell’originaria graduatoria accetti di completare le prestazioni contrattuali.
 5. Ciascun Accordo Quadro relativo al Lotto accessorio sarà stipulato all’atto dell’aggiudicazione, ma la sua efficacia sarà sottoposta a condizione sospensiva ai sensi degli artt. 1353 e ss. del cod. civ..

1.4. Durata dell’Accordo Quadro

L’Accordo Quadro ha una durata di 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dalla data di attivazione dello stesso, indicata in Accordo quadro.

In ragione dei diversi tempi di esaurimento/scadenza delle Convenzioni attualmente attive della precedente edizione, l’attivazione del Servizio per alcuni lotti potrebbe avvenire in tempi diversi.

Nel periodo di efficacia dell’Accordo Quadro, il Fornitore è obbligato a dare esecuzione agli Ordini d’acquisto ricevuti, nei limiti degli importi massimi fissati per ciascun Lotto/Quota.

L’Accordo Quadro si intenderà concluso al sopraggiungere di una delle due condizioni che per prima si verifichi:

- emissione di Ordini d’acquisto per importi pari agli importi massimi previsti per ciascun Lotto/Quota, a prescindere dall’ammontare delle Richieste di Approvvigionamento emesse in attuazione degli Ordini d’acquisto.
- decorso del termine di 24 (ventiquattro) mesi dalla data di attivazione dell’Accordo Quadro.

Con specifico riferimento ai lotti 13, 14 e 15 (Lotti accessori), l’Accordo Quadro si intenderà concluso, oltre al verificarsi delle due condizioni sopraindicate, anche nell’ipotesi in cui venga attivata da Consip una nuova iniziativa per la fornitura di Buoni pasto.

1.5. Importi dei singoli Contratti di fornitura

Le Amministrazioni Contraenti, e per loro le Unità Ordinanti, a seguito dell’emissione dell’Ordine diretto d’acquisto, stipulano un Contratto di fornitura.



Il Fornitore si obbliga, nei limiti degli importi massimi indicati per ciascun Lotto/Quota e fino al raggiungimento dei medesimi (verificandone la disponibilità), ad accettare Ordini d'acquisto, emessi nel periodo di efficacia dell'Accordo Quadro ed aventi ad oggetto Buoni pasto di qualsiasi Valore nominale, per tutta la durata del singolo Contratto di fornitura.

Negli Ordini d'acquisto emessi dalle Unità Ordinanti dovrà essere indicato l'Importo della fornitura per l'intera durata del Contratto di fornitura. In particolare, con riferimento al fabbisogno ordinabile in funzione della durata dell'Ordine di acquisto, **relativamente ai lotti 13, 14 e 15 (Lotti accessori) si precisa**, inoltre, che:

- solo per ordini di buoni pasto elettronici, in caso di primo Ordine diretto d'acquisto, l'importo indicato nell'Ordine diretto d'acquisto dovrà essere pari al fabbisogno di dodici mesi di fornitura di Buoni pasto. Tale circostanza sarà oggetto di specifica dichiarazione dell'Amministrazione Contraente, all'atto dell'emissione dell'Ordine diretto d'acquisto;
- solo per ordini di buoni pasto cartacei, in caso di primo Ordine diretto d'acquisto, l'importo indicato nell'Ordine diretto d'acquisto dovrà essere pari al fabbisogno di quattro mesi di fornitura di Buoni pasto. Tale circostanza sarà oggetto di specifica dichiarazione dell'Amministrazione Contraente, all'atto dell'emissione dell'Ordine diretto d'acquisto;
- nel caso dei successivi Ordini d'acquisto, sia per buoni pasto cartacei che per buoni pasto elettronici, l'importo indicato in ciascun Ordine diretto d'acquisto non potrà eccedere il fabbisogno di quattro mesi di fornitura di Buoni pasto. Tale circostanza sarà oggetto di specifica dichiarazione dell'Amministrazione Contraente, all'atto dell'emissione dell'Ordine diretto d'acquisto.
- per poter emettere un nuovo Ordine diretto d'acquisto, questo potrà essere emesso solo successivamente all'emissione dell'ultima Richiesta di Approvvigionamento relativa al precedente Ordine diretto d'acquisto.

Si precisa che così come chiarito dal Comunicato Anac del 23 marzo 2021, l'Amministrazione potrà imporre al fornitore affidatario dell'Appalto Specifico un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell'importo del contratto alle stesse condizioni ed agli stessi prezzi unitari previsti dal Contratto di Fornitura, solo laddove ricorrano i presupposti di cui al combinato disposto dei commi 1, lett. c) e 12 dell'art. 106, del Codice. Solo nel caso in cui l'Amministrazione Contraente dovesse richiedere una diminuzione delle prestazioni dovrà procedere ad effettuare la procedura di storno del relativo importo, secondo le indicazioni riportate a sistema. I predetti importi andranno ad incrementare l'importo massimo disponibile del relativo Lotto/Quota, fino a quando il massimale dello stesso non verrà dichiarato esaurito, e potrà essere utilizzato dalle Amministrazioni Contraenti mediante Ordini d'acquisto. Dopo che il massimale del Lotto sarà stato dichiarato esaurito, gli importi conseguenti ai predetti storni non potranno più essere utilizzati per l'emissione di nuovi Ordini d'acquisto.

1.6. Durata dei singoli Contratti di fornitura

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del DLgs. 50/2016 e s.m.i., per l'appalto del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto per le P.A. – ed. 10 – ID 2445

Capitolato Tecnico

11 di 63



La durata del singolo Contratto di fornitura viene fissata dall'Unità Ordinante nell'Ordine diretto d'acquisto e deve essere ricompresa nei seguenti termini:

a) relativamente ai buoni pasto elettronici:

- in caso di primo Ordine diretto d'acquisto, in un periodo che va da 12 (dodici) mesi a 24 (ventiquattro) mesi, a decorrere dalla data di emissione dell'Ordine diretto d'acquisto medesimo;
- nel caso dei successivi Ordini diretto d'acquisto in un periodo che va da 1 (uno) mese a 24 (ventiquattro) mesi, a decorrere dalla data di emissione dell'Ordine diretto d'acquisto medesimo.

b) relativamente ai buoni pasto cartacei:

la durata del singolo Contratto di fornitura viene fissata dall'Unità ordinante nell'Ordine diretto d'acquisto e deve essere ricompresa in un periodo che va da 1 (uno) mese a 24 (ventiquattro) mesi, a decorrere dalla data di emissione dell'Ordine diretto d'acquisto medesimo.

Nel periodo di validità ed efficacia dell'Accordo Quadro, l'Unità Ordinante potrà emettere uno o più Ordini diretti d'acquisto; relativamente ai lotti 13, 14 e 15 (Lotti accessori) si rimanda alle limitazioni previste al precedente paragrafo 1.5.

Le Amministrazioni possono emettere Richieste di Approvvigionamento esclusivamente nell'ambito della durata del singolo ordine d'acquisto.

Ogni Contratto di fornitura si intende concluso, anche prima della scadenza del periodo temporale fissato nell'Ordine diretto d'acquisto, al raggiungimento dell'Importo della Fornitura indicato nell'Ordine diretto d'acquisto medesimo. Come già previsto nel precedente paragrafo 1.5, si ribadisce che le Amministrazioni, anche in questo caso, hanno la possibilità di emettere un nuovo Ordine diretto d'acquisto, fatta salva la verifica, da parte del Fornitore, della disponibilità degli importi massimi previsti per ciascun Lotto/Quota.

Resta comunque inteso che, ricevuti gli Ordini d'acquisto nei limiti dell'importo massimo complessivo, il Fornitore sarà obbligato ad eseguire il servizio sostitutivo di mensa mediante Buoni pasto ed i servizi connessi fino alla data prevista nell'Ordine diretto d'acquisto medesimo, anche se successiva alla scadenza dell'Accordo Quadro.

1.7. Responsabile del servizio

Il Fornitore, entro due giorni lavorativi dalla data di stipula dell'Accordo quadro, dovrà nominare:

- Un Responsabile del Servizio Generale;
- Un Responsabile del Servizio Regionale/Provinciale.

I Responsabili del Servizio Generale e Regionale/Provinciale così nominati saranno i referenti responsabili nei confronti della Consip, delle Amministrazioni Contraenti e/o delle Unità Ordinanti e/o Approvvigionanti e, quindi, avranno la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.

Il Fornitore, entro due giorni lavorativi dalla data di stipula dell'Accordo quadro, dovrà comunicare il nominativo e i relativi estremi (numero telefonico, numero di fax e indirizzo di posta elettronica) di detti Responsabili del



Servizio. Il Fornitore s'impegna a comunicare tempestivamente a Consip eventuali modifiche dei nominativi precedentemente forniti.

2. Attivazione del servizio

Le Amministrazioni Contraenti, per usufruire del servizio sostitutivo di mensa tramite Buoni pasto, dovranno eseguire le attività di seguito descritte, nell'ordine e con le modalità di seguito riportate o che saranno in vigore successivamente all'attivazione dell'Accordo Quadro:

- la registrazione e la successiva abilitazione al sistema Acquisti in Rete della Consip;
- l'emissione ed invio del Modulo "Ordine diretto d'acquisto di Buoni pasto/Appalto specifico", compilato ed inviato attraverso il sistema (all. A I e II parte);
- la compilazione ed invio del Modulo "Addendum all'Ordine diretto d'acquisto dei buoni pasto/Appalto specifico" (all. B);
- la compilazione ed invio del Modulo "Richiesta di Approvvigionamento della fornitura dei Buoni pasto" (Allegato C al presente Capitolato).

2.1. Attività propedeutiche all'emissione dell'Ordine diretto di acquisto dei buoni pasto/Appalto specifico

2.1.1. Registrazione ed abilitazione al sistema Acquisti in rete della Consip

La Registrazione e successiva abilitazione da parte delle Amministrazioni Contraenti al sistema Acquisti in rete della Consip (www.acquistinretepa.it) è l'atto propedeutico all'emissione dell'Ordine diretto d'acquisto in mancanza il Fornitore non potrà accettare gli Ordini stessi. Le modalità per effettuare la registrazione è indicato sul Sito Consip (www.acquistinretepa.it).

L'abilitazione come Punto Ordinante consente, ai soggetti autorizzati, di impegnare capitoli di spesa per conto delle Amministrazioni, di identificarsi come utenti del servizio. A seguito dell'abilitazione, una volta effettuata l'autenticazione sul portale inserendo utente e password, è possibile inviare l'Ordine diretto d'acquisto/Appalto specifico.

2.2. Ordine diretto d'acquisto/Appalto specifico

2.2.1. Emissione dell'Ordine diretto d'acquisto/Appalto specifico

Le Amministrazioni Contraenti, tramite le Unità Ordinanti, stipulano il Contratto di fornitura mediante l'emissione dell'Ordine diretto d'acquisto (o anche Ordine d'acquisto), nel quale possono indicare, tra l'altro, le persone delegate ad emettere le successive Richieste di Approvvigionamento (Unità Approvvigionanti/Punto Istruttore). Nel caso in cui l'Unità Ordinante autorizzi le Unità Approvvigionanti ad effettuare i singoli



approvvigionamenti dei Buoni pasto, deve indicare nella II° parte dell'Ordine diretto di acquisto le persone delegate ad emettere le successive Richieste di Approvvigionamento.

Nel caso di variazione (nel periodo di efficacia dell'Ordine diretto d'acquisto) del nominativo della persona delegata ad emettere le Richieste di Approvvigionamento, l'Unità Ordinante dovrà inviare al Fornitore formale comunicazione contenente, oltre al nominativo della nuova persona delegata, anche il riferimento all'Ordine diretto d'acquisto.

Qualora l'Unità Ordinante non deleghi alcuna persona ad emettere le successive Richieste di Approvvigionamento, sarà la stessa Unità Ordinante ad inviare le Richieste medesime (in questo caso l'Unità Ordinante/Punto Ordinante coincide con l'Unità Approvvigionante/Punto Istruttore).

2.2.2. Contenuto dell'Ordine diretto d'acquisto/Appalto specifico

Il Contratto di fornitura rappresenta l'impegno di spesa che l'Amministrazione assume nei confronti del Fornitore nel periodo temporale definito nell'Ordine diretto d'acquisto (o anche Ordine d'acquisto).

L'Ordine diretto d'acquisto viene generato dal Sistema in formato .pdf. Inoltre, il Fornitore potrà acquisire direttamente i dati contenuti nel predetto Ordine di acquisto anche in formato XML. Si rammenta che all'Ordine diretto d'acquisto potranno essere allegati anche ulteriori file. Al Fornitore saranno fornite comunque tutte le informazioni necessarie alla configurazione del sistema gestionale. Resta inteso che lo sviluppo delle funzioni per la ricezione e l'elaborazione dei dati così ricevuti saranno a carico del Fornitore.

L'Ordine diretto d'acquisto conterrà, tra le altre, le seguenti indicazioni:

- i riferimenti del Lotto (e della Quota, se del caso) e del relativo Fornitore;
- il CIG (Codice Identificativo Gara) "derivato" rispetto a quello dell'Accordo Quadro;
- i riferimenti dell'Amministrazione Contraente;
- i riferimenti del soggetto autorizzato all'emissione dell'Ordine diretto d'acquisto (Unità Ordinante/Punto Ordinante);
- i riferimenti, eventuali, della/e persona/e delegata/e ad emettere le Richieste di Approvvigionamento (*Unità Approvvigionanti/Punto Istruttore - rif. par. 2.2.1 "Emissione dell'Ordine diretto di acquisto"*);
- i riferimenti del soggetto Responsabile del Procedimento Amministrativo, nominato ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- la tipologia di buono che s'intende ordinare: cartacei o elettronici
- il valore nominale del Buono pasto che s'intende acquistare;
- lo sconto sul valore nominale del buono pasto, offerto dal Fornitore;
- l'importo e il quantitativo della fornitura (*rif. par.1.5 "Importi dei singoli Contratti di fornitura"*);
- la durata della fornitura/Contratto di fornitura (*rif. par.1.6 "Durata dei singoli Contratti di fornitura"*).

A riguardo si precisa che:

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del DLgs. 50/2016 e s.m.i., per l'appalto del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto per le P.A. – ed. 10 – ID 2445

Capitolato Tecnico

14 di 63



1. Valore nominale. Con ciascun Ordine diretto d'acquisto potrà essere richiesto un solo Valore nominale di Buono pasto. Qualora le Amministrazioni Contraenti abbiano necessità di richiedere la fornitura di Buoni pasto di Valori nominali differenti, dovranno emettere diversi Ordini d'acquisto, uno per ciascun importo di Valore nominale che intendano richiedere.

Nel caso in cui un'Amministrazione Contraente, nel periodo in cui è attivo un Ordine diretto d'acquisto, disponga una variazione del Valore nominale del proprio Buono pasto, può richiedere al Fornitore di modificare il Valore nominale relativo allo specifico Ordine diretto d'acquisto, mantenendo invariato il valore complessivo dell'importo della fornitura. In tale fattispecie l'Amministrazione Contraente dovrà comunicare al Fornitore l'avvenuta modifica del Valore nominale del proprio Buono pasto e di voler gestire tale modifica all'interno dell'Ordine diretto d'acquisto già emesso nei confronti del Fornitore. Relativamente poi ai casi in cui tale disposizione abbia valore retroattivo e quindi l'Amministrazione abbia la necessità di acquistare una tantum un quantitativo di Buoni pasto di Valore nominale pari alla differenza fra il nuovo Valore nominale e quello precedente, se l'Accordo quadro è ancora attivo, l'Amministrazione emetterà un nuovo Ordine diretto d'acquisto; viceversa, se l'Accordo quadro è esaurito/scaduto (e quindi non sia possibile emettere un nuovo Ordine diretto d'acquisto) l'Amministrazione Contraente può emettere una Richiesta di Approvvigionamento a valere sul medesimo Ordine diretto d'acquisto. In quest'ultimo caso, quindi, a valere sul medesimo Ordine diretto d'acquisto si può emettere una Richiesta di Approvvigionamento per la suddetta differenza e successive Richieste di Approvvigionamento con il nuovo Valore nominale, il tutto sempre nei limiti del valore complessivo dell'importo della fornitura.

2. Importo della fornitura. Ai fini della compilazione dell'Ordine diretto d'acquisto l'importo della fornitura, calcolato in automatico dal sistema moltiplicando il numero dei Buoni richiesti per il Valore aggiudicato (*cf. paragrafo 1.1 "Definizioni", punto 19*).

A titolo esemplificativo, si ipotizzino i seguenti elementi:

- valore nominale del Buono pasto pari a 7,00 euro;
- sconto offerto dal Fornitore pari a 13,50%;
- numero di Buoni pasto che l'Amministrazione vuole acquistare pari a 100 Buoni pasto.

Il calcolo dell'Importo della fornitura (IVA esclusa) sarà:

- Valore aggiudicato (Valore nominale – sconto): $7,00 - 13,50\% = 6,055$ euro. Tale valore, arrotondato alla seconda cifra decimale, sarà di euro 6,06. Importo della fornitura (numero di Buoni pasto x Valore aggiudicato): 100 (numero di Buoni pasto) x $6,06$ (valore aggiudicato arrotondato) = $606,00$ euro (importo della fornitura). In sede di fatturazione il Fornitore, all'importo della fornitura così determinato, applicherà l'IVA ai sensi di legge.

2.2.3. Invio dell'Ordine diretto d'acquisto



L'Amministrazione Contraente deve trasmettere l'Ordine diretto d'acquisto esclusivamente al Fornitore aggiudicatario del Lotto in cui sono ubicate la/e Sede/i di utilizzo dei Buoni pasto.

Le modalità di emissione e l'efficacia dell'Ordine diretto d'acquisto sono disciplinate nell'Accordo Quadro.

Come meglio precisato nel predetto Accordo Quadro, l'Amministrazione Contraente ha la facoltà di annullare l'Ordine entro 1 (uno) giorno lavorativo dall'invio dell'Ordine stesso.

Trascorso il predetto termine, l'Ordine diretto d'acquisto è irrevocabile anche per l'Amministrazione Contraente e il Fornitore potrà dare esecuzione completa ai servizi richiesti.

Gli Ordini diretti d'acquisto divenuti irrevocabili saranno consultabili da Consip sia attraverso il sito che attraverso specifiche richieste al Fornitore da esperirsi entro il giorno lavorativo successivo alla richiesta.

2.2.4. Ricezione e verifica della validità dell'Ordine diretto d'acquisto

Appena ricevuto l'Ordine diretto d'acquisto, il Fornitore deve verificare:

- che l'Ordine diretto di acquisto sia compilato correttamente;
- che sussista la disponibilità nel Lotto/Quota dell'importo richiesto (vale a dire che non siano già stati emessi Ordini diretti d'acquisto per un importo pari all'importo massimo del Lotto/Quota);
- *esclusivamente per ordini di buoni pasto elettronici:*
 - che l'Amministrazione per i lotti da 1 a 12 abbia emesso un ordine, solo nel caso di primo ordine d'acquisto, avente una durata che va da 12 (dodici) mesi a 24 (ventiquattro) mesi;
- *esclusivamente per i lotti 13, 14 e 15 (Lotti accessori):*
 - che l'Amministrazione abbia dichiarato di aver già emesso un Ordine diretto d'acquisto nel Lotto esauritosi (*rif. par.1.3*);
 - che l'Amministrazione abbia dichiarato che l'Ordine diretto d'acquisto per buoni pasto elettronici è pari al fabbisogno di 12 mesi di fornitura in caso di primo ordine e non ecceda il fabbisogno di 4 mesi di fornitura in caso di ordini successivi;
 - che l'Amministrazione abbia dichiarato che l'Ordine diretto d'acquisto per buoni pasto cartacei, sia primo ordine che ordini successivi, non ecceda il fabbisogno di 4 mesi di fornitura;
 - che l'Amministrazione abbia dichiarato, nel caso di secondo Ordine diretto d'acquisto, che il nuovo Ordine diretto d'Acquisto è stato emesso successivamente all'ultima Richiesta di approvvigionamento emessa sul precedente Ordine diretto d'acquisto del Lotto accessorio esauritosi.

L'Ordine diretto d'acquisto di ciascuna Unità Ordinante sarà considerato valido se la sua emissione è stata preceduta dalla verifica da parte del Fornitore della sussistenza dei necessari poteri in capo all'Unità Ordinante. A tal fine il Fornitore potrà richiedere all'Amministrazione un'apposita certificazione (anche in via telematica) ovvero una dichiarazione di autocertificazione resa dalla stessa Unità Ordinante e trasmessa al Fornitore, come meglio indicato nell'Accordo Quadro.



2.2.5. Accettazione/Rifiuto dell'Ordine diretto d'acquisto

Verificata la validità dell'Ordine diretto d'acquisto, il Fornitore, come meglio precisato nell' Accordo Quadro, dovrà, entro 2 (due) giorni lavorativi dalla ricezione dell'Ordine diretto d'acquisto:

- a) comunicare all'Unità Ordinante, attraverso il Sistema, l'accettazione dell'Ordine diretto d'acquisto mediante l'invio della comunicazione di riscontro, riportante il numero progressivo assegnato dal Sistema all'Ordine, nonché il numero di codice per l'Unità Ordinante ed un numero di codice (sottocodice) per ciascuna Unità approvvigionante eventualmente delegata dall'Unità Ordinate ad effettuare le successive Richieste di approvvigionamento. In questo caso il Fornitore potrà contattare le Unità Approvvigionanti per l'invio dell'Addendum all'Ordine diretto d'acquisto (descritto nel paragrafo successivo) qualora questo non sia stato già allegato all'Ordine stesso. In tutti i casi in cui l'Ordine diretto d'acquisto accettato venga successivamente sospeso dal Fornitore per cause dipendenti dall'Amministrazione, le comunicazioni intercorrenti tra le parti avverranno al di fuori del Sistema, fatto salvo eventuali successivi storni (*rif.par.1.5*).
- b) Comunicare, attraverso il Sistema, all'Unità Ordinante, l'impossibilità di dare esecuzione all'Ordine non valido/non conforme, spiegandone le ragioni del rifiuto.

2.3. Addendum all'ordine diretto d'acquisto

Le Amministrazioni, mediante le Unità Ordinanti o Approvvigionanti, dovranno inviare al Fornitore, un apposito Addendum all'Ordine diretto d'acquisto (Allegato B): Modulo "Addendum all'Ordine diretto d'acquisto dei Buoni pasto").

L'Addendum all'Ordine diretto d'acquisto dovrà essere inviato al Fornitore contestualmente o successivamente all'invio dell'Ordine diretto d'acquisto, e, in ogni caso, precedentemente o contestualmente all'invio della prima Richiesta di Approvvigionamento (*rif. par. 2.3 e 2.4*).

Relativamente all'invio dell'Addendum è consentito qualsiasi mezzo – preferibilmente elettronico – purché concordato tra le Parti (Amministrazione e Fornitore) e, comunque, non contrario alla normativa vigente.

Nel caso in cui nell'Ordine diretto d'acquisto siano state indicate più Unità Approvvigionanti, ciascuna di esse dovrà emettere un Addendum all'Ordine diretto d'acquisto.

L'Addendum all'Ordine diretto d'acquisto deve riportare il riferimento sia all'Ordine diretto d'acquisto (es. numero di protocollo - data del protocollo - numero progressivo dell'ordine diretto d'acquisto) che all'Unità Approvvigionante (Direzione/Dipartimento/altro) indicata nell'Ordine diretto d'acquisto medesimo.

Nell'Addendum devono essere indicati, tra l'altro, il numero dei soggetti aventi diritto al Buono pasto, le sedi di utilizzo dei Buoni pasto, i riferimenti per la fatturazione, nonché le informazioni per la personalizzazione dei buoni (cartacei o elettronici), oltre alla eventuale opzione di sostituzione automatica di buoni pasto elettronici scaduti (Cfr. paragrafo 3.2).

Il Fornitore dovrà trasmettere alle Amministrazioni la fattura esclusivamente in forma elettronica. A tale scopo



le Amministrazioni devono indicare nell'Addendum all'Ordine diretto d'acquisto il Codice Univoco dell'Ufficio destinatario della fattura elettronica.

Eventuali variazioni delle informazioni contenute nell'Addendum all'Ordine diretto d'acquisto e, in particolare, delle Sedi di utilizzo, dovranno essere immediatamente comunicate al Fornitore mediante invio di una versione aggiornata dell'Addendum all'Ordine diretto d'acquisto, con le medesime modalità di cui sopra.

Le Amministrazioni potranno esprimere le loro preferenze relativamente agli esercizi che il Fornitore dovrà convenzionare (secondo quanto riportato ai paragrafi 4.1.2, 4.1.3 e 4.1.4), allegando all'Addendum all'Ordine diretto d'acquisto il modulo All. 2 al presente Capitolato ("Modulo di richiesta di integrazione del numero di esercizi convenzionati"). Tale modulo potrà essere inviato al Fornitore solo contestualmente al predetto Addendum. L'Amministrazione potrà eventualmente indicare nel suddetto Modulo le proprie preferenze (riferimenti dell'esercizio desiderato o la preferenza in termini di tipologia di esercizi: gastronomia, bar, tavola calda, ecc.), che tuttavia non saranno vincolanti per il Fornitore.

2.3.1. Ricezione e verifica della validità dell'Addendum all'ordine diretto d'acquisto

Appena ricevuto l'Addendum all'Ordine diretto d'acquisto, il Fornitore dovrà verificare che:

1. l'Addendum all'Ordine diretto d'acquisto sia compilato correttamente in ogni sua parte;
2. qualora l'Addendum sia stato inviato dall'Unità Approvvigionante questa sia presente nell'Ordine diretto d'acquisto a cui l'Addendum si riferisce;
3. nell'Addendum all'Ordine diretto d'acquisto siano indicate la/e sede/i di utilizzo dei Buoni pasto, nonché il numero dei soggetti aventi diritto al Buono pasto per singola Sede di utilizzo;
4. le Sedi di utilizzo dei Buoni pasto indicate nell'Addendum all'Ordine diretto d'acquisto siano ubicate nel territorio incluso nel Lotto geografico interessato.

2.4. Richiesta di approvvigionamento

Le Amministrazioni, mediante le Unità Ordinanti o Approvvigionanti, dovranno inviare al Fornitore le Richieste di Approvvigionamento per richiedere la consegna e la ricarica delle card/ la consegna dei buoni. Tali Richieste di Approvvigionamento possono essere emesse dalle Amministrazioni esclusivamente nell'ambito della durata del singolo ordine d'acquisto.

Tali Richieste di Approvvigionamento saranno emesse su supporto cartaceo/informatico (Sw del Fornitore off line o on line attraverso sito Internet) e trasmesse al Fornitore attraverso tecnologia informatica (ad es. casella di posta elettronica, portale del Fornitore). Resta inteso che il Fornitore per gestire le Richieste di Approvvigionamento tramite il proprio portale potrà assegnare a ciascuna Unità Ordinante o Approvvigionante un identificativo (es. *userid e una password*) secondo le modalità organizzative del Fornitore.

L'Amministrazione Contraente e/o l'Unità Approvvigionante hanno la facoltà, da esercitarsi entro 1 (uno) giorno lavorativo dall'invio e/o dalla trasmissione della Richiesta di Approvvigionamento, di revocare la Richiesta di



Approvvigionamento stessa, avvalendosi dello stesso strumento utilizzato per l'invio. Trascorso il predetto termine, la Richiesta di approvvigionamento è irrevocabile anche per l'Amministrazione Contraente e le Unità Approvvigionanti. In tal caso, il Fornitore è tenuto a dare esecuzione completa ai servizi richiesti.

Qualora venga richiesto dalla Consip, il Fornitore ha l'obbligo di dare riscontro alla Consip stessa anche per via telematica, entro il successivo giorno lavorativo, di ciascuna Richiesta di approvvigionamento divenuta irrevocabile.

2.4.1. Emissione ed invio della Richiesta di Approvvigionamento off-line

Il Fornitore si obbliga a mettere a disposizione delle Amministrazioni Contraenti e/o delle Unità Approvvigionanti (entro 15 giorni lavorativi dalla stipula dell'Accordo Quadro) una casella di posta elettronica per l'invio dei file relativi alle Richieste di Approvvigionamento.

Il Fornitore si obbliga altresì a mettere a disposizione delle Amministrazioni Contraenti e/o delle Unità Approvvigionanti (entro un mese dalla stipula dell'Accordo Quadro) un apposito software in grado di gestire su file le Richieste di Approvvigionamento con specifiche funzionalità (inserimento e aggiornamento dei nominativi dei dipendenti, delle relative presenze e del numero dei Buoni pasto, etc..). Il caricamento dei dati relativi all'Ordine diretto d'acquisto (Codice cliente - Numero progressivo dell'Ordine diretto d'acquisto - Importo dell'ordine) nel Software non sarà onere del Fornitore, ma dell'Amministrazione Contraente e/o dell'Unità Approvvigionante.

Il Fornitore dovrà fornire alle Amministrazioni Contraenti e/o alle Unità Approvvigionanti la struttura/specifica dei file (es. formato .xml), compatibile con le esigenze delle Amministrazioni stesse, che permettono il trasferimento in automatico, attraverso i sistemi di gestione del personale, delle Richieste di Approvvigionamento. L'invio del file alla casella di posta elettronica dovrà essere seguito da apposito messaggio di conferma da parte del Fornitore.

2.4.2. Emissione ed invio della Richiesta di Approvvigionamento on-line

Le Richieste di Approvvigionamento gestite on line (attraverso sito internet) potranno essere veicolate attraverso un'apposita sezione del sito che il Fornitore dovrà mettere a disposizione delle Amministrazioni Contraenti e/o delle Unità Approvvigionanti. Per le Amministrazioni Contraenti e/o Unità Approvvigionanti che utilizzeranno la modalità di gestione delle Richieste di Approvvigionamento on line il Fornitore metterà a disposizione una funzionalità che preveda il monitoraggio delle Richieste di Approvvigionamento per la verifica della corrispondenza degli importi e dei quantitativi a quelli indicati nell'Ordine diretto d'acquisto a cui si riferiscono (previo inserimento dei dati di riferimento dell'Ordine diretto d'acquisto, da parte del Fornitore medesimo). La Consip per parte sua potrà richiedere al Fornitore, con le modalità definite nella richiesta medesima, di dare notizia circa le Richieste di Approvvigionamento ricevute on line.



Inoltre il sito internet per la gestione elettronica delle Richieste di Approvvigionamento dovrà avere le seguenti caratteristiche:

- a) garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni trattate;
 - b) permettere l'inserimento, l'aggiornamento e l'invio dei dati relativi alle Richieste di Approvvigionamento;
 - c) permettere di controllare lo storico delle Richieste di Approvvigionamento e lo status delle Richieste stesse;
 - d) gestire il modulo Richiesta di Approvvigionamento;
 - e) consultare gli elenchi degli Esercizi rientranti nel Lotto di riferimento;
 - f) prevedere la possibilità di scambio dati con i sistemi preesistenti delle Amministrazioni Contraenti/Unità Approvvigionanti;
 - g) quant'altro venga indicato dalla Consip e concordato in sede di stipula dell'Accordo Quadro con il Fornitore.
- Il Fornitore si obbliga a garantire la gestione on - line delle Richieste di Approvvigionamento, mediante sito internet, entro due mesi dalla stipula dell'Accordo Quadro medesimo.

2.4.3. Contenuto della Richiesta di approvvigionamento

La Richiesta di Approvvigionamento deve riportare il riferimento sia all'Ordine diretto d'acquisto (es. numero di protocollo - data del protocollo - numero progressivo dell'ordine diretto d'acquisto assegnato dal sistema) che all'Unità Approvvigionante (Direzione/Dipartimento/altro – eventuale codice per l'Unità Ordinante o sottocodice per ciascuna Unità approvvigionante) indicata nell'Ordine diretto d'acquisto medesimo. Inoltre in tale Richiesta di Approvvigionamento devono essere indicati, tra l'altro:

- a) i riferimenti del soggetto delegato all'emissione della Richiesta di Approvvigionamento (Unità Approvvigionante);
- b) l'Ordine diretto d'acquisto a cui tale Richiesta di Approvvigionamento fa riferimento;
- c) il quantitativo di buoni pasto da caricare/consegnare
- d) il dettaglio della fornitura delle card nominative/buoni nominativi;
- e) il dettaglio della fornitura delle card non nominative (cd. card ospiti)/buoni non nominativi;
- f) i riferimenti per la consegna delle card;
- g) le modalità di confezionamento delle card/dei buoni.

In caso di ordini di buoni pasto elettronici, la prima Richiesta di Approvvigionamento, a discrezione dell'Amministrazione, può riguardare esclusivamente i riferimenti per la consegna delle card, rimandando alle successive Richieste di Approvvigionamento il dettaglio per la ricarica delle card.

2.4.4. Ricezione e verifica della validità della Richiesta di Approvvigionamento

Appena ricevuta la Richiesta di Approvvigionamento, il Fornitore dovrà verificare che:

1. la Richiesta di Approvvigionamento sia compilata correttamente in ogni sua parte;



2. la Richiesta di approvvigionamento provenga da una Unità Approvvigionante presente nell'Ordine diretto d'acquisto a cui la Richiesta di Approvvigionamento si riferisce;
3. l'importo indicato nella Richiesta di Approvvigionamento non ecceda l'importo previsto nell'Ordine diretto d'acquisto, eventualmente esteso;
4. l'Amministrazione Contraente o l'Unità Approvvigionante abbiano inviato l'Addendum all'Ordine diretto d'acquisto compilato correttamente ed in ogni sua parte.

2.4.5. Accettazione/Rifiuto della Richiesta di

Approvvigionamento

- (a) Qualora la Richiesta di Approvvigionamento non sia redatta in conformità alle prescrizioni del presente Capitolato, la stessa non avrà validità ed il Fornitore non dovrà darvi esecuzione. Quest'ultimo, tuttavia, dovrà, entro due (2) giorni lavorativi dalla ricezione della Richiesta di Approvvigionamento stessa, darne tempestiva comunicazione utilizzando lo stesso mezzo con il quale è stata ricevuta la Richiesta di Approvvigionamento all'Unità Ordinante o Approvvigionante, al fine di consentire alle stesse l'emissione di una nuova Richiesta di Approvvigionamento, secondo le indicazioni sopra riportate.
- (b) Qualora la Richiesta di Approvvigionamento sia redatta in conformità alle prescrizioni del presente Capitolato, la stessa sarà valida e il Fornitore dovrà, entro due (2) giorni lavorativi dalla ricezione della Richiesta di Approvvigionamento stessa, formalizzare (utilizzando lo stesso mezzo con il quale è stata ricevuta la Richiesta di Approvvigionamento) l'accettazione della Richiesta di Approvvigionamento mediante l'invio della comunicazione di riscontro all'Unità Ordinante o all'Unità Approvvigionante riportante il numero progressivo assegnato alla Richiesta di Approvvigionamento e la data di ricevimento della Richiesta di Approvvigionamento medesima.

2.5. Consegna e ricarica delle card (buoni pasto elettronici)

2.5.1. Consegna delle card

Il Fornitore provvederà a consegnare a ciascuna Unità Approvvigionante, nei luoghi indicati nella prima Richiesta di Approvvigionamento, le card che saranno attivate a seguito della prima ricarica, come meglio specificato al paragrafo successivo. Sarà cura dell'Unità Approvvigionante comunicare al Fornitore, in tempo utile, eventuali variazioni di destinazione.

La consegna delle card dovrà essere effettuata entro 30 (trenta) giorni lavorativi dalla ricezione della prima Richiesta di Approvvigionamento oppure entro il minore termine eventualmente offerto in gara, pena l'applicazione delle penali previste dal Capitolo 10:

All'atto della consegna delle card l'Amministrazione, verificata la rispondenza di quanto consegnato rispetto a quanto richiesto, provvederà tempestivamente a dare riscontro al Fornitore attraverso il medesimo strumento utilizzato per l'invio della Richiesta di Approvvigionamento. Il Fornitore dovrà, entro un giorno lavorativo dalla ricezione di tale riscontro, formalizzare (utilizzando lo stesso mezzo con il quale è stata ricevuta la predetta



comunicazione) l'avvenuta ricezione della comunicazione di riscontro da parte dell'Amministrazione (di seguito: *"Conferma di avvenuta ricezione della comunicazione di riscontro della consegna delle card"*). La ricezione da parte dell'Amministrazione di tale riscontro, nel caso della prima Richiesta di Approvvigionamento, farà decorrere i termini per la prima ricarica di cui al paragrafo successivo.

Nel caso in cui un'Amministrazione Contraente riscontri qualsivoglia manomissione del plico ricevuto ovvero un quantitativo di card inferiore a quello richiesto ovvero in tutti i casi in cui le informazioni presenti sulle card non rispettino quanto indicato nella Richiesta di Approvvigionamento medesima, dovrà comunicare tempestivamente tale evidenza al Fornitore attraverso il medesimo strumento utilizzato per l'invio della Richiesta di Approvvigionamento. In tale ipotesi il Fornitore sarà tenuto a inviare le nuove card entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della predetta comunicazione.

Resta inteso che il costo della prima emissione delle card (nominative e card ospiti) richieste dalle Amministrazioni s'intende ricompreso nel costo del servizio.

Sostituzione di card – card di nuova emissione

A fronte di eventuali richieste di sostituzione di card (in caso di deterioramento o malfunzionamento) o di richiesta di card di nuova emissione (in caso di furto o smarrimento oppure in caso di nuovi utenti del servizio), il Fornitore provvederà a consegnare le card di successiva emissione a ciascuna Unità Approvvigionante entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta medesima.

Resta inteso che l'emissione della prima card è ricompresa nel costo del servizio e pertanto senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione. E' ricompresa nel costo del servizio anche la riemissione, su base annua, delle card fino ad un massimo del 5% di card sul numero totale di utenti del servizio (es. su 100 dipendenti utilizzatori, l'Amministrazione, ogni anno, potrà richiedere gratuitamente fino a n.5 card). Per ogni richiesta successiva di riemissione sarà riconosciuto al Fornitore un costo di 7,00 (sette) euro per singola card, comprensivo di tutti i costi connessi all'emissione ed alla consegna all'Amministrazione della nuova card (es. assistenza blocco card, predisposizione flusso e layout della card, produzione fisica della card, imbustamento e spedizione). Resta inteso che nel caso di richiesta di card per nuovi dipendenti utilizzatori nessun costo sarà dovuto dall'Amministrazione e queste card non saranno computate nel calcolo dei limiti di cui al punto precedente. Resta altresì inteso che nel caso di malfunzionamento della card per colpa del Fornitore nessun costo aggiuntivo potrà essere richiesto all'Amministrazione e queste card non saranno computate nel calcolo dei limiti di cui al punto precedente.

Inoltre, nel caso di sostituzione, sarà onere del Fornitore provvedere ad inibire l'utilizzo della tessera sostituita, contestualmente alla consegna del duplicato.

Furto o smarrimento della card

Nel caso di furto o smarrimento della card sarà onere dell'Amministrazione/del dipendente comunicare tempestivamente al Fornitore tale circostanza ed il Fornitore provvederà a bloccare la card in tempo reale, impedendone immediatamente ogni utilizzo. Il Fornitore dovrà rendere disponibile una o più modalità 24/7 per



consentire all'Amministrazione/al dipendente di effettuare tale operazione. Il Fornitore deve informare tempestivamente l'Amministrazione di tale situazione, in modo da consentire a quest'ultima di richiedere la sostituzione della card bloccata, con una card di nuova emissione, sulla quale verranno caricati i buoni non utilizzati.

2.5.2. Ricarica delle card

Il Fornitore provvederà a ricaricare ciascuna card del relativo numero di Buoni pasto del Valore nominale indicato nella Richiesta di Approvvigionamento.

La ricarica delle card, dovrà essere effettuata entro i seguenti termini, pena l'applicazione delle penali previste dal Capitolo 10:

- a) in caso di prima Richiesta di Approvvigionamento, entro tre (3) giorni lavorativi dalla ricezione da parte dell'Amministrazione della "*Conferma di avvenuta ricezione della comunicazione di riscontro della consegna delle card*" inviata dal Fornitore;
- b) nel caso di Richieste di Approvvigionamento successive alla prima, entro tre (3) giorni lavorativi dalla ricezione della Richiesta di Approvvigionamento;
- c) nel caso di Richieste di Approvvigionamento riferite a Buoni pasto resi, entro trenta (30) giorni lavorativi dalla ricezione dei Buoni pasto resi.

Ove nella prima Richieste di Approvvigionamento l'Amministrazione intenda richiedere esclusivamente la consegna delle card, rimandando alle successive Richieste di Approvvigionamento il dettaglio per la ricarica delle stesse, in tal caso, i termini per la ricarica delle card corrisponderanno a quelli indicati alla predetta lettera b).

Il Fornitore dovrà tempestivamente comunicare all'Unità Ordinante o all'Unità Approvvigionante l'avvenuta ricarica delle card.

2.6. Consegna dei buoni pasto (buoni pasto cartacei)

Il Fornitore provvederà a consegnare a ciascuna Unità Approvvigionante il numero di Buoni pasto del Valore nominale indicato nella Richiesta di Approvvigionamento. La consegna dei Buoni pasto sarà effettuata nei luoghi indicati nella Richiesta di Approvvigionamento stessa. Sarà cura dell'Unità Approvvigionante comunicare al Fornitore, in tempo utile, eventuali variazioni di destinazione.

La consegna dovrà essere effettuata entro i seguenti termini, pena l'applicazione delle penali previste dal Capitolo 10:

- in caso di prima Richiesta di Approvvigionamento, entro venti (20) giorni lavorativi dalla ricezione della Richiesta medesima,
- nel caso di Richieste di Approvvigionamento successive alla prima, entro dieci (10) giorni lavorativi dalla ricezione della Richiesta stessa,
- nel caso di Richieste di Approvvigionamento riferite a Buoni pasto resi, entro trenta (30) giorni lavorativi dalla ricezione dei Buoni pasto resi. Detti Buoni pasto dovranno essere inviati con le modalità



descritte al successivo capitolo 4 “Caratteristiche dei Buoni pasto”.

All’atto della consegna, nel caso in cui un’Amministrazione Contraente riscontri qualsivoglia manomissione del plico ricevuto ovvero un quantitativo dei Buoni pasto inferiore a quello richiesto, dovrà comunicare tempestivamente tale evidenza al Fornitore.

3. Caratteristiche dei Buoni pasto e delle card

3.1. Caratteristiche dei buoni pasto

I Buoni pasto possono avere qualsiasi valore nominale secondo quanto richiesto dalle Amministrazioni Contraenti. I buoni pasto potranno essere, a seconda della scelta effettuata dall’Amministrazione Contraente, nominativi o non nominativi (cd. card ospiti; buoni non nominativi). Essi dovranno possedere, ai sensi del comma 4 dell’art. 4 del Decreto 7 giugno 2017, n.122 del Mise (Ministero dello Sviluppo Economico) caratteristiche tali da renderne difficile la falsificazione e garantire la tracciabilità del Buono pasto stesso.

Oltre a quanto specificato nei commi 2 e 3 del predetto Decreto, i buoni/le card dovranno riportare o essere associate elettronicamente le seguenti indicazioni:

- a) l’indicazione del termine (non inferiore a sei mesi dalla scadenza per la spendibilità del Buono pasto, ai sensi della lettera e) dell’art. 5 del predetto Decreto) entro il quale l’esercente potrà validamente richiedere alla società di emissione il pagamento delle prestazioni effettuate;
- b) la Commissione / Sconto incondizionato (rif. 1.1. Definizioni, punto 4) che il Fornitore riconoscerà all’Esercente, secondo quanto eventualmente offerto in sede di gara; i termini massimi di pagamento agli Esercenti (rif. 1.1. Definizioni, punto 23), non superiori a quelli offerti in sede di gara;
- c) la numerazione progressiva non ripetibile. In particolare la code-line (comprendente anche codici di controllo specifici da comunicare agli esercenti), dovrà permettere agli Esercenti attraverso specifici dispositivi di lettura la corretta lettura dei Buoni pasto Consip con riferimento agli elementi specifici dell’appalto (Valore nominale, scadenza, Commissione e termini di pagamento), facilitando l’esercente nella corretta fatturazione dei Buoni pasto Consip.

Caratteristiche dei buoni pasto cartacei

Il Fornitore aggiudicatario dovrà, per tutta la durata dell’Accordo quadro e dei singoli Contratti di fornitura, utilizzare, per la produzione dei Buoni pasto inerenti il presente appalto, carta conforme alle specifiche tecniche del CAM “Carta per copia e carta grafica” adottato con Decreto 4 aprile 2013 (G.U. n. 102 del 3 maggio 2013) e s.m.i..”.

Caratteristiche grafiche della card (Buoni pasto elettronici)

Le caratteristiche grafiche delle card saranno le medesime, all’interno di ciascun lotto, per tutte le Amministrazioni; quest’ultime potranno richiedere d’inserire sulla card esclusivamente le informazioni riportanti



i riferimenti dell'Amministrazione e del dipendente utilizzatore, selezionabili nell'Addendum all'Ordine diretto di acquisto.

Le caratteristiche grafiche della card (sia del "Fronte" che del "Retro"), comprensive del numero di righe e di caratteri saranno proposte dal Fornitore e saranno oggetto di approvazione da parte di Consip. Il layout di base deve essere in quadricromia e contenere il riferimento all'Accordo quadro Consip (**BP10**).

Specifiche tecniche delle card (Buoni pasto elettronici)

Le card multiservizio (servizi erogati dal Fornitore), conformi alla norma ISO/IEC 7816 – 1/2/3/4, devono essere a microprocessore, con identificativo della card/utilizzatore presente sul chip. Le card dovranno consentire di aggiungere ulteriori servizi anche successivamente all'emissione della card (senza dover ritirare le card). Resta inteso che il buono pasto dovrà avere una gestione separata (partizione) rispetto agli eventuali ulteriori servizi presenti sulla card. Le card dovranno essere dotate di banda magnetica ad alta coercitività e riportare l'identificativo dell'utilizzatore, per l'eventuale uso da parte dell'Amministrazione (rif. lettera c) del paragrafo 5.5), in linea con le eventuali specifiche indicate dall'Amministrazione (es. informazioni da riportare in traccia 1, 2 o 3).

3.2. Spendibilità, Sostituzione e Rimborso dei Buoni pasto scaduti

Spendibilità dei Buoni pasto - condizioni di utilizzo

- I buoni pasto non sono cedibili, né cumulabili oltre il limite di otto buoni, né commercializzabili o convertibili in denaro e sono utilizzabili solo dal titolare (cfr. la lettera d) dell'art. 4 del Decreto 7 giugno 2017, n.122 del Mise).
- Essi sono utilizzabili esclusivamente per l'intero Valore facciale, non danno diritto a resto in denaro ad alcun titolo e non danno diritto a ricevere beni e prestazioni diverse da quelle indicate nel presente Capitolato.
- I Buoni pasto comportano l'obbligo, da parte del titolare, di regolare in contanti l'eventuale differenza tra il valore nominale del Buono pasto ed il maggior costo della consumazione richiesta.
- Il valore facciale del Buono pasto è comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto prevista per le somministrazioni al pubblico di alimenti e bevande e le cessioni di prodotti alimentari pronti per il consumo.

Spendibilità dei Buoni pasto - termine temporale di utilizzo

Con riferimento al termine temporale di utilizzo e cioè alla scadenza per la spendibilità del Buono pasto da parte degli utenti, si precisa che:

- i Buoni pasto emessi fino al 31 agosto dovranno riportare, come termine di scadenza per la spendibilità, il 31 dicembre del medesimo anno di emissione;
- i Buoni pasto emessi a partire dal 1 settembre dovranno, invece, riportare come termine di scadenza per la spendibilità il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di emissione.



Buoni pasto scaduti: regole per la sostituzione/rimborso

A) Buoni pasto elettronici scaduti

Il Fornitore, successivamente alla scadenza dei buoni pasto e comunque entro e non oltre il **31 gennaio**, dovrà rendere disponibile per l'Amministrazione l'elenco dei buoni pasto scaduti (nel caso di buoni pasto nominativi tale elenco deve riportare il dettaglio dei buoni pasto scaduti per ciascun nominativo).

1. **Modalità standard:** Il Fornitore, entro e non oltre il 31 gennaio successivo alla scadenza dei buoni, dovrà mettere a disposizione dell'Amministrazione una modalità automatizzata per chiedere la sostituzione di tali buoni scaduti con buoni pasto di nuova emissione [cfr. punto *ii*) seguente], consentendo altresì all'Amministrazione la possibilità di dare diverse disposizioni in merito. In alternativa alla sostituzione dei buoni pasto scaduti è sempre possibile per l'Amministrazione richiedere, sempre in modalità automatizzata, il rimborso tramite bonifico bancario oppure portare a compensazione tale importo sulle fatture successive [cfr. punto *i*) seguente].

Quanto sopra disciplinato potrà essere richiesto dall'Amministrazione entro e non oltre il **31 marzo** immediatamente successivo alla data di scadenza del Buono pasto (es. nel caso di un Buono pasto con scadenza per la spendibilità al 31/12/2022, tale termine coincide con il 31/03/2023).

Nel caso in cui al 31 marzo risultino buoni pasto scaduti per i quali l'Amministrazione non ha effettuato nessuna richiesta, il Fornitore dovrà comunque, **entro e non oltre il 15 maggio** successivo alla scadenza riportata sui buoni, emettere una nota di credito per la restituzione del controvalore di detti buoni scaduti [cfr. punto *i*) seguente]. Resta inteso che in questo caso il controvalore restituito all'Amministrazione non erode l'importo complessivo indicato nell'ordinativo.

Con riferimento ai buoni pasto relativi all'ultima Richiesta di approvvigionamento (RdA), intendendosi per tale l'ultima RdA emessa nell'ambito di durata dell'ordinativo di fornitura, il Fornitore dovrà, entro e non oltre il 31 marzo successivo alla scadenza riportata sui buoni, emettere una nota di credito per la restituzione del controvalore di detti buoni scaduti [cfr. punto *i*) seguente].

2. **Modalità alternativa:** Nel caso in cui l'Amministrazione nell'Addendum all'ordine diretto d'acquisto abbia espresso la volontà di avvalersi dell'automatica sostituzione dei buoni pasto scaduti, intendendosi per tale anche l'emissione della Richiesta di Approvvigionamento, di pari quantitativo e valore dei Buoni pasto scaduti, il Fornitore dovrà, entro e non oltre il **30 aprile** successivo alla scadenza dei buoni, procedere all'emissione della nota di credito in favore dell'Amministrazione e successivamente alla sostituzione automatica dei buoni pasto scaduti con buoni pasto elettronici di nuova emissione, senza alcuna azione da parte dell'Amministrazione.

Si precisa che entro e non oltre il **31 marzo** successivo alla data di scadenza del Buono l'Amministrazione potrà modificare la scelta precedentemente effettuata sull'Addendum all'ordine



diretto d'acquisto oppure dare specifiche indicazioni al Fornitore in merito al dettaglio della Richiesta di Approvvigionamento, di pari quantitativo e valore dei Buoni pasto scaduti, emessa dal Fornitore in nome e per conto dell'Amministrazione.

Si rappresenta che con riferimento ai buoni pasto relativi all'ultima Richiesta di approvvigionamento (RdA), il Fornitore dovrà entro e non oltre il 31 marzo successivo alla scadenza riportata sui buoni, emettere una nota di credito per la restituzione del controvalore di detti buoni scaduti [cfr. punto i) seguente].

B) Buoni pasto cartacei scaduti

I Buoni pasto cartacei scaduti potranno essere restituiti dall'Amministrazione Contraente al Fornitore, entro e non oltre il **31 marzo** (farà fede la data di ricezione del Fornitore) immediatamente successivo alla data di scadenza riportata sul Buono pasto (es. nel caso di un Buono pasto con scadenza per la spendibilità al 31/12/2022, questo potrà essere restituito al Fornitore entro e non oltre il 31/03/2023). Si precisa pertanto, che le Unità Approvvigionanti dovranno collezionare i buoni scaduti ed inviarli al Fornitore seguendo le specifiche indicazioni date da ciascun Fornitore. I buoni pasto scaduti dovranno pervenire al Fornitore entro e non oltre il 31 marzo immediatamente successivo alla data di scadenza riportata sul Buono pasto.

Si precisa che:

- il Fornitore nel corso del mese di **ottobre** dovrà dare, a tutte le Amministrazioni, adeguata pubblicità dell'approssimarsi del termine per la sostituzione/restituzione dei buoni pasto scaduti;
- il Fornitore nel corso del mese di **febbraio** dovrà altresì ricordare a tutte le Amministrazioni la data del 31 marzo come termine ultimo per la sostituzione/restituzione dei buoni pasto scaduti;
- in caso di sostituzione/restituzione di Buoni pasto scaduti da parte di un'Amministrazione Contraente, il Fornitore dovrà emettere, entro **30 giorni** dalla "ricezione" di suddetti Buoni pasto scaduti, una nota di credito in favore dell'Amministrazione medesima.

Le Amministrazioni contraenti potranno:

i. non richiedere la sostituzione dei Buoni pasto scaduti

In questo caso, qualora siano previste ulteriori fatture da saldare, l'Amministrazione Contraente porterà a discharge tale nota di credito sul pagamento relativo alla prima fattura utile.

Qualora, invece, non siano previste ulteriori fatture da saldare il Fornitore effettuerà il rimborso relativo alla nota di credito, tramite bonifico bancario sul conto corrente che l'Amministrazione Contraente comunicherà al Fornitore;

ii. richiedere la sostituzione dei Buoni pasto scaduti con Buoni pasto di nuova emissione

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del DLgs. 50/2016 e s.m.i., per l'appalto del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto per le P.A. – ed. 10 – ID 2445

Capitolato Tecnico

27 di 63



In tal caso l'Amministrazione dovrà emettere una Richiesta di Approvvigionamento, di pari quantitativo e valore dei Buoni pasto scaduti, riportante l'indicazione che si tratta di sostituzione di Buoni pasto resi. Tale Richiesta di pari quantitativo e valore dovrà essere inviata al Fornitore unitamente ai Buoni pasto "da rendere".

4. Caratteristiche della rete di Esercizi convenzionati

Il Fornitore dovrà mettere a disposizione degli utenti del servizio una rete di Esercizi, presso i quali dovrà essere garantita, fino al valore nominale del Buono pasto (cd. Buono pasto libero o a valore), la somministrazione di alimenti e bevande e le cessioni di prodotti alimentari pronti per il consumo.

Gli Esercizi dovranno essere convenzionati nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 5 del Decreto 7 giugno 2017, n.122 (Regolamento recante disposizioni in materia di servizi sostitutivi di mensa, in attuazione dell'articolo 144, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50) e delle prescrizioni del presente Capitolato.

Ai sensi dell'art. 3, del predetto Decreto, il servizio sostitutivo di mensa reso a mezzo dei Buoni pasto è erogato, ferma la necessità del rispetto dei requisiti igienico sanitari prescritti dalla normativa vigente, nel caso di preparazione o manipolazione dei prodotti di gastronomia all'interno dell'esercizio, dagli esercizi che svolgono le seguenti attività:

- a) le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dagli esercizi di somministrazione di cui alle lettere a), b), f) e g) dell'art. 3 del Decreto 7 giugno 2017, n.122.;
- b) le cessioni di prodotti di gastronomia pronti per il consumo, effettuate, dagli esercizi di cui alle lettere c) d), e) e h) dell'art. 3 del Decreto 7 giugno 2017, n.122.

Si precisa che:

1. con riferimento al punto b) precedente, sono esclusi gli Esercizi di vendita rientranti nelle forme speciali di vendita al dettaglio di cui all'art. 4 comma 1 lett. h, punti 2,3,4 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114;
2. gli Esercizi convenzionati dovranno avere caratteristiche tali da garantire un'adeguata ricettività;
3. gli Esercizi convenzionati dovranno esporre la vetrofania (adesivo recante l'indicazione di accettazione del Buono pasto presso l'Esercizio).

4.1. Numerosità esercizi

4.1.1. Numero di Esercizi convenzionati nel Lotto

Il Fornitore aggiudicatario, entro **20** giorni lavorativi dall'attivazione dell'Accordo quadro, dovrà consegnare un elenco ("Tabella A – Elenco degli esercizi convenzionati nel Lotto" - Allegato 1 al presente Capitolato), per ciascuno Lotto/quota di cui è divenuto aggiudicatario, contenente almeno il numero di Esercizi indicati nella seguente tabella:

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del DLgs. 50/2016 e s.m.i., per l'appalto del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto per le P.A. – ed. 10 – ID 2445

Capitolato Tecnico

28 di 63



Lotto	Regioni	Esercizi
1	Lombardia Quota 1	468
	Lombardia Quota 2	312
2	Piemonte - Valle d'Aosta	455
3	Veneto Friuli- Venezia Giulia - Trentino-Alto Adige	585
4	Liguria - Sardegna	358
5	Toscana	507
6	Emilia-Romagna	585
7	Lazio Quota 1	520
	Lazio Quota 2	455
	Lazio Quota 3	325
8	Marche Umbria Abruzzo Molise	260
9	Campania Quota 1	507
	Campania Quota 2	338
10	Puglia Basilicata	247
11	Calabria	163
12	Sicilia	397

Si precisa che per i lotti non richiamati in tabella (lotti accessori 13,14 e 15) non sono previsti esercizi da garantire entro 20 gg. dall'attivazione dell'Accordo Quadro.

Il Fornitore, nella fase di convenzionamento dei predetti Esercizi, dovrà rispettare i seguenti vincoli:

- relativamente a tutti i lotti, negli esercizi convenzionati deve essere garantita la spendibilità sia di buoni pasto cartacei che buoni pasto elettronici;
- relativamente a tutti i lotti, gli Esercizi da convenzionare dovranno essere ubicati in Comuni che abbiano una popolazione superiore ai 5.000 (cinquemila) abitanti, come risultanti dai dati ISTAT; l'elenco dei Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti sarà pubblicato sul sito www.acquistinretepa.it;
- relativamente ai lotti 2, 3, 4, 8 e 10, il numero degli Esercizi da convenzionare dovrà assicurare la presenza di almeno 5 (cinque) esercizi per ciascuna regione di cui è composto il lotto.

Tali vincoli devono essere rispettati esclusivamente alla prima presentazione a Consip, nei termini rappresentati al primo capoverso del presente paragrafo, dell'elenco di cui alla "Tabella A – Elenco degli esercizi convenzionati nel Lotto" (Allegato 1 al presente Capitolato).

Successivamente alla prima consegna dell'Elenco di cui alla Tabella A, tali vincoli non dovranno più essere rispettati e pertanto la distribuzione degli Esercizi potrà variare in funzione delle Amministrazioni aderenti ovvero delle Sedi di utilizzo, fermo restando il numero complessivo di Esercizi minimi per Lotto/quota. Resta inteso che il numero complessivo di Esercizi convenzionati potrà variare solo in aumento e non potrà essere più ridotto (cfr. *paragrafo 4.1.4 "Integrazione e sostituzione degli esercizi"* al punto b).

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del DLgs. 50/2016 e s.m.i., per l'appalto del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto per le P.A. – ed. 10 – ID 2445

Capitolato Tecnico



Entro il termine sopra indicato (20 giorni lavorativi dall'attivazione dell'Accordo Quadro) il Fornitore aggiudicatario dovrà trasmettere alla Consip un elenco riportante almeno le informazioni previste nel facsimile "Tabella A – Elenco degli esercizi convenzionati nel Lotto" (Allegato 1 al presente Capitolato), nonché la prova del convenzionamento di ciascun Esercizio presente nell'Elenco, attraverso la presentazione di uno specifico Addendum al contratto riportante le condizioni previste a valere sull'Accordo quadro Consip, così come meglio descritto al paragrafo 8.1.

Successivamente la Consip verificherà, eventualmente avvalendosi di Organismi di Ispezione accreditati secondo la norma EN ISO/IEC 17020 in corso di validità, l'adempimento da parte del Fornitore aggiudicatario degli obblighi di convenzionamento in relazione al numero di Esercizi di cui alla Tabella precedente, per il Lotto /quota di riferimento, secondo le modalità previste al successivo paragrafo 8.1.

Successivamente, il Fornitore sarà tenuto ad inviare l'elenco relativo agli Esercizi convenzionati nel Lotto, redatto secondo quanto indicato nel facsimile "Tabella A – Elenco degli esercizi convenzionati nel Lotto" (Allegato 1 al presente Capitolato), anche alle Unità Approvvigionanti che ne facciano richiesta.

4.1.2. Numero di Esercizi convenzionati per Sede di utilizzo

Il Fornitore, indipendentemente dal numero di Esercizi convenzionati nel Lotto aggiudicato, dovrà garantire e l'Amministrazione Contraente potrà verificare, per tutta la durata contrattuale e per ogni Sede di utilizzo:

- a. la presenza di almeno 1 Esercizio convenzionato ogni 30 soggetti aventi diritto al pasto - oppure il miglior rapporto eventualmente offerto in gara - (garantendo comunque un numero minimo di 3 Esercizi per Sede di utilizzo), entro la distanza di 1 Km dalla medesima Sede di utilizzo (salvo casi di oggettiva e documentata impossibilità), calcolato come tragitto più breve percorribile a piedi dalla Sede di utilizzo indicata dall'Unità Approvvigionante della Amministrazione Contraente. Il numero di soggetti aventi diritto al pasto, per Sede di utilizzo, da prendere come riferimento per il calcolo degli Esercizi da convenzionare sarà quello indicato nell'Addendum all'Ordine diretto d'acquisto;
- b. presso detti Esercizi dovrà essere assicurata la spendibilità dei Buoni pasto oggetto di codesto appalto. Gli Esercizi convenzionati di cui alla precedente lett. a) e alla successiva lett. e) dovranno essere comunicati a ciascuna Unità Approvvigionante attraverso un elenco riportante almeno le informazioni previste nel facsimile "Tabella B – Elenco degli esercizi per Unità Approvvigionante e sede di Utilizzo dell'Unità Approvvigionante" (Allegato 1 al presente Capitolato). **Tale elenco dovrà essere trasmesso - entro e non oltre 20 giorni lavorativi in caso di buoni pasto cartacei e 30 giorni lavorativi in caso di buoni pasto elettronici - dalla ricezione della prima Richiesta di Approvvigionamento emessa da ciascuna Unità Approvvigionante. In caso di buoni pasto elettronici il termine di consegna del suddetto elenco andrà a coincidere con il minor termine eventualmente offerto in gara per la consegna delle card;**



- c. solo nel caso in cui vi siano aggiornamenti, l'elenco di cui al facsimile "Tabella B – Elenco degli esercizi per Unità Approvvigionante e sede di Utilizzo dell'Unità Approvvigionante" (Allegato 1 al presente Capitolato) dovrà essere trasmesso dal Fornitore alle Unità Approvvigionanti ogni 4 mesi. In ogni caso, il Fornitore è tenuto a dare comunicazione immediata all'Unità Approvvigionante delle singole variazioni intervenute rispetto all'ultima versione dell'elenco in possesso della stessa Unità Approvvigionante. Infine, tale elenco dovrà essere trasmesso dal Fornitore alle Unità Approvvigionanti che ne facciano richiesta, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla richiesta medesima.
- d. la presenza di Esercizi abilitati alla cessione e vendita di prodotti di gastronomia pronti per il consumo (cfr. lettera b, del paragrafo 4), di almeno il 25% rispetto al numero di Esercizi riportati nell'elenco di cui al facsimile "Tabella B – Elenco degli esercizi per Unità Approvvigionante e sede di Utilizzo dell'Unità Approvvigionante", fatto salvo casi di oggettiva e documentata impossibilità.
- e. solo nel caso in cui lo abbia offerto in gara (cfr. Progetti a valore aggiunto per gli utilizzatori del BP – criterio sub A), la presenza di Esercizi oltre 1 km dalla sede di utilizzo (in aggiunta agli esercizi di cui alla precedente lettera a), nei termini indicati nel predetto Progetto.

4.1.3. Numero di Esercizi convenzionati fuori lotto

Il Fornitore, indipendentemente dal numero di Esercizi convenzionati, di cui agli elenchi precedenti, su richiesta delle Amministrazioni Contraenti e/o delle Unità Approvvigionanti, nel caso in cui alcuni dipendenti (minimo cinque) per ragioni di servizio dovessero provvisoriamente (almeno 30 giorni) svolgere la propria attività presso una sede ubicata in una regione al di fuori del lotto (di seguito sede di servizio) dovrà:

- a. garantire, per il periodo di tempo indicato dall'Amministrazione Contraente, la presenza di almeno 1 Esercizio convenzionato ogni 30 soggetti aventi diritto al pasto (garantendo comunque un numero minimo di 2 Esercizi per sede di servizio), entro la distanza di 1 Km dalla sede di servizio (salvo casi di oggettiva e documentata impossibilità), calcolato come tragitto più breve percorribile a piedi dalla sede di servizio indicata dall'Unità Approvvigionante;
- b. assicurare presso detti Esercizi convenzionati la spendibilità dei Buoni pasto, esclusivamente cartacei, oggetto di codesto appalto. I suddetti Esercizi convenzionati dovranno essere comunicati all'Unità Approvvigionante che ne abbia fatto richiesta attraverso un elenco riportante almeno le informazioni previste nel facsimile "Tabella C – Elenco degli esercizi convenzionati fuori lotto per Unità Approvvigionante" (Allegato 1 al presente Capitolato). Tale elenco dovrà essere trasmesso entro e non oltre 20 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta emessa dall'Unità Approvvigionante interessata, attraverso l'apposito modulo di cui all'All. 4 al presente Capitolato – "Modulo di richiesta esercizi convenzionati fuori lotto".

4.1.4. Integrazione e sostituzione degli Esercizi



- a)** Il Fornitore, indipendentemente dal numero di Esercizi convenzionati, di cui agli elenchi precedenti, dovrà garantire - su richiesta motivata delle Amministrazioni Contraenti e/o delle Unità Approvvigionanti (che dovrà essere effettuata utilizzando il modulo di cui all' All. 2 al presente Capitolato – *“Modulo di richiesta di integrazione del numero di esercizi convenzionati”*) - un maggior numero di Esercizi in aggiunta a quanto previsto al precedente paragrafo 4.1.2 (salvo casi di oggettiva e documentata impossibilità). Il convenzionamento degli Esercizi aggiuntivi andrà effettuato entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta scritta. Gli Esercizi aggiuntivi andranno ad integrare il numero di Esercizi riportati nei relativi elenchi. L'Amministrazione potrà eventualmente indicare nel suddetto Modulo le proprie preferenze (riferimenti dell'esercizio desiderato o la preferenza in termini di tipologia di esercizi: gastronomia, bar, tavola calda, ecc.) che non saranno vincolanti per il Fornitore, il quale sarà però tenuto, nei termini sopra indicati, a verificarne la convenzionabilità, dandone adeguata comunicazione all'Amministrazione.
- b)** Il numero totale degli Esercizi convenzionati risultante dall'ultima versione degli elenchi di cui ai punti precedenti (eventualmente integrata secondo le modalità descritte) inviata alla Consip e/o alle Unità Approvvigionanti non può essere ridotto per tutta la durata dell'Accordo quadro e dei Contratti di fornitura (stipulati a seguito degli AS).
- c)** Nel caso in cui si dovessero verificare dei casi di disdetta del convenzionamento di uno o più Esercizi convenzionati, il Fornitore dovrà sostituire tali Esercizi, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla disdetta, con altri Esercizi ubicati nelle immediate vicinanze.
- d)** L'elenco di cui al facsimile *“Tabella A – Elenco degli Esercizi convenzionati nel Lotto”* (Allegato 1 al presente Capitolato) sarà costituito dagli Esercizi che il Fornitore avrà convenzionato, sia per buoni pasto cartacei che per buoni pasto elettronici, in adempimento agli obblighi assunti in sede di gara, da eventuali successivi Esercizi convenzionati, nonché sarà integrato di volta in volta dagli Esercizi di cui al facsimile *“Tabella B – Elenco degli esercizi per Unità Approvvigionante e sede di Utilizzo dell' Unità Approvvigionante”* (Allegato 1 al presente Capitolato).
- e)** Gli elenchi aggiornati relativi a tutti i Lotti, così come da facsimile *“Tabella A – Elenco degli Esercizi convenzionati nel Lotto”* (Allegato 1 al presente Capitolato) integrato come indicato alla lettera precedente, dovranno essere inviati alla Consip e per estratto, limitatamente alla tipologia di buoni richiesti (cartacei o elettronici), alle Unità Approvvigionanti che ne facciano richiesta (entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta). Esclusivamente su richiesta della Consip il Fornitore dovrà inviare (entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta) gli Elenchi come da facsimile *“Tabella C – Elenco degli esercizi convenzionati fuori lotto per Unità Approvvigionante”* (Allegato 1 al presente Capitolato).

5. Ulteriori obblighi del Fornitore

5.1. Obblighi relativi alla rete degli Esercizi convenzionati

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del DLgs. 50/2016 e s.m.i., per l'appalto del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto per le P.A. – ed. 10 – ID 2445

Capitolato Tecnico

32 di 63



- a) Il Fornitore aggiudicatario dovrà convenzionare, nei termini di cui al presente Capitolato, gli Esercizi che saranno autorizzati al ritiro dei Buoni pasto relativi al presente appalto, attraverso la firma di un contratto di convenzionamento e del relativo Addendum contrattuale Consip (cfr. Allegato 5 al presente Capitolato). Quindi, per ritirare Buoni pasto relativi a codesto appalto e per esigerne il rimborso, un Esercizio deve aver firmato un contratto di convenzionamento ed il relativo Addendum, di cui sopra, che autorizza al ritiro definendo le condizioni contrattuali generali e specifiche.
- b) Tutti gli Esercizi autorizzati al ritiro dei Buoni pasto (cfr. 5.1 lett. a), relativi al presente appalto, dovranno essere inseriti, dal Fornitore aggiudicatario, nell'Elenco degli Esercizi convenzionati, di cui al presente Capitolato.
- c) Qualora i Buoni pasto oggetto del presente appalto venissero spesi occasionalmente presso Esercizi non rientranti negli elenchi degli Esercizi convenzionati, per i suddetti Buoni pasto si applicheranno le medesime condizioni offerte in sede di gara (Commissione e termini di pagamento), indipendentemente dalla presenza del contratto di convenzionamento. Qualora tali Esercizi fossero utilizzati abitualmente dagli utilizzatori finali, anche in assenza di richiesta scritta da parte dell'Amministrazione, essi dovranno essere inseriti negli elenchi degli Esercizi convenzionati, previa stipula di apposito contratto di convenzionamento e del relativo Addendum oppure dovranno essere inibiti al ritiro di detti Buoni pasto.
- d) Nel caso il Fornitore, successivamente all'aggiudicazione, stipuli ai fini del presente appalto appositi contratti di convenzionamento con ulteriori Esercizi rispetto a quelli indicati negli elenchi presentati a Consip, dovrà applicare anche a detti esercenti le medesime condizioni contrattuali.
- e) Il Fornitore s'impegna altresì ad esibire alla Consip, a fronte di una sua eventuale richiesta, il contratto di convenzionamento e/o l'Addendum al contratto di convenzionamento, relativo a ciascuno degli Esercizi riportati negli Elenchi descritti in precedenza entro due giorni lavorativi dalla richiesta.
- f) Il Fornitore s'impegna a prevedere per gli esercizi convenzionati per il presente appalto la possibilità per entrambe le parti (esercente ed emittitore), di recedere dal Contratto di convenzionamento, con riferimento al ritiro dei buoni pasto Consip edizione 10 (BP10), in qualsiasi momento e senza giusta causa con preavviso di 30 gg da comunicarsi tramite raccomandata a/r o PEC. Inoltre il Fornitore s'impegna a prevedere in favore dell'esercente, in relazione all'edizione 10 della gara Consip, una clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c. nel caso in cui si verificassero due mancati pagamenti consecutivi da parte dell'Emittitore.
- g) Il Fornitore aggiudicatario, entro 20 giorni lavorativi dall'attivazione dell'Accordo quadro, dovrà consegnare a Consip una Dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 47 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, con la quale il legale rappresentante attesti l'avvenuto invio della Comunicazione a tutti i titolari degli Esercizi convenzionati in adempimento degli impegni assunti in sede di Offerta tecnica, nonché



la modalità con la quale è stata inviata. Alla predetta dichiarazione dovrà altresì essere allegata la copia della Comunicazione che dovrà riportare, tra gli altri:

1. la tipologia di card/buono pasto che sarà utilizzata nell'Esercizio convenzionato;
2. le regole di ritiro dei Buoni pasto da parte dell'Esercente (a fronte della consumazione del pasto da parte dell'utilizzatore) con specifico riferimento alle verifiche di validità dei Buoni pasto ai fini dell'accettazione quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - autorizzazione al ritiro dei Buoni pasto: presenza di un contratto di convenzionamento e del relativo Addendum specifico per codesto appalto (cfr. lett. a precedente);
 - verifica di validità della card e dei relativi Buoni pasto (es. black list, data di scadenza per la spendibilità del Buono pasto da parte degli utenti);
3. le regole di validazione dei Buoni pasto ai fini della fatturazione all'Emittitore, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: le attività amministrative successive al ritiro dei Buoni pasto dagli utenti e fino all'emissione della fattura (es. lettura, contabilizzazione, emissione della distinta e della relativa fattura); la ricezione della fattura da parte dell'Emittitore in data certa (tracciabile ai fini del calcolo dei tempi di pagamento);
4. le regole di fatturazione, richiedendo in particolare che in fattura venga preferibilmente specificato che si tratta di Buoni pasto Consip ed.10, oltre all'evidenza della commissione applicata offerta in sede di gara;
5. le regole di rimborso dei Buoni pasto all'Esercente, evidenziando in particolare la Commissione applicata, i termini di pagamento, il calendario di pagamento relativo alle fatture emesse dagli Esercenti stessi. Si precisa che il Calendario dei pagamenti dovrà essere allegato alla predetta Comunicazione;
6. le regole per recedere dal contratto di convenzionamento. In particolare, il Fornitore evidenzierà le modalità con le quali l'Esercente potrà comunicare una eventuale disdetta del convenzionamento, così da permettere al Fornitore medesimo di aggiornare l'Elenco degli Esercizi autorizzati al ritiro [cfr. lettera f) precedente].
7. Il numero verde di call center dedicato agli esercenti (cfr. 5.4 lett. a) e il servizio di "tracciabilità on line dello stato dei pagamenti" dedicato agli Esercenti (cfr. 5.4 lett. b).

Resta inteso che la predetta Comunicazione dovrà essere inviata dal Fornitore a tutti gli esercizi che successivamente saranno autorizzati al ritiro dei Buoni pasto (cfr. 5.1 lett. a), relativi al presente appalto, e che quindi saranno inseriti, dal Fornitore aggiudicatario, nell'Elenco degli Esercizi convenzionati.

Si precisa che per i lotti accessori (lotti 13,14 e 15) non sussiste l'obbligo di inviare la Comunicazione agli esercenti e la conseguente Dichiarazione a Consip di cui al primo capoverso della presente lettera g). Resta, invece, valido l'impegno ad inviare la comunicazione a tutti gli esercizi che saranno di volta in volta convenzionati, così come riportato al precedente capoverso.



5.2. Obblighi relativi alla gestione delle fatture ed al pagamento agli Esercenti

- a) Il Fornitore aggiudicatario si obbliga a prevedere nel calendario dei pagamenti non meno di una data di consegna al mese o il numero di date eventualmente offerte in gara. A partire dalla predetta data, successiva alla consegna della fattura da parte degli Esercizi al Fornitore saranno calcolati i termini di pagamento agli esercenti di cui alla successiva lettera b). Nell'ipotesi in cui le data di consegna dovesse ricadere in un giorno non lavorativo, la data del calendario dovrà ricadere nel giorno lavorativo immediatamente successivo. Nel caso in cui il Fornitore abbia offerto in gara due o più date di consegna, nei mesi di gennaio e dicembre dovranno essere previste solo 2 (due) date di consegna intervallate da non meno di 7 giorni; nel mese di agosto dovranno essere previste solo 2 (due) date di consegna intervallate da non meno di 15 giorni.
- b) Il Fornitore aggiudicatario, in relazione ai Termini di pagamento agli Esercizi, si impegna ad effettuare, per tutta la durata dell'Accordo quadro e dei singoli Contratti di fornitura, il pagamento degli importi dovuti ai titolari degli Esercizi (cd. rimborsi), sia a quelli convenzionati in relazione al presente appalto che a quelli presso i quali verranno comunque spesi i Buoni pasto oggetto del presente appalto, entro e non oltre il termine di 30 giorni per gli Esercizi di cui alla lettera a) del capitolo 4 del Capitolato Tecnico ("Caratteristiche della rete di Esercizi convenzionati") e di 60 giorni per gli Esercizi di cui alla lettera b) del capitolo 4 del Capitolato Tecnico, calcolato dalla data, indicata nel predetto calendario dei pagamenti del Fornitore, successiva alla consegna della fattura da parte degli Esercenti, oppure entro il minore termine eventualmente offerto in gara.
- c) Il Fornitore aggiudicatario, in relazione alla Commissione (anche Sconto incondizionato) richiesta agli Esercenti, dovrà rispettare l'impegno ad applicare, per tutta la durata dell'Accordo quadro e dei singoli Contratti di fornitura, a tutti i titolari degli Esercizi, sia a quelli convenzionati in relazione al presente appalto che a quelli presso i quali verranno comunque spesi i Buoni pasto oggetto del presente appalto, la commissione massima indicata in sede di partecipazione alla gara e definita ai sensi dell'art. 144 comma 6 lettera c) del D.lgs. 50/2016. Resta inteso che la predetta Commissione sarà omnicomprensiva di tutti gli impegni espressi nel presente Capitolato e di quelli assunti in sede di offerta. Si rammenta che ai sensi dell'art.144, comma 6, lettera c) del Codice degli appalti: "[...] *Tale sconto incondizionato remunera altresì ogni eventuale servizio aggiuntivo offerto agli esercenti*" (lettera così modificata dall'art. 26-bis, comma 1, lettera b), legge n. 91 del 2022), pertanto, la richiesta agli esercenti di un corrispettivo per eventuali servizi aggiuntivi offerti costituisce violazione della richiamata normativa, nonché del disposto contrattuale.
- d) Si rappresenta, inoltre, che la Commissione, di cui al punto precedente, sarà omnicomprensiva di tutte le attività relative al cd. ciclo passivo del servizio sostitutivo di mensa mediante buono pasto necessarie per portare a buon fine la transazione. A titolo esemplificativo e non esaustivo, di seguito si rappresentano le principali voci, ove applicabili, contemplate nella predetta Commissione, rispetto alle quali nessun corrispettivo ulteriore (anche a titolo di una tantum) dovrà essere richiesto all'esercente per: adesione alla



rete, gestione delle fatture, ciascuna transazione/trasmissione dati, vendita o noleggio dei dispositivi di lettura, installazione e manutenzione dei medesimi (ad esclusione della sostituzione per cause imputabili all' esercente), installazione/aggiornamenti software dei dispositivi di lettura, chiamata per richiesta intervento manutentivo. Sono, invece, ad esclusivo carico dell' Esercente, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le spese per l' eventuale modifica degli impianti telefonici, elettrici, per eventuali opere murarie necessarie per l' installazione del dispositivo di lettura, nonché per il materiale di consumo del dispositivo stesso e per eventuali spese relative all' abbonamento telefonico/internet dell' esercente.

Nel caso di buoni pasto cartacei, il Fornitore dovrà, per tutta la durata dell' Accordo quadro e dei singoli Contratti di fornitura, prevedere anche la dematerializzazione dei buoni pasto cartacei al fine di consentire l' automatica lettura del buono pasto cartaceo (ad es. tramite il codice a barre), permettendo in questo modo all' Esercente di non dover consegnare fisicamente i titoli di legittimazione in formato cartaceo all' Emittitore. Si precisa che i costi per la strumentazione necessaria per la dematerializzazione dei buoni sono ricompresi nella Commissione applicata all' esercente. Nel caso in cui non fosse possibile la dematerializzazione presso l' esercizio, i costi relativi all' eventuale spedizione dei buoni alla sede dell' emittitore o ad altre modalità concordate sono anch' essi ricompresi nella Commissione. Resta inteso che nel caso l' esercente utilizzi per la dematerializzazione società differenti dal Fornitore e/o strumenti non resi disponibili dal Fornitore, tali costi restano in capo all' esercente.

- e) Nessun vincolo deve essere posto all' esercente al fine di ottenere il riconoscimento della Commissione ed il rispetto dei termini di pagamenti offerti in gara, ivi compresa la richiesta di fatturazione separata per i Buoni pasto Consip. Pur non essendo un obbligo, ove possibile, è preferibile – anche ai fini di una più agevole e rapida gestione dei pagamenti - che in fattura l' esercente provveda a specificare che si tratta di Buoni pasto Consip ed.10.
- f) Il Fornitore aggiudicatario, limitatamente al buono pasto elettronico, dovrà garantire agli esercenti, previo inserimento dei dati di fatturazione da parte dell' Esercente stesso, l' emissione automatizzata delle fatture per il successivo pagamento nei termini previsti dal calendario dei pagamenti; il costo di tale attività s' intende ricompreso nella Commissione offerta in gara. Fermo restando l' obbligo relativo alla possibilità per l' Esercente di emettere contestualmente alla validazione dei Buoni pasto anche la relativa fattura, dovrà essere reso possibile all' Esercente medesimo differire l' emissione della fattura, a suo insindacabile giudizio, entro i termini di scadenza previsti per la richiesta di rimborso dalla normativa vigente, accantonando virtualmente i Buoni pasto validati ed esigibili e rilasciando un rapportino finale sui Buoni pasto validati da fatturare. Inoltre il Fornitore aggiudicatario dovrà, su richiesta degli esercenti, generare ed inoltrare, senza ulteriori costi, la fattura elettronica al SDI.



- g) Qualora uno o più Buoni pasto, per i quali l'Esercente richiede il rimborso, vengano contestati dall'Emettitore (Fornitore aggiudicatario), quest'ultimo dovrà liquidare nei tempi previsti l'importo dei Buoni pasto non oggetto di contestazione e riferiti alla medesima fattura.
- h) L'Emettitore dovrà registrare le fatture relative al pagamento dei Buoni pasto Consip agli Esercenti su un registro IVA dedicato a codesto appalto. E' tuttavia ammessa la registrazione di fatture che oltre ai Buoni pasto Consip contengano anche altri buoni pasto. In tale registro andranno registrate esclusivamente le fatture che saranno ammesse al pagamento e non anche quelle errate (es. Sconto incondizionato Consip non corretto) per le quali l'Emettitore richiederà una rifatturazione corretta. La Consip potrà richiedere copia cartacea e/o elettronica di detto Registro ed eventualmente del Registro IVA generale.
- i) Per ogni fattura relativa al pagamento dei Buoni pasto agli Esercenti, dovrà esserci evidenza:
1. del codice attribuito all'Esercente (cd. codice ristoratore);
 2. della data di ricezione della suddetta fattura;
 3. dei Buoni pasto a cui si riferisce. Al riguardo sarà comunque necessario dare evidenza della procedura interna certificata da Ente terzo o dal Fornitore medesimo, attraverso la quale sia tracciabile il collegamento tra ciascuna fattura ed i relativi Buoni pasto oggetto del presente appalto;
 4. della data del pagamento effettuato con eventuale copia del pagamento stesso e/o del relativo flusso dati, con procedura integrata con quella di cui al punto 3 precedente, certificata da Ente terzo o dal Fornitore medesimo, attraverso la quale dovrà essere garantita la tracciabilità dello stato dei pagamenti.
- j) È esclusa la possibilità per l'aggiudicatario di richiedere agli esercenti di fatturare i buoni pasto oggetto dell'appalto a società diverse dall'aggiudicatario medesimo.

5.3. Obblighi relativi ai Progetti tecnici (eventualmente offerti in gara)

Il Fornitore che abbia offerto in gara uno o più progetti tecnici sarà tenuto ad offrirli agli utilizzatori e/o agli esercenti, senza richiedere alcun costo aggiuntivo. I servizi resi a seguito dei progetti presentati dovranno essere resi disponibili nelle modalità e nei tempi sviluppati nei progetti stessi entro e non oltre 4 (quattro mesi) dall'attivazione dell'Accordo quadro relativo al presente appalto.

5.4. Obblighi relativi alla tracciabilità

- a) Il Fornitore, entro 2 mesi dalla stipula dell'Accordo quadro, dovrà attivare un call center con numero verde dedicato agli Esercenti per il rilascio di informazioni relative, tra l'altro, allo stato dei pagamenti ed alle modalità di invio delle fatture; i giorni e gli orari minimi di servizio del call center saranno i seguenti: dal lunedì al venerdì, dalle 09:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 18:00; tale numero dovrà essere comunicato alla Consip e pubblicato sul sito internet del fornitore;
- b) il Fornitore, entro 2 mesi dalla stipula dell'Accordo quadro, dovrà attivare un servizio di "tracciabilità on line dello stato dei pagamenti" dedicato agli Esercenti, che consenta di monitorare le varie fasi del pagamento delle fatture dalla data di ricezione (cfr. par. 5.2 lett. i punto 2) all'effettivo pagamento (cfr.



par. 5.2 lett. h punto 4); resta inteso che il Fornitore dovrà consentire agli esercenti di avere le informazioni sui buoni fatturati per Consip, con l'evidenza della commissione applicata e dei motivi di un eventuale rifiuto del pagamento;

- c) il Fornitore, entro 2 mesi dalla stipula dell'Accordo quadro, dovrà attivare un call center con numero verde dedicato Amministrazioni Contraenti e alle Unità Approvvigionanti, per il rilascio di informazioni relative, tra l'altro, alle modalità di erogazione del servizio, agli obblighi contrattuali del Fornitore (es. numerosità Esercizi), alle modalità di fatturazione, allo stato dell'ordine; i giorni e gli orari minimi di servizio del call center saranno i seguenti: dal lunedì al venerdì, dalle 09:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 18:00; tale numero dovrà essere comunicato alla Consip e pubblicato sul sito internet del Fornitore;
- d) il Fornitore dovrà attivare, entro 2 mesi dalla stipula dell'Accordo quadro, un servizio di "tracciabilità on line dello stato dell'ordine" per consentire alle Amministrazioni Contraenti e alle Unità Approvvigionanti di monitorare le varie fasi dell'ordine, nonché per consentire la tracciatura dell'erogato (somma degli importi delle Richieste di Approvvigionamento effettuate) rispetto all'ordine principale (importo complessivo indicato nell'Ordine diretto d'acquisto). Tali dati potranno essere richiesti anche "off line" attraverso apposita reportistica. Inoltre, il Fornitore dovrà segnalare all'Amministrazione (es. alert automatizzato notificato tramite e-mail): 1) l'approssimarsi dell'esaurimento della capienza degli OdA attivi sulla base di una proiezione fatta sullo storico delle RdA (fabbisogno di 2 mesi); 2) l'approssimarsi dell'esaurimento dell'intero Lotto/quota di competenza (90% del massimale).
- e) Il Fornitore dovrà garantire idonei mezzi per la consultazione delle informazioni relative alla disponibilità dei buoni pasto (es. buoni accreditati, buoni disponibili, buoni consumati).
- f) il Fornitore, entro 2 mesi dalla stipula dell'Accordo quadro, dovrà attivare un servizio di "tracciabilità on line dello stato delle Fatture" dedicato alle P.A., che consenta per ciascun Ordine di acquisto di monitorare le varie fasi del pagamento delle fatture con riferimento alle relative RdA, a partire dalla data di ricezione delle predette fatture fino all'effettivo pagamento (cfr. art.11 dell'Accordo Quadro); resta inteso che il Fornitore dovrà consentire alle P.A. che dovrà rendere disponibili anche tutte le informazioni relative ad eventuali note di credito. Inoltre, il Fornitore dovrà segnalare all'Amministrazione (es. alert automatizzato notificato tramite e-mail) l'approssimarsi della scadenza per il pagamento di ciascuna fattura.

5.5. Obblighi relativi al modello di funzionamento del BPE

- a) Il Fornitore dovrà garantire un servizio sostitutivo di mensa, tramite buono pasto elettronico, totalmente automatizzato, erogato tramite una card, una rete di dispositivi di lettura presso l'esercente convenzionato (dispositivi di lettura: POS, software integrati nelle casse, ecc.) e un sistema autorizzativo in grado di ricevere, elaborare e rendicontare i flussi di consumo per gli utenti finali.



- b) Il Fornitore dovrà mettere a disposizione presso gli esercizi convenzionati dispositivi di lettura che dovranno garantire la lettura delle card aventi le caratteristiche di cui al paragrafo 3. Inoltre tali dispositivi dovranno consentire, eventualmente attraverso un'apposita ricevuta, la verifica della transazione avvenuta da parte dell'utente.
- c) Il Fornitore dovrà consentire alle Amministrazioni di utilizzare lo spazio a disposizione nella banda magnetica per la parte non utilizzata dall'applicativo BPE, per ulteriori applicazioni (es. controllo accessi); in nessun caso potrà richiedere alle Amministrazioni costi aggiuntivi per l'utilizzo della predetta banda magnetica.
- d) Il sistema dovrà garantire all'esercente la possibilità di tracciare le varie fasi del cd. ciclo passivo consentendo, previo inserimento dei dati di fatturazione da parte dell'esercente medesimo, l'emissione e l'invio della fattura al Fornitore per il successivo pagamento (cfr. lettera e) paragrafo 5.2).
- e) Il Fornitore dovrà garantire la gestione automatizzata del cd. ciclo attivo, assicurando alle Amministrazioni l'assistenza necessaria all'implementazione, all'utilizzo e alla gestione del servizio stesso. In caso di malfunzionamenti il Fornitore s'impegna ad intervenire entro un giorno lavorativo dalla richiesta da parte dell'Amministrazione. Inoltre il Fornitore deve garantire ai dipendenti utilizzatori la consultazione delle informazioni necessarie per l'utilizzo del buono pasto.
- f) Sicurezza delle transazioni. Il Fornitore deve garantire adeguati sistemi di sicurezza del dato in fase di lettura e scrittura della carta e cioè durante l'interazione della carta col dispositivo di lettura. Inoltre, nella fase di trasferimento dei dati dal dispositivo di lettura al Gestore di Terminali e da Gestore di Terminali ai sistemi di autorizzazione dell'emittitore il servizio deve garantire la protezione dei dati mediante tecniche di cifratura del canale trasmissivo, garantendo che i dati non siano leggibili da chi non è autorizzato e protetti con algoritmi che garantiscano livelli di sicurezza adeguati. Tutto ciò premesso, resta inteso che è in capo al Fornitore aggiudicatario la responsabilità legata alla sicurezza dei dati trattati (es. identificativi dell'utilizzatore e transazioni).
- g) Gestione dei dati. Il Fornitore deve sempre garantire la privacy dei dati (anche ai sensi del Regolamento U.E. 2016/679 e D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.) e non cedere a terzi se non per ragioni strumentali le banche dati contenenti i riferimenti dei dipendenti utilizzatori.
- h) Il Fornitore dovrà garantire il rispetto di quanto previsto al comma 6-bis, dell'art. 144 del D.lgs. 50/2016 "[...] è garantito agli esercizi convenzionati un unico terminale di pagamento". La Consip potrà richiedere al Fornitore di presentare una Relazione tecnica inerente il rispetto di tale obbligo.

5.6. Obblighi relativi al sistema di controllo e agli indicatori di performance

Il Fornitore aggiudicatario, in linea con gli impegni assunti con il presente appalto, con il proprio manuale della qualità e con le proprie procedure interne, s'impegna a presentare a Consip, entro 6 mesi dall'attivazione dell'Accordo quadro, un Piano della Qualità (PdQ), da redigere in conformità alla norma UNI ISO 10005 (in corso



di validità al momento della redazione del PdQ), che definisca tutte le fasi del processo di erogazione del servizio riportando, per ciascuna fase, i punti di controllo e le azioni correttive da mettere in campo, oltre agli indicatori di performance.

Ai fini della individuazione degli indicatori di performance, con specifico riferimento a tutti i centri di contatto (CCC) rivolti sia alle Amministrazioni che agli Esercenti, il Fornitore aggiudicatario, nel redigere il predetto PdQ dovrà far riferimento, per quanto applicabile, agli indicatori di cui alle norme UNI EN 15838:2010 e UNI 11200:2010. A riguardo si precisa che non è richiesto il possesso della certificazione rilasciata con riferimento alle predette norme ma, per quanto applicabile, il rispetto di quanto in esse riportato debitamente personalizzato attraverso il predetto PdQ. Il Fornitore s'impegna a rispettare, monitorare e tenere sotto controllo gli indicatori di prestazione così come definiti nel PdQ presentato a Consip.

Il Fornitore, infine, si impegna a presentare a Consip, dietro semplice richiesta ed entro 15 giorni solari dalla richiesta stessa, una Nota tecnica attraverso la quale siano rappresentati i risultati delle azioni messe in campo per garantire il rispetto degli impegni a cui si è obbligato attraverso il PdQ.

5.7. *Obblighi in materia contabile e finanziaria*

a) Indice di bilancio espresso dal rapporto tra attività correnti e passività correnti, con valore soglia di 0,50, da rispettare per tutta la durata dell'appalto. In particolare, tale Indice di bilancio è espresso dal rapporto tra attività correnti (crediti a breve, incluse disponibilità finanziarie) e passività correnti (debiti a breve, inclusi debiti finanziari a breve termine). Ai fini del calcolo dell'indice saranno escluse le voci di credito e debito *intercompany* (rapporti tra società controllante, controllate e collegate). Tale rapporto non dovrà risultare inferiore al valore soglia di 0,50, per tutta la durata dell'Accordo quadro e dei contratti attuativi. L'indice dovrà essere calcolato utilizzando le voci di stato patrimoniale evidenziate come crediti e debiti a breve termine (esclusi gli importi esigibili oltre l'esercizio successivo) dagli schemi obbligatori di bilancio ai sensi dell'art. 2424 cod.civ.:

- i) per crediti voce C, numeri I, II [escluse voci 2),3),4)], III, IV;
- ii) per i debiti voce D [escluse le voci 9), 10), 11)].

Consip monitora tale indice, verificando che lo stesso, per tutta la durata dell'esecuzione contrattuale, non sia inferiore al predetto valore soglia. A tal fine, due volte l'anno sulla base del bilancio semestrale ed annuale, a decorrere dal primo bilancio (semestrale o annuale) approvato dopo la stipula dell'Accordo quadro, il Fornitore dovrà produrre apposita dichiarazione, rilasciata dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione) e resa ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, attestante il valore soglia riferito all'indice richiesto. Consip si riserva di richiedere documentazione a comprova di quanto dichiarato. Nel caso in cui dovesse risultare un valore soglia inferiore a 0,50, ferma restando l'applicazione della penale di cui al



paragrafo 10.6 lett. W), il Fornitore sarà tenuto ad intraprendere le azioni necessarie a ripristinare le richieste condizioni di equilibrio economico e finanziario entro il successivo controllo semestrale da parte di Consip (controllo relativo al successivo semestre). Nel caso in cui da quest'ultimo dovesse continuare a risultare un indice inferiore al predetto valore soglia, Consip potrà risolvere di diritto l'Accordo Quadro.

- b) Obbligo di contabilità separata e di rendicontazione specifica dei risultati economici e finanziari relativi alla fornitura oggetto di gara, da cui deve risultare l'equilibrio tra costi e ricavi, e un rapporto tra crediti e debiti non inferiore al valore soglia di 0,70. Il prospetto di rendicontazione specifica, deve indicare il dettaglio di ricavi, costi (rimborso agli esercenti più quota parte dei costi operativi) e i correlati crediti e debiti generati dalla fornitura. Il risultato operativo di commessa dovrà sempre essere positivo (equilibrio tra costi e ricavi) e il rapporto tra crediti e debiti non dovrà risultare inferiore al valore soglia di 0,70. Tale impegno dovrà essere rispettato per tutta la durata dell'Accordo quadro e dei contratti attuativi.

Consip monitora tale impegno verificando, per tutta la durata dell'esecuzione contrattuale, il rispetto del predetto valore soglia. A tal fine, due volte l'anno sulla base del bilancio semestrale ed annuale, a decorrere dal primo bilancio (semestrale o annuale) riferito all'esecuzione dell'Accordo Quadro, il Fornitore dovrà produrre apposita dichiarazione, rilasciata dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione) e resa ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, attestante che il risultato operativo di commessa è positivo, nonché il rispetto del predetto valore soglia riferito al rapporto richiesto. Consip si riserva di richiedere documentazione a comprova di quanto dichiarato. Nel caso in cui fosse riscontrato un risultato di commessa negativo e/o un valore soglia del rapporto debiti crediti inferiore a 0,70, ferma restando l'applicazione delle penali di cui al paragrafo 10.6 lett. x) e/o y), il Fornitore sarà tenuto ad intraprendere le azioni necessarie a ripristinare le richieste condizioni di equilibrio economico e finanziario entro il successivo controllo semestrale da parte di Consip (controllo relativo al successivo semestre). Nel caso in cui da quest'ultimo dovesse permanere un risultato di commessa negativo e/o il mancato rispetto del predetto valore soglia, Consip potrà risolvere di diritto l'Accordo Quadro.

- c) Presentazione della Centrale rischi, rilasciata dalla Banca d'Italia, che: i) non evidenzia uno stato di sofferenza dell'azienda; ii) presenti nell'ambito dei crediti per cassa un'eccedenza tra accordato e utilizzato non superiore al 10%. Consip monitora tale impegno verificando, per tutta la durata dell'esecuzione contrattuale, il rispetto del predetto impegno. A tal fine, con cadenza semestrale, il Fornitore sarà tenuto a presentare la predetta certificazione. Nel caso in cui fosse riscontrato uno stato di sofferenza dell'azienda e/o nell'ambito dei crediti per cassa un'eccedenza tra accordato e utilizzato superiore al 10%, ferma restando l'applicazione delle penali di cui al paragrafo 10.6 lett. aa), il Fornitore sarà tenuto ad intraprendere le azioni necessarie a garantire il rispetto dell'impegno contrattuale entro il successivo controllo semestrale da parte di Consip (controllo relativo al successivo semestre). Nel caso in cui da quest'ultimo dovesse permanere uno stato di



sofferenza dell'azienda e/o nell'ambito dei crediti per cassa un'eccedenza tra accordato e utilizzato superiore al 10%, Consip potrà risolvere di diritto l'Accordo Quadro.

6. Fatturazione e Pagamenti

In merito alla disciplina specifica si rimanda all'art. 11 "Corrispettivi e fatturazione" dell'Accordo quadro, nonché all'art. 5 "Prezzi e vincoli degli appalti specifici" del medesimo Accordo quadro.

7. Interessi di mora

In merito alla disciplina specifica si rimanda al comma 15, dell'art. 11 "Corrispettivi e fatturazione" dell'Accordo quadro.

8. Monitoraggio della fornitura da parte della Consip S.p.A. e delle Amministrazioni contraenti

- a) Le Amministrazioni Contraenti (e per loro conto, le Unità Approvvigionanti), durante l'efficacia dei Contratti di fornitura, potranno effettuare verifiche sull'adempimento da parte del Fornitore degli obblighi previsti dai contratti di fornitura, con qualsiasi modalità ed in ogni momento.
- b) La Consip, effettuerà – avvalendosi di Organismi di Ispezione selezionati con procedura a evidenza pubblica e accreditati secondo la norma EN ISO/IEC 17020 in corso di validità – uno o più cicli di verifiche ispettive, come nel prosieguo rappresentate (rif. 8.1 e 8.2), presso: a) gli Esercizi convenzionati dal Fornitore; b) le sedi del Fornitore medesimo; c) la sede Consip, attraverso apposita documentazione richiesta al Fornitore. I costi delle verifiche ispettive, indipendentemente dall'esito, saranno a totale carico del Fornitore.

Le suddette attività di verifica ispettiva avranno lo scopo di monitorare il corretto adempimento degli impegni relativi al convenzionamento degli Esercizi ubicati nel Lotto (rif. par. 4.1.1), nonché degli ulteriori impegni relativi alle altre condizioni di aggiudicazione ed al rispetto degli ulteriori obblighi previsti dal presente Capitolato e/o assunti in sede di gara, ivi compresi eventuali impegni relativi al convenzionamento degli Esercizi ubicati fuori Lotto (rif. par.4.1.3).

- c) In presenza di evidenze oggettive della sussistenza di inadempimenti/comportamenti difformi da quanto contrattualmente previsto posti in essere dal Fornitore nei confronti degli Esercenti, delle Amministrazioni Contraenti e della Consip stessa, sarà facoltà di Consip effettuare verifiche mirate, durante tutto il corso della durata dell'Accordo quadro e dei contratti attuativi anche in deroga al termine minimo di avvio delle verifiche di cui al successivo punto 2 del presente paragrafo. All'esito di tali verifiche in presenza di gravi e reiterati inadempimenti, ove ne ricorrano i presupposti, Consip si



riserva di risolvere di diritto l'Accordo Quadro. I costi relativi a suddette verifiche saranno a carico del Fornitore e non ricompresi negli importi massimi di cui alle successive tabelle M.0 e M.1.

- d) Consip potrà effettuare ulteriori o diverse azioni di monitoraggio e controllo del rispetto del corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali facenti capo al Fornitore, richiedendo, all'esito, l'adozione delle azioni correttive eventualmente individuate. In mancanza, Consip provvederà ad applicare le penali previste per gli inadempimenti riscontrati. In caso di oggettivi, gravi e reiterati inadempimenti posti in essere dal Fornitore, nei confronti degli Esercenti, delle Amministrazioni Contraenti e della Consip stessa, sarà facoltà di Consip, ove ne ricorrano i presupposti, risolvere di diritto l'Accordo Quadro anche in mancanza di esecuzione in tutto o in parte delle verifiche ispettive sopra descritte.
- e) Consip ha altresì previsto una procedura di raccolta e gestione degli eventuali reclami provenienti dalle Pubbliche Amministrazioni, così come di seguito descritta (rif. par. 8.3 "Gestione dei reclami delle Amministrazioni Contraenti").

In corso di esecuzione contrattuale la Consip effettuerà – avvalendosi dei predetti Organismi di Ispezione - apposite verifiche ispettive, così come descritto al successivo punto 1.

Le verifiche ispettive si effettueranno in tempi diversi ed avranno ad oggetto quanto di seguito indicato:

1. Verifica ispettiva da espletarsi sui convenzionamenti degli esercizi effettuati dal Fornitore entro 20 giorni lavorativi dall'attivazione del contratto (rif. par. 4.1.1). Tale Verifica, effettuata a campione, sarà volta ad accertare l'adempimento, da parte del Fornitore, degli impegni relativi al convenzionamento, e avrà ad oggetto la verifica dell'esistenza di un contratto di convenzionamento specifico per codesto appalto, il cd. Addendum al contratto di convenzionamento, secondo quanto descritto nel successivo paragrafo 8.1. In particolare il predetto Addendum avrà la funzione di accertare l'esistenza e l'ubicazione dell'Esercizio (attraverso la presentazione di scontrino fiscale/ricevuta fiscale/documento commerciale, fatture, dichiarazione dell'esercente), nonché la volontà dell'Esercente, espressa attraverso la firma dell'Addendum stesso di accettare i Buoni pasto relativi al presente appalto alle condizioni riportate nell'Addendum citato.
2. Verifiche Ispettive che potranno essere espletate successivamente alla prima verifica sui convenzionamenti degli esercizi (cfr. punto 1) e per tutta la durata della stessa e dei singoli contratti di fornitura. Ferma la facoltà di Consip di monitorare tutti i livelli di servizio previsti nel Capitolato tecnico e/o offerti in sede di gara, le verifiche ispettive effettuate a campione presso gli Esercenti e/o presso il Fornitore, saranno volte ad accertare l'adempimento da parte del Fornitore aggiudicatario degli impegni relativi al convenzionamento, e consisteranno in un controllo – in corso di vigenza del Contratto di fornitura – volto a monitorare
 - l'esistenza degli Esercizi;



- l'effettiva spendibilità dei Buoni pasto per i dipendenti utilizzatori;
- il pieno riconoscimento del Valore nominale del Buoni pasto;
- il rispetto da parte del Fornitore dei termini di pagamento e della percentuale massima di Commissione se offerti in gara

Oltre agli ulteriori livelli di servizio nel prosieguo specificati (rif. 8.2.4, 8.2.5, 8.2.6, 8.2.7).

Le Verifiche ispettive che dovessero essere effettuate durante l'efficacia dell'Accordo quadro e dei singoli Contratti di fornitura, potranno essere espletate a partire dal 180° giorno solare successivo alla data di attivazione del lotto di riferimento, fatti salvo i casi di oggettive evidenze di inadempimenti/comportamenti difformi da quanto contrattualmente previsto per i quali si rimanda a quanto precedentemente rappresentato (rif. lett. c precedente).

Resta inteso che, in ordine alle predette verifiche (ed anche in relazione alla relativa documentazione presentata o resa disponibile), il Fornitore è l'unico soggetto responsabile, nei confronti della Consip, per qualsiasi inadempienza o mancato rispetto degli obblighi previsti.

I costi delle verifiche ispettive saranno a totale carico del Fornitore (indipendentemente dall'esito – positivo o negativo – delle verifiche stesse), il quale provvederà ad effettuare i relativi pagamenti nei confronti di Consip S.p.A. secondo quanto indicato all'art. 9 dell'Accordo Quadro.

I costi per l'esecuzione delle Verifiche Ispettive sono indicati per ciascun Lotto nelle tabelle che seguono.

<i>Tabella M.0</i>		
<i>Verifiche Ispettive da espletarsi sui convenzionamenti degli esercizi effettuati dal Fornitore entro 20 giorni lavorativi dall'attivazione dell'Accordo Quadro (Costi complessivi):</i>		
Lotto	Regioni	Importo massimo (€)
1	Lombardia Quota 1	700,00
	Lombardia Quota 2	700,00
2	Piemonte - Valle d'Aosta	700,00
3	Veneto Friuli- Venezia Giulia - Trentino-Alto Adige	1.000,00
4	Liguria - Sardegna	1.000,00
5	Toscana	700,00
6	Emilia-Romagna	1.000,00
7	Lazio Quota 1	1.000,00
	Lazio Quota 2	700,00
	Lazio Quota 3	700,00
8	Marche Umbria Abruzzo Molise	700,00
9	Campania Quota 1	1.000,00
	Campania Quota 2	700,00
10	Puglia Basilicata	700,00
11	Calabria	700,00
12	Sicilia	700,00

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del DLgs. 50/2016 e s.m.i., per l'appalto del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto per le P.A. – ed. 10 – ID 2445

Capitolato Tecnico

44 di 63



<i>Tabella M.1</i> <i>Verifiche Ispettive da espletarsi successivamente alla prima verifica sui convenzionamenti degli esercizi e per tutta la durata dell'Accordo Quadro e dei singoli contratti di fornitura (Costi complessivi):</i>		
Lotto	Regioni	Importo massimo (€)
1	Lombardia Quota 1	28.000,00
	Lombardia Quota 2	20.000,00
2	Piemonte - Valle d'Aosta	28.000,00
3	Veneto Friuli- Venezia Giulia - Trentino-Alto Adige	28.000,00
4	Liguria - Sardegna	28.000,00
5	Toscana	20.000,00
6	Emilia-Romagna	28.000,00
7	Lazio Quota 1	28.000,00
	Lazio Quota 2	28.000,00
	Lazio Quota 3	28.000,00
8	Marche Umbria Abruzzo Molise	28.000,00
9	Campania Quota 1	28.000,00
	Campania Quota 2	28.000,00
10	Puglia Basilicata	28.000,00
11	Calabria	20.000,00
12	Sicilia	28.000,00
13	Lotto accessorio NORD	20.000,00
14	Lotto accessorio CENTRO	20.000,00
15	Lotto accessorio SUD	20.000,00

Gli importi di cui alla tabella M.0 ed alla tabella M.1 sono da considerarsi importi massimi e potrebbero non essere completamente utilizzati, salvo quanto espressamente previsto al par. 8.2.1.

L'importo indicato in tabella M.1 comprende anche il costo dei Buoni pasto, di cui al paragrafo 8.2 "Verifiche ispettive effettuate successivamente alla stipula dell'Accordo Quadro", che il Fornitore dovrà mettere a disposizione per l'effettuazione delle verifiche ispettive. I Buoni pasto non utilizzati o il relativo valore verrà restituito al Fornitore.

8.1. Verifiche ispettive da espletarsi sui convenzionamenti degli esercizi effettuati dal Fornitore entro 20 giorni lavorativi dall'attivazione dell'Accordo Quadro

Ai fini dell'espletamento della predetta Verifica ispettiva, così come rappresentata al punto 1) del precedente capitolo 8 "Monitoraggio della Fornitura da parte della Consip S.p.A.", è allegato al presente Capitolato un facsimile di "Addendum al contratto di convenzionamento". Tale "Addendum al contratto di convenzionamento", conterrà, fra l'altro, una dichiarazione del Fornitore aggiudicatario concernente, tra l'altro, i termini di pagamento, la percentuale di Commissione che lo stesso Fornitore si è impegnato ad applicare a ciascun Esercizio



convenzionato con riferimento ai Buoni pasto spesi a valere sull'Accordo quadro stipulato con Consip, nonché le regole per la gestione dei buoni pasto.

Gli "Addendum al contratto di convenzionamento" potranno essere resi disponibili **in copia o in originale**, a seconda della modalità con la quale sono stati raccolti, così come il relativo scontrino fiscale/ricevuta fiscale/documento commerciale.

L'Addendum dovrà essere firmato dal legale rappresentante della Società di emissione (o da un suo rappresentante) e sottoscritto "per accettazione" dal titolare (o da suo rappresentante) di ciascuno degli Esercizi presenti nell'elenco degli Esercizi di cui al paragrafo 4.1 *Numerosità degli Esercizi* (elenco redatto in conformità al facsimile "Tabella A – Elenco degli esercizi convenzionati nel Lotto" - Allegato 1 al presente Capitolato). Inoltre dovrà essere allegato a ciascun Addendum la fotocopia del documento d'identità del sottoscrittore titolare dell'Esercizio o suo rappresentante.

Secondo le modalità che saranno indicate da Consip il Fornitore dovrà pertanto inviare:

- a) L'elenco, in formato excel, riportante gli esercizi convenzionati, con le informazioni previste nel facsimile "Tabella A – Elenco degli esercizi convenzionati nel Lotto" (Allegato 1 al Capitolato Tecnico).
- b) Le immagini dei predetti "Addendum al contratto di convenzionamento" (compilati, sottoscritti e corredati da quanto di seguito indicato per ciascuno degli esercizi convenzionati riportati nel predetto elenco. Sarà possibile inviare le immagini in formato .pdf o tiff..
- c) Dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 con la quale il legale rappresentante attesti che le immagini degli Addendum corrispondono al documento che è stato ricevuto e sottoscritto dall' esercente, debitamente conservato presso la sede del Fornitore.

A) Modalità di archiviazione dei file contenenti le immagini degli Addendum

Per ciascun Esercizio presente nel predetto elenco dovrà essere prodotto un Addendum e ciascun Addendum riporterà un "n° Addendum" (inteso quale progressiva numerazione, sulla base dell'attività aziendale svolta per acquisire gli Addendum stessi); la corrispondenza tra l'Addendum (identificato dal "n° Addendum") e l'Esercizio riportato nell'elenco (Tabella A) sarà garantita dalla presenza (nella Tabella A) di un'ulteriore colonna denominata "n° progressivo".

Il n° progressivo corrisponde al numero di righe presenti in Tabella A; indipendentemente dal n° progressivo, i dati devono essere ordinati alfabeticamente per Comune ed all'interno del Comune per la Ragione/Denominazione Sociale dell'Unità Ristorativa (così come meglio descritto nelle note alla Tabella A, allegato 1).

Il n° Addendum, invece, è un numero attribuito dalla Società di emissione sulla base dell'attività aziendale svolta per acquisire gli Addendum e quindi non necessita di alcuna progressività.

La corrispondenza tra Addendum e Tabella A è garantita dal n° progressivo: infatti nella Tabella A oltre alla colonna n° progressivo è presente anche la colonna n° Addendum.



Pertanto si precisa che:

- 1) per ciascun Addendum dovrà essere prodotto un file riprodotto l'immagine dei predetti Addendum e del documento di identità dell'Esercente o suo rappresentante. L'immagine del documento d'identità dovrà essere presentata nel medesimo file contenente l'Addendum, essendo parte integrante dello stesso;
- 2) i file di cui al punto precedente dovranno essere ordinati e "nominati" per n° progressivo; (colonna n° progressivo presente in Tabella A); pertanto il numero di file sarà pari al numero di Esercizi presenti negli elenchi (quindi al n° delle righe del file excel).
- 3) nel caso di catene di Esercizi, l'Addendum ed il relativo allegato, riportante tutti gli Esercizi facenti capo a detta catena e presenti nell'elenco, verrà riprodotto per ciascun Esercizio/n° progressivo presente nell'allegato all'Addendum. I file (tutti uguali) verranno rinominati ed ordinati per n° progressivo. Quindi, per ogni Esercizio verrà indicato come n° Addendum, un numero composto da una prima parte che identifica la catena ed una seconda che identifica il singolo Esercizio (es. 32675_1; 32675_2; 32675_3, ecc). Tale numero verrà riportato nella colonna "n° Addendum" della Tabella A.

B) Requisiti dell'Addendum al contratto di convenzionamento:

Gli "Addendum al contratto di convenzionamento" dovranno essere custoditi presso la sede del Fornitore (ovvero presso una delle sue sedi). Gli "Addendum al contratto di convenzionamento" dovranno quindi:

- essere compilati in modo leggibile;
- permettere l'identificazione dell'Esercizio in modo inequivocabile;
- dovranno riportare la Commissione ed i termini di pagamento, eventualmente offerti in gara;
- riportare per esteso in modo leggibile il nominativo del legale rappresentante della Società di emissione (o di suo rappresentante) sottoscrittore dell'Addendum;
- riportare per esteso e in modo leggibile il nominativo ed il codice fiscale del titolare dell'Esercizio sottoscrittore dell'Addendum oppure il nominativo, il codice fiscale e la qualifica del soggetto che sottoscrive per il titolare, munito di idonei poteri di rappresentanza;
- Relativamente alle firme dell'Addendum:
 1. per la società di emissione: una firma (con relativo nome per esteso) del legale rappresentante della società di emissione e/o del suo rappresentante sottoscrittore dell'Addendum. E' ammesso che vi sia una firma prestampata per il legale rappresentante ed una firma per il suo rappresentante. In assenza di quest'ultima, anche se è presente la firma prestampata, la sezione dedicata alle società di emissione si considererà come non firmata; sono ammesse firme elettroniche semplici e digitali.
 2. per l'esercizio convenzionato: una firma (con relativo nome per esteso) per il titolare dell'esercizio convenzionato o del suo rappresentante, nonché il relativo codice fiscale. Sono ammesse firme



elettroniche semplici e digitali; relativamente al codice fiscale del titolare dell'esercizio sottoscrittore (ovvero di quello del rappresentante sottoscrittore) dovrà essere riportato per esteso in modo leggibile, pertanto, non è sufficiente allegare copia del tesserino;

3. Nel caso di catene di esercizi ovvero di mense aziendali ed interaziendali per le quali il convenzionamento è effettuato dalla sede centrale l'Addendum al contratto di convenzionamento dovrà essere sottoscritto "per accettazione" dal titolare della sede centrale (o da un suo rappresentante) e dovrà riportare in allegato il dettaglio dei locali con i quali è attivo un contratto di convenzionamento relativamente a codesto appalto. Si precisa che il titolare della sede centrale (o un suo rappresentante) dovrà apporre la propria firma su ciascun allegato dell'Addendum ed allegare una fotocopia del suo documento d'identità. Inoltre a riprova dell'esistenza e dell'ubicazione dei locali riportati nell'allegato dell'Addendum al contratto di convenzionamento, il titolare della sede centrale (o un suo rappresentante) dovrà produrre esclusivamente la dichiarazione di cui alla successiva lettera b). Il luogo di sottoscrizione dell'Addendum non necessariamente deve coincidere con l'indirizzo della sede dell'esercizio.
- riportare in allegato la fotocopia/immagine del documento d'identità del titolare dell'Esercizio (o suo rappresentante) sottoscrittore dell'Addendum, al fine di ricondurre il documento stesso al sottoscrittore dell'Addendum. Sarà ritenuta valida anche l'allegazione di un documento d'identità scaduto, fermo restando la facoltà di Consip di chiedere la regolarizzazione con invio del documento in corso di validità;
 - riportare lo scontrino fiscale/ricevuta fiscale/documento commerciale, leggibile (anche se di importo pari a zero). Qualora il suddetto scontrino fiscale/ricevuta fiscale/documento commerciale all'atto della verifica dovesse risultare non perfettamente leggibile si provvederà a verificare l'eventuale presenza delle informazioni non leggibili nelle note dell'Addendum; nel caso in cui non siano presenti informazioni necessarie ad assicurare la riconducibilità all'esercizio dello scontrino fiscale/ricevuta fiscale, quest'ultimo si riterrà come non presentato. Nei casi in cui le dimensioni dello scontrino fiscale/ricevuta fiscale/documento commerciale non consentano il posizionamento nello spazio appositamente previsto nell'Addendum, sarà possibile apporre lo scontrino fiscale/ricevuta fiscale/documento commerciale nella parte dell'Addendum riportante le "premesse" (eventualmente piegando e spillando tale scontrino fiscale/ricevuta fiscale/documento commerciale ma, lasciando visibili la ragione sociale, la data e il numero di emissione), avendo cura di non coprire le parti dell'Addendum per le quali è prevista la compilazione da parte del Fornitore aggiudicatario. In alternativa, sarà possibile apporre tale scontrino fiscale/ricevuta fiscale/documento commerciale nella parte posteriore del richiamato Addendum. In quest'ultimo caso, ai fini dell'archiviazione dell'immagine sarà possibile allegare un'ulteriore pagina riportante l'immagine del predetto scontrino fiscale /ricevuta fiscale.



Qualora non fosse possibile allegare all'Addendum lo scontrino fiscale/ricevuta fiscale/documento commerciale in alternativa a tale scontrino fiscale/ricevuta fiscale/documento commerciale, sarà ammessa la presentazione di uno dei seguenti elementi di prova dell'esistenza dell'Esercizio:

- a. la presentazione di copia di una fattura relativa all'Esercizio. Saranno ammesse fatture emesse dall'Esercente stesso o fatture emesse da terzi per acquisti di servizi/prodotti da parte dell'Esercente;
- b. la presentazione di una dichiarazione sostitutiva resa - ai sensi dell'art. 47 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 - dall'Esercente, attestante l'esistenza, l'ubicazione dell'esercizio commerciale e la relativa partita IVA (come da facsimile che sarà inviato da Consip insieme all'Addendum).

Nell'Addendum è presente un campo note destinato a precisazioni e chiarimenti, relativi, ad esempio, alla concordanza fra i dati presenti nell'Addendum, nei relativi documenti probatori (scontrino fiscale/ricevuta fiscale, fattura, dichiarazione sostitutiva) e nell'Elenco (Tabella A).

La Consip S.p.A. o le Amministrazioni Contraenti, se del caso, si rivarranno sul Fornitore in ogni caso di inadempimento all'esecuzione del servizio, anche qualora tale inadempimento sia imputabile all'inadempimento degli Esercenti al contratto di convenzionamento.

Nell'allegato 7 "Istruzioni Operative sulle modalità di compilazione degli Addendum" al presente Capitolato sono riportate alcune precisazioni fornite nelle precedenti edizioni.

Integrazione e sostituzione degli esercizi dopo la consegna degli elenchi e prima della comunicazione di esito delle verifiche

Nel caso in cui, dopo la consegna dell'elenco alla Consip S.p.A. e prima della Comunicazione di esito delle verifiche, si dovessero verificare dei casi di disdetta del convenzionamento di uno o più Esercizi convenzionati, il Fornitore dovrà comunicare alla Consip S.p.A. tali disdette ed inviare le relative copie.

Il Fornitore dovrà sostituire, dandone idonea comunicazione alla Consip S.p.A., tali Esercizi, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla Comunicazione alla Consip della disdetta, con altri per i quali dovrà essere reso disponibile l'Addendum al contratto di convenzionamento, recante i medesimi elementi, sopra descritti.

Qualora uno o più Esercizi disdettati fossero presenti tra quelli estratti a campione per l'espletamento delle verifiche ispettive, si procederà alla sostituzione di detti Esercizi estraendone di nuovi e procedendo alle verifiche del caso.

In ogni caso di sostituzione/integrazione degli esercizi presenti nell'elenco predetto, anche in corso di esecuzione del servizio, il Fornitore dovrà rendere noti ai nuovi esercizi i termini di pagamento e la percentuale di



commissione e tutti gli altri obblighi assunti che lo stesso fornitore si è impegnato ad applicare con riferimento ai Buoni pasto spesi a valere sull'Accordo quadro, utilizzando il facsimile "Addendum al contratto di convenzionamento" di cui al paragrafo 8.1. Tale Addendum dovrà essere firmato dal legale rappresentante della società di emissione (o da suo rappresentante) e sottoscritto "per accettazione" dal titolare (o da suo rappresentante) di ciascuno dei nuovi esercizi, con le modalità tutte testé rappresentate.

8.1.1. Modalità di esecuzione

La verifica sui convenzionamenti è costituita delle seguenti fasi:

a. **Verifica documentale Elenco (tabella A).** Al fine di verificare che l'elenco degli Esercizi presentato sia stato redatto in conformità al facsimile "Tabella A – Elenco degli esercizi convenzionati nel Lotto" (Allegato 1 al presente Capitolato), la Consip effettuerà una verifica di completezza (mancanza e/o errori di compilazione) e coerenza dei dati (assenza e/o duplicazioni) rispetto ai requisiti previsti nel presente Capitolato.

In particolare, la predetta verifica sarà orientata, con riserva di eventuali ulteriori approfondimenti, al controllo dei seguenti campi:

- i. controllo sulla numerazione progressiva (colonna "n° Progressivo"). Si verificherà che non esistano dei progressivi duplicati o progressivi mancanti. Secondo quanto riportato nella Tabella allegata al Capitolato i dati devono essere ordinati alfabeticamente per Comune ed all'interno del Comune per la Ragione/Denominazione Sociale dell'Unità Ristorativa;
- ii. controllo sulla corrispondenza della numerosità degli Esercizi indicati nella Tabella al paragrafo 4.1.1 del Capitolato e quelli riportati nella Tabella A consegnata a Consip;
- iii. controllo sulla presenza del numero totale di Esercizi convenzionati nel Lotto in Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti;
- iv. controllo sulla presenza di almeno numero 5 Esercizi per ciascuna regione relativamente agli Esercizi convenzionati nei lotti 2, 3, 4, 8, 10, 13, 14 e 15 (rif. paragrafo 4.1.1); resta inteso che per i lotti 1, 5, 6, 7, 9, 11 e 12 tale controllo non si applica in quanto costituiti da un'unica regione;
- v. controllo sulla completezza dei dati identificativi richiesti (mancanza e/o errori di compilazione). Tra gli altri, si verificherà, se sono presenti campi obbligatori non valorizzati (n° progressivo, n° Addendum, ragione sociale, nome dell'esercizio, partita IVA, sigla della Provincia, denominazione del Comune, denominazione della strada, civico, cap, Regione, tipologia di esercizio, giornata di chiusura). Nel caso di assenza di numerazione civica inserire la voce "SNC", nel caso l'esercizio non abbia giorni di chiusura inserire la voce "MAI". Si ricorda che non dovranno essere utilizzate abbreviazioni nei campi di tipo testo e che i caratteri accentati dovranno essere sostituiti dal medesimo carattere, ma senza accento e seguito dall'apice (es. è => e');



vi. controllo sulla coerenza dei dati riportati (assenza di duplicazioni). Si verificherà che non esistano delle duplicazioni ("righe" della tabella diverse che fanno riferimento a esercizi con stessa partita IVA, Comune e strada, indipendentemente dal numero civico). Si segnala che in caso di esercizi con la medesima "Partita IVA", si verificherà – in caso di Esercizi ubicati nel medesimo Comune - che la "Denominazione della strada" risulti differente. Nel caso in cui la "Denominazione della strada" non risulti differente nella colonna denominata "Note" della "Tabella A – Elenco degli esercizi convenzionati nel Lotto" (Allegato 1 al presente Capitolato), il Fornitore dovrà fornire l'evidenza che trattasi di Esercizi diversi e non di una duplicazione dello stesso Esercizio. In assenza di dette indicazioni la Consip provvederà a richiedere al Fornitore la correzione/chiarimento della relativa tabella. Sarà oggetto di chiarimento, qualora non chiarito nel campo note, oltre al caso di medesima numerazione civica, anche il caso di numerazione civica differente.

In caso di carenze riscontrate, il Fornitore dovrà provvedere al completamento e alla revisione dell'elenco degli Esercizi e dovrà consegnare detto elenco revisionato alla Consip entro 5 gg lavorativi dalla ricezione della comunicazione.

- b. Estrazione del Campione. L'elenco revisionato costituirà la base per la definizione, da parte della Consip, del campione di Esercizi oggetto della verifica. Relativamente alla numerosità del campione, il numero degli Esercizi convenzionati oggetto di campionamento sarà determinato in base alla norma UNI ISO 2859-1:2007 parte 1° (livello II ordinario).
- c. Verifica Addendum. Successivamente si procederà a controllare l'esistenza dell'Addendum al contratto di convenzionamento per ciascun esercizio presente nell'Elenco di cui alla tabella A e che lo stesso sia completo di tutti gli elementi indicati al precedente paragrafo 8.1 e sottoscritto secondo le modalità indicate nel detto paragrafo.

8.1.2. Esito delle verifiche ispettive

Relativamente all'esito del controllo, si prenderanno in considerazione i seguenti Livelli di Qualità Accettabili (secondo la norma UNI ISO 2859-1:2007 parte 1°):

Tabella M.2		
	Tipologia di carenza	LQA
A	Non esistenza dell' "Addendum al contratto di convenzionamento"	10
B	Non rispondenza ai requisiti richiesti al precedente paragrafo 8.1 con riferimento a: i) identificabilità dell'esercizio; ii) scontrino o ricevuta fiscale; iii) fattura o dichiarazione sostitutiva; iv) Fotocopia o immagine del documento d'identità	
C	Non rispondenza ai requisiti richiesti al precedente paragrafo 8.1 con riferimento alle firme sull'Addendum	



La non conformità rispetto agli LQA previsti comporterà l'applicazione delle relative penali (rif. Cap. 10 "Penali"). Inoltre entro 20 giorni lavorativi dall'applicazione della suddetta penale, il Fornitore dovrà presentare il nuovo Elenco degli esercizi convenzionati, nonché rendere disponibili gli "Addendum al contratto di convenzionamento" nei termini sopra descritti. Relativamente a detti documenti verrà effettuata nuovamente l'attività di verifica. Il costo di tale verifica ispettiva verrà sostenuto dal Fornitore medesimo. Il suddetto costo è aggiuntivo rispetto all'importo complessivo di cui alla tabella M.0 (rif. Cap. 8).

Qualora quest'ultima verifica dovesse nuovamente evidenziare il mancato rispetto degli LQA stabiliti in Tabella M.2, fermo restando l'applicazione delle relative penali, la Consip si riserva il diritto di ripetere il controllo secondo quanto rappresentato ai punti precedenti o di risolvere di diritto l'Accordo quadro.

8.2. Verifiche ispettive effettuate successivamente alla prima verifica sui convenzionamenti degli esercizi

Fatto salve le verifiche di cui al paragrafo 8, con riferimento alle lett. c) e d) del medesimo par. 8, le verifiche ispettive che potranno essere effettuate successivamente alla prima verifica sui convenzionamenti degli esercizi, avranno ad oggetto l'accertamento:

1. dell'esistenza degli Esercizi convenzionati indicati nella "Tabella A - Elenco degli esercizi convenzionati nel Lotto", come integrato dagli esercizi di cui al facsimile "Tabella B - Elenco degli esercizi per Unità Approvvigionante e per sede di utilizzo dell'Unità Approvvigionante" e "Tabella C - Elenco degli esercizi convenzionati fuori lotto per Unità Approvvigionante" redatte in conformità ai modelli contenuti nell'allegato 1 al presente Capitolato, e della spendibilità dei Buoni pasto presso tali Esercizi;
2. del rispetto della percentuale di Commissione da applicare agli Esercenti, eventualmente dichiarata in offerta;
3. del rispetto dei termini di pagamento verso gli Esercenti, eventualmente dichiarati in offerta;
4. del corretto funzionamento del call center messo a disposizione dei titolari degli Esercizi convenzionati e delle Amministrazioni Contraenti;
5. del corretto funzionamento del servizio di tracciabilità on line dello stato dei pagamenti per gli Esercenti e dello stato degli Ordini di acquisto per le Amministrazioni Contraenti;
6. degli impegni relativi alle caratteristiche della card e al modello di funzionamento del servizio BPE;
7. degli impegni relativi ai Progetti tecnici, se offerti in gara.

Se l'esito della verifica ispettiva evidenzia delle non conformità agli standard definiti si procederà all'applicazione delle penali (rif. Cap. 10).

8.2.1. Verifiche ispettive relative agli Esercizi convenzionati

Successivamente alla prima verifica sui convenzionamenti degli esercizi e per tutta la durata dei singoli Contratti di fornitura stipulati dalle Amministrazioni, anche dopo la scadenza dell'Accordo quadro, potranno essere



effettuate, all'occorrenza, ulteriori verifiche ispettive al fine di monitorare la spendibilità dei Buoni pasto presso la rete di Esercizi convenzionati, secondo le caratteristiche definite nel presente Capitolato.

Per le modalità di verifica della conformità dell'Elenco degli esercizi convenzionati si rimanda al par. 8.1.1 "Modalità di esecuzione".

Relativamente alla numerosità del campione, il numero degli Esercizi convenzionati oggetto di campionamento sarà determinato in base alla UNI ISO 2859-1:2007 parte 1° (livello II ordinario), applicata al numero totale di Esercizi attivi convenzionati nel Lotto.

I riferimenti degli Esercizi oggetto del controllo non verranno preventivamente comunicati al Fornitore né dalla Consip né dall'Organismo di Ispezione. Allo stesso modo, non verrà comunicato all'Esercizio sottoposto al controllo di essere oggetto di un'attività ispettiva.

Il Fornitore è tenuto a consegnare, entro 10 giorni lavorativi dall'apposita/e richiesta/e avanzata/e dalla Consip, le card contenenti buoni pasto del taglio di € 7,00 e/o i buoni pasto cartacei nel numero ivi indicato.

L'intestazione delle card/buoni, necessari a svolgere le verifiche ispettive, verrà comunicata successivamente a ciascun aggiudicatario.

Per ogni singolo Esercizio saranno oggetto di verifica:

- l'esistenza dell'Esercizio all'indirizzo definito;
- l'accettazione del Buono Pasto;
- il riconoscimento del Valore nominale del Buono Pasto.

Relativamente all'esito del suddetto controllo, in funzione della tipologia di carenze riscontrate, si prenderanno in considerazione i seguenti Livelli di Qualità Accettabili (secondo UNI ISO 2859-1:2007 parte 1°):

Tabella M.3		
	Tipologia di carenza	LQA
A	Non esistenza dell'Esercizio all'indirizzo definito negli Elenchi degli Esercizi convenzionati nel Lotto	4
B	Mancata accettazione del Buono Pasto a seguito di consumazione di prodotti alimentari acquistabili quali sostitutivi del pasto	
C	Mancato riconoscimento del Valore nominale del Buono Pasto	

La non conformità rispetto agli LQA previsti comporterà l'applicazione delle relative penali (rif. Cap. 10 "Penali"). Inoltre entro 30 giorni lavorativi dall'applicazione della suddetta penale, il Fornitore è tenuto ad inviare alla Consip il nuovo elenco degli Esercizi convenzionati sul quale verrà effettuata una nuova verifica ispettiva.

Il costo di tale verifica ispettiva verrà sostenuto dal Fornitore medesimo.

Il suddetto costo è aggiuntivo rispetto all'importo complessivo di cui alla tabella M.1 (rif. Cap. 8).



Qualora quest'ultima verifica dovesse nuovamente evidenziare il mancato rispetto degli LQA stabiliti in Tabella M.3, fermo restando l'applicazione delle relative penali, la Consip si riserva il diritto di ripetere il controllo secondo quanto rappresentato ai punti precedenti o di risolvere di diritto l'Accordo quadro.

Integrazione e sostituzione degli Esercizi dopo la consegna degli elenchi e prima della comunicazione di esito delle verifiche

Relativamente a codesta fattispecie si rimanda al medesimo punto descritto nel paragrafo 8.1 precedente.

Note relative all'esecuzione del controllo:

- relativamente alla tipologia di carenza "A", nel caso di assenza dell'Esercizio al n° civico indicato, l'esito della verifica sarà da considerarsi negativo (Esercizio non esistente) a meno che l'Esercizio non sia comunque presente nell'area immediatamente adiacente.
- Relativamente alla tipologia di carenza "B", nel caso in cui la motivazione di non accettazione di un Buono pasto sia dovuta al cambio di gestione o alla sospensione dell'attività (chiusura definitiva dell'Esercizio), tale evento non sarà considerato una carenza se avvenuto successivamente alla consegna alla Consip dell'elenco degli Esercizi convenzionati.
- Relativamente alla tipologia di carenza "C", per mancato riconoscimento del Valore nominale del Buono pasto si intende anche il caso in cui vengano applicate tariffe differenti da quelle esposte al pubblico e/o vengano richiesti corrispettivi integrativi in denaro.

Durante l'attività di verifica ispettiva non sarà considerata una carenza la circostanza che l'ispettore trovi uno o più Esercizi chiusi a causa di uno dei seguenti motivi:

- Chiusura per lutto.
- Chiusura per ferie o stagionale.
- Chiusura per lavori di ristrutturazione.
- Chiusura per eventi eccezionali (es. in caso di furto, incendio, attentato, malattia, morte, eventi calamitosi, etc.).

8.2.2. Sistema premiante relativo alle Verifiche ispettive sugli Esercizi convenzionati effettuate successivamente alla stipula dell'Accordo Quadro

Qualora l'esito delle verifiche ispettive sugli Esercizi convenzionati, per tutte le tipologie di carenza definite (A,B,C), dia luogo a livelli di qualità accettabili (LQA) rispondenti almeno a quelli riportati nella tabella seguente:

Tabella M.4		
	Tipologia di carenza	LQA
A	Non esistenza dell'Esercizio all'indirizzo definito negli Elenchi	



B	Mancata accettazione del Buono pasto a seguito di consumazione di prodotti alimentari acquistabili quali sostitutivi del pasto	2,5
C	Mancato riconoscimento del valore nominale del Buono pasto	

la Consip, in occasione della eventuale verifica successiva, determinerà il campione degli Esercizi convenzionati da sottoporre a verifica in base alla norma UNI ISO 2859-1:2007 parte 1° (livello I ordinario), relativamente al numero totale di Esercizi convenzionati nel Lotto. Gli LQA da rispettare dovranno essere quelli indicati nella Tabella M.3.

Nel caso in cui l'esito della verifica di cui sopra confermi il rispetto degli LQA di cui alla tabella M.4 precedente verrà confermato anche per l'eventuale successiva verifica l'entità del campionamento di cui al livello I ordinario della norma UNI ISO 2859-1:2007 parte 1°. Nel caso in cui l'esito della verifica non confermi il rispetto degli LQA di cui alla tabella M.4 (ma rientri negli LQA di cui alla tabella M.3) il campionamento della successiva verifica sarà effettuato sulla base del livello II ordinario della norma UNI ISO 2859-1:2007 parte 1°.

8.2.3. Verifiche ispettive relative al rispetto degli impegni assunti in sede di offerta relativamente alla percentuale di Commissione e ai termini di pagamento verso gli Esercenti

La Consip, successivamente alla prima verifica sui convenzionamenti degli esercizi e per tutta la durata dei singoli Contratti di fornitura stipulati dalle Amministrazioni (anche dopo la scadenza dell'Accordo quadro), potrà procedere alla verifica degli impegni assunti dal Fornitore in sede di Offerta Tecnica per quanto riguarda la percentuale di commissione ed i termini di pagamento verso gli Esercenti, sia presso il Fornitore, che eventualmente presso gli Esercizi. Si precisa che tali verifiche potranno essere svolte in modalità da remoto.

La Consip comunicherà al Fornitore, con un preavviso di almeno 4 giorni lavorativi, la propria volontà di effettuare dette verifiche ispettive presso la sede nella quale il Fornitore conserva la documentazione fiscale oppure da remoto.

Nella medesima comunicazione Consip richiederà al Fornitore di consegnare il calendario dei pagamenti e l'elenco delle fatture registrate e relative agli Esercizi con cui sia attivo un rapporto di fatturazione, con riferimento ai Buoni pasto oggetto di codesto appalto, nel periodo temporale definito in sede di richiesta.

In particolare tale elenco, in formato excel, dovrà contenere tutti gli elementi necessari a tracciare la fattura dalla sua ricezione fino al pagamento. A titolo esemplificativo e non esaustivo:

- Tipologia di esercizio (somministrazione o cessione)
- Data ricezione della fattura
- Data pagamento della fattura
- Ragione sociale dell'esercizio da cui proviene la fattura
- L'importo della fattura (imponibile e Iva)

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del DLgs. 50/2016 e s.m.i., per l'appalto del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto per le P.A. – ed. 10 – ID 2445

Capitolato Tecnico



- Numero della fattura
- Dati dell'esercizio (es. codice affiliato)
- Elementi che permettono di collegare la fattura all'esercizio e ai buoni Consip.

Tale elenco sarà corredato da idonea dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, con la quale il legale rappresentante attesti: i) che gli esercizi indicati nel suddetto elenco corrispondono alla totalità degli esercizi con cui sia attivo, relativamente al periodo temporale richiesto, un rapporto di fatturazione con riferimento ai buoni pasto oggetto di codesto appalto; ii) che le fatture riportate nel suddetto elenco corrispondano alla totalità delle fatture registrate nel periodo temporale richiesto da Consip con riferimento ai Buoni pasto oggetto di codesto appalto; iii) che con riferimento a codesto appalto non sono stati venduti servizi aggiuntivi agli esercenti convenzionati a fronte di un corrispettivo ulteriore rispetto alla commissione applicata, nel rispetto di quanto previsto all'art. 144, comma 6, lettera c) del Codice degli appalti.

Consip, quindi, prima di avviare le verifiche ispettive, procederà all'estrazione di un campione di fatture. Relativamente alla numerosità del campione, il numero delle fatture oggetto di campionamento sarà determinato in base alla norma UNI ISO 2859-1:2007 parte 1° - livello II ordinario, applicata al numero totale di fatture registrate nel periodo temporale definito dalla Consip in sede di richiesta.

Il Fornitore dovrà mettere a disposizione relativamente agli Esercizi nei quali vengono spesi Buoni pasto oggetto dell'Accordo quadro:

- il Calendario dei pagamenti del Fornitore relativo alle date di consegna (cfr. capitolo 5.2 lett.a);
- la documentazione necessaria a dimostrare la data di ricezione presso la sede del Fornitore delle fatture (cfr. capitolo 5.2 lett.h);
- la documentazione necessaria per poter rintracciare all'interno di ciascuna fattura i Buoni pasto relativi all'Accordo quadro Consip (cfr. capitolo 5.2 lettera h);
- la documentazione contabile necessaria a dimostrare il rispetto della percentuale massima di commissione e dei termini di pagamento verso gli Esercizi di cui ai punti precedenti (es: fatture emesse dagli Esercenti per richiedere il rimborso dei Buoni pasto, contabili bancarie di addebito);
- eventuale altra documentazione (es. contratti stipulati con gli Esercenti, dichiarazione del Fornitore aggiudicatario, Registro IVA di cui al capitolo 5.2 lett. g) richiesta in fase di verifica.

Relativamente alle fatture che saranno oggetto delle verifiche ispettive il Fornitore potrà mettere a disposizione in modo equivalente sia fatture in originale sia fatture archiviate seguendo la procedura di conservazione digitale delle scritture contabili (archiviazione ottica sostitutiva), in linea con la normativa di riferimento.

Così come riportato nel capitolo 5 "Ulteriori obblighi del Fornitore", il controllo si riferisce non solo agli Esercizi presenti negli elenchi, ma a tutti gli Esercizi presso i quali vengono spesi i Buoni pasto oggetto del presente appalto.



8.2.3.1. Esito del controllo

Relativamente all'esito del suddetto controllo, in funzione della tipologia di carenze riscontrate, si prenderanno in considerazione i seguenti Livelli di Qualità Accettabili (secondo la norma UNI ISO 2859-1:2007 parte 1ª):

Tabella M.5		
	Tipologia di carenza	LQA
A	Mancato rispetto della percentuale di Commissione dichiarata in offerta	1
B	Mancato rispetto dei termini di pagamento dichiarati in offerta.	

La non conformità risultante dalla suddetta verifica ispettiva (classificata come non conformità grave) comporterà l'applicazione della relativa penale (rif. Cap. 10 "Penali"). Inoltre, verrà effettuata una nuova verifica ispettiva su un campione di fatture registrate nel periodo temporale successivo all'applicazione della suddetta penale.

Il costo di tale verifica ispettiva verrà sostenuto dal Fornitore medesimo. Tale costo non sarà superiore a 1.200,00 Euro (milleduecento/00 euro).

Il suddetto costo è aggiuntivo rispetto all'importo complessivo di cui alla tabella M.1 (rif. Cap. 8).

Qualora quest'ultima verifica dovesse nuovamente evidenziare il superamento del limite massimo ammesso nella tabella M.5, fermo restando l'applicazione delle relative penali, la Consip si riserva il diritto di ripetere il controllo secondo quanto rappresentato ai punti precedenti o di risolvere di diritto l'Accordo quadro.

8.2.4. Verifiche ispettive relative ai livelli di servizio di Call

Center per gli esercenti e per le Amministrazioni contraenti

Durante tutta la durata dell'Accordo quadro e dei singoli Contratti di fornitura la Consip, anche avvalendosi degli Organismi di Ispezione selezionati, potrà effettuare verifiche ispettive relative al funzionamento del Call Center dedicato ai titolari degli Esercizi convenzionati, alle Amministrazioni Contraenti e alle Unità Approvvigionanti, che dovrà avere almeno le caratteristiche riportate al capitolo 5.4 lettere a), c).

8.2.5. Verifiche ispettive sui servizi relativi alla tracciabilità on line

Durante tutta la durata dell'Accordo quadro e dei singoli Contratti di fornitura la Consip, anche avvalendosi degli Organismi di Ispezione selezionati, potrà effettuare verifiche ispettive relative al funzionamento del servizio di tracciabilità on line dedicato ai titolari degli Esercizi convenzionati, alle Amministrazioni Contraenti e alle Unità Approvvigionanti, che dovrà avere almeno le caratteristiche riportate al capitolo 5.4 lettere b), d) e f).



8.2.6. Verifiche ispettive relative al rispetto degli impegni relativi alle caratteristiche della card e al modello di funzionamento del servizio BPE

Durante tutta la durata dell'Accordo quadro e dei singoli Contratti di fornitura la Consip potrà procedere alla verifica degli impegni assunti dal Fornitore per quanto riguarda le caratteristiche della card (paragrafo 3.1) e il modello di funzionamento del servizio BPE, che dovrà avere almeno le caratteristiche riportate nel presente Capitolato tecnico (cfr. capitolo 5.5). A tale scopo il Fornitore dovrà rendere disponibile le evidenze documentali che permettano di verificare il rispetto degli impegni assunti per il presente appalto.

8.2.7. Verifiche ispettive relative alla disponibilità dei Progetti tecnici e degli strumenti di conciliazione eventualmente offerti in sede di gara

Durante tutta la durata dell'Accordo quadro e dei singoli Contratti di fornitura la Consip, anche avvalendosi degli Organismi di Ispezione selezionati, potrà effettuare verifiche ispettive relative ai Progetti tecnici e agli strumenti di conciliazione che dovranno essere conformi a quanto offerto in sede di gara (cfr. PT1, PT7, PT8, PT9 del Capitolato d'Oneri).

8.3. Gestione dei reclami delle Amministrazioni Contraenti

Le Unità Ordinanti o le Unità Approvvigionanti potranno segnalare al Fornitore e per conoscenza alla Consip, utilizzando l'apposito Modulo di "Reclamo relativo alle prestazioni erogate dal fornitore di Buoni pasto" (All. 3), le disfunzioni di qualsiasi genere recanti pregiudizio alla regolarità del servizio.

Ai fini della validità del reclamo, dovranno essere fornite almeno le informazioni che nel predetto modulo sono contrassegnate con l'asterisco. Il suddetto modulo di "Reclamo relativo alle prestazioni erogate dal fornitore di Buoni pasto" (All. 3) potrà essere inviato dalle Amministrazioni Contraenti nelle vie tradizionali (fax, e-mail).

Qualora il reclamo, inviato nelle vie tradizionali, non fosse stato inoltrato anche alla Consip in copia conoscenza, il Fornitore è tenuto ad inviare alla Consip la nota di contestazione dell'Amministrazione, nonché la risposta risolutiva dell'addebito entro venti giorni dall'avvenuta risoluzione.

Il Fornitore è tenuto ad eliminare, entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione del reclamo, le disfunzioni di qualsiasi genere recanti pregiudizio alla regolarità del servizio, ferma rimanendo in ogni caso l'applicabilità del minor termine ovvero di eventuali penali previste dall'Accordo quadro per le singole fattispecie.

9. Servizio di reportistica

La Consip si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, salvi gli obblighi di seguito indicati.

Il Fornitore dovrà fornire alla Consip i dati indicati nell'Allegato D ("Reportistica") secondo le modalità e le tempistiche ivi prescritte.



Il Fornitore dovrà comunicare alla Consip quando l'ammontare degli Ordini di acquisto abbia raggiunto il 70% e il 90% del massimale.

La Consip si riserva il diritto di chiedere ulteriori dati, da inviare a Consip entro 15 giorni dalla data della richiesta. La medesima richiesta può essere fatta valere anche dalle Amministrazioni Contraenti.

10. Penali

Per la disciplina delle penali si rinvia a quanto previsto nell'articolo 12 dell'Accordo Quadro; di seguito le specifiche penali legate ai livelli di servizio.

10.1. Difformità nella consegna e ricarica delle card

- a) Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini di consegna delle card, indicati nel paragrafo 2.5.1 del presente Capitolato, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale pari a euro 200,00 (duecento/00), salvo il risarcimento del maggior danno.
- b) Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini di consegna dei buoni pasto cartacei, indicati nel paragrafo 2.6 del presente Capitolato, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale pari a euro 200,00 (duecento/00), salvo il risarcimento del maggior danno.
- c) Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini di ricarica dei Buoni pasto come indicati nel paragrafo 2.5.2 del presente Capitolato, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale pari allo 0,1% (zero virgola uno per cento) dell'importo indicato nella Richiesta di Approvvigionamento (escluso IVA), salvo il risarcimento del maggior danno.
- d) Nel caso di difformità rispetto alle indicazioni fornite dall'Amministrazione nella Richiesta di Approvvigionamento (cfr. paragrafo 2.4.3 del presente Capitolato), il Fornitore sarà tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale pari a euro 200,00 (duecento/00), salvo il risarcimento del maggior danno, per ogni giorno lavorativo a partire dalla comunicazione della irregolarità rilevata dall'Amministrazione Contraente o dalle Unità Approvvigionanti e fino alla risoluzione della predetta difformità.

10.2. Difformità relative alle caratteristiche del Buono pasto

- e) Per il mancato rispetto dei termini minimi di scadenza dei Buoni pasto di cui al paragrafo 3.2, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale pari al 10% dell'importo dei Buoni pasto (escluso IVA) aventi scadenze difforme da quanto richiesto, salvo il risarcimento del maggior danno.
- f) Per il mancato rispetto dei termini di sostituzione e rimborso dei Buoni pasto scaduti di cui al paragrafo 3.2, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale pari al 10% dell'importo dei Buoni pasto (escluso IVA) scaduti, salvo il risarcimento del maggior danno.

10.3. Servizi prestati in modo difforme da quanto previsto nel presente Capitolato



- g) In caso di ulteriori violazioni del disposto contrattuale non richiamate dal presente paragrafo 10 e tali da compromettere la corretta esecuzione del servizio, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere alla Consip una penale pari a euro 1.000,00 (mille/00), salvo il risarcimento del maggior danno.

10.4. Difformità relative al convenzionamento

- h) Per il mancato rispetto dei termini indicati nel paragrafo 4.1.4 lett. e), per la consegna degli elenchi degli esercizi convenzionati il Fornitore sarà tenuto a corrispondere alla Consip una penale pari a Euro 1.000,00 (mille/00) salvo il risarcimento del maggior danno.
- i) Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini indicati nella lettera a) del par. 4.1.2 per il convenzionamento del numero di esercizi ivi indicato, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale pari allo 0,1% (zero virgola uno per cento) dell'importo indicato nell'Ordine di acquisto (escluso IVA) salvo il risarcimento del maggior danno.
- j) Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini indicati nel par. 4.1.4, lett. a) per il convenzionamento di Esercizi, in aggiunta a quelli previsti nel medesimo paragrafo, su richiesta motivata delle Amministrazioni Contraenti, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale pari allo 0,05% (zero virgola zero cinque per cento) dell'importo indicato nell'Ordine di acquisto (escluso IVA) salvo il risarcimento del maggior danno.
- k) Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini indicati nel par. 4.1.2, lett. b) per la comunicazione alle Unità Approvvigionanti dell'elenco degli esercizi convenzionati "*tabella B – Elenco degli esercizi per Unità Approvvigionante e sede di Utilizzo dell'Unità Approvvigionante*" (Allegato 1 al presente Capitolato), il Fornitore sarà tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale pari allo 0,05% (zero virgola zero cinque per cento) dell'importo indicato nell'Ordine di acquisto (escluso IVA), salvo il risarcimento del maggior danno.
- l) Per ogni esercizio in meno rispetto al numero degli esercizi convenzionati risultante nell'ultima versione degli elenchi inviati alla Consip (rif. paragrafo 4.1.4 lettera b), il Fornitore sarà tenuto a corrispondere alla Consip una penale pari a Euro 50,00 (cinquanta/00), salvo il risarcimento del maggior danno.
- m) Per ogni esercizio in meno rispetto al numero degli Esercizi convenzionati risultante nell'ultima versione degli elenchi inviati all'Amministrazione Contraente (rif. par. 4.1.4 lettera b), il Fornitore sarà tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale pari a Euro 50,00 (cinquanta/00), salvo il risarcimento del maggior danno.
- n) Per il mancato rispetto dei termini indicati al paragrafo 4.1.4, lett., c) per la sostituzione di Esercizi convenzionati che abbiano comunicato la disdetta dal convenzionamento il Fornitore sarà tenuto a corrispondere alla Consip (se il ritardo nella sostituzione si è verificato in relazione ad un esercizio indicato negli elenchi di cui alle Tabelle A e/o C) allegate sub 1 al presente Capitolato) una penale pari a Euro 1.000,00 (mille/00), salvo il risarcimento del maggior danno.



- o) Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini indicati al paragrafo 4.1.4, lett. c) per la sostituzione di Esercizi convenzionati che abbiano comunicato la disdetta dal convenzionamento il Fornitore sarà tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente (se il ritardo nella sostituzione si è verificato in relazione ad un esercizio indicato negli elenchi diversi da quelli indicati nella precedente lettera m) una penale pari allo 0,05% (zero virgola zero cinque per cento) dell'importo indicato nell'Ordine di acquisto (escluso IVA), salvo il risarcimento del maggior danno.

10.5. Difformità riscontrate in fase di controllo

- p) Per il mancato rispetto dei termini indicati nel Cap. 5.4 "Obblighi relativi alla tracciabilità" lettere (a) (b) (c) (d) e (f) per l'attivazione di un call center e di un servizio di tracciabilità on line dello stato dei pagamenti, delle fatture e dello stato dell'ordine dedicato ai titolari degli Esercizi convenzionati, alle Amministrazioni contraenti e alle Unità Approvvigionanti, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere alla Consip S.p.A. una penale pari a Euro 1.000,00 (mille/00) salvo il risarcimento del maggior danno.
- q) Per ogni riga della "Tabella A – Elenco degli Esercizi convenzionati nel Lotto" e della "tabella C – Elenco degli esercizi convenzionati fuori lotto per Unità Approvvigionante" che, in seguito alla verifica di cui ai paragrafi 8.1.1 e 8.2.1 (relativamente alle modalità di esecuzione della verifica documentale) risulti essere stata compilata in maniera non conforme alle prescrizioni del presente Capitolato, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere alla Consip una penale pari a Euro 15,00 (quindici/00) salvo il risarcimento del maggior danno.
- r) Nel caso in cui, l'esito dei controlli effettuati sugli esercizi convenzionati da parte dell'Organismo di Controllo, evidenzi una non conformità agli standard definiti ai paragrafi 8.1.2 e 8.2.1 il Fornitore sarà tenuto a corrispondere alla Consip, con riferimento alle tipologie di carenza di cui alla tabella M.2 e M.3, una penale pari a €. 30.000,00 (trentamila/00), salvo il risarcimento del maggior danno.
- s) Per ogni riga dell'Elenco delle fatture di cui paragrafo 8.2.3 che, in seguito alla verifica risulti essere stato compilato in maniera non conforme alle prescrizioni del presente Capitolato, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere alla Consip una penale pari a Euro 15,00 (quindici/00) salvo il risarcimento del maggior danno.
- t) Nel caso in cui, dai controlli effettuati dall'Organismo di controllo emerga una non conformità per il mancato rispetto degli impegni presi in fase di gara e relativi al rispetto della percentuale di commissione e ai termini di pagamento verso gli esercenti (par. 8.2.3 e 8.2.3.1) il Fornitore sarà tenuto a corrispondere alla Consip la seguente penale:

	Tipologia di carenza	Penale (Euro)
A	Mancato rispetto della percentuale di Commissione dichiarata in offerta	30.000,00
B	Mancato rispetto dei termini di pagamento dichiarati in offerta.	



- u) Nel caso in cui, all'esito dei controlli effettuati sul Call Center (rif. par. 8.2.4) o sul servizio di tracciabilità on line (rif. par. 8.2.5) o sulle caratteristiche della card e sul modello di funzionamento del servizio BPE (rif. par. 8.2.6) o sui progetti tecnici e sugli strumenti di conciliazione (rif. par. 8.2.7), si evidenzi una non conformità rispetto alle caratteristiche richieste/eventualmente offerti in sede di gara offerte, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere alla Consip una penale pari a Euro 2.000,00 (duemila/00).
- v) Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini indicati nel par. 8.3 "Gestione dei reclami delle Amministrazioni Contraenti" per la chiusura del reclamo il Fornitore sarà tenuto a corrispondere all'Amministrazione una penale pari ad Euro 250,00 (duecentocinquanta/00).
- w) In caso di inadempimenti riscontrati a seguito di verifiche ispettive di cui al paragrafo 8 lett. c), il Fornitore sarà tenuto a corrispondere alla Consip una penale pari a euro 5.000,00 (cinquemila/00), salvo il risarcimento del maggior danno.

10.6. Mancato rispetto degli obblighi in materia contabile e finanziaria

- x) Nel caso in cui, in sede di controllo su base semestrale da parte di Consip di cui al paragrafo 5.7, lett. a) dovesse risultare un indice di bilancio, come richiesto ai sensi del predetto paragrafo, di valore inferiore alla soglia di 0,50, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere alla Consip una penale pari a Euro 20.000,00 (ventimila/00) se emerso nel bilancio semestrale ed Euro 50.000,00 (cinquantamila/00) se emerso nel bilancio di chiusura dell'esercizio.
- y) Nel caso in cui, in sede di controllo su base semestrale da parte di Consip di cui al paragrafo 5.7, lett. b) dovesse emergere un risultato di commessa, come richiesto ai sensi del predetto paragrafo, negativo, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere alla Consip una penale pari a Euro 20.000,00 (ventimila/00) se emerso nel bilancio semestrale ed Euro 50.000,00 (cinquantamila/00) se emerso nel bilancio di chiusura dell'esercizio.
- z) Nel caso in cui, in sede di controllo su base semestrale da parte di Consip di cui al paragrafo 5.7, lett. b) dovesse risultare un valore soglia, come richiesto ai sensi del predetto paragrafo, inferiore a 0,70, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere alla Consip una penale pari a Euro 20.000,00 (ventimila/00) se emerso nel bilancio semestrale ed Euro 50.000,00 (cinquantamila/00) se emerso nel bilancio di chiusura dell'esercizio.
- aa) Nel caso in cui, in sede di controllo da parte di Consip di cui al paragrafo 5.7, lett. c) dovesse emergere dalla Centrale Rischi uno stato di sofferenza dell'azienda e/o nell'ambito dei crediti per cassa un'eccedenza tra accordato e utilizzato superiore al 10%, come richiesto ai sensi del predetto paragrafo, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere alla Consip una penale pari a Euro 20.000,00 (ventimila/00).

11. Allegati

11.1. Elenchi degli Esercizi convenzionati

Allegato 1: Tabelle Esercizi convenzionati

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del DLgs. 50/2016 e s.m.i., per l'appalto del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto per le P.A. – ed. 10 – ID 2445

Capitolato Tecnico

62 di 63



Tabella A – Elenco degli Esercizi convenzionati nel Lotto

Tabella B – Elenco degli Esercizi per Unità Approvvigionante e per Sede di utilizzo dell'Unità Approvvigionante

Tabella C – Elenco degli Esercizi convenzionati fuori Lotto per Unità Approvvigionante

Codici per la compilazione del campo “Tipologia di esercizio”

Allegato 2: Modulo di richiesta di integrazione del numero di Esercizi convenzionati

Allegato 3: Modulo di Reclamo relativo alle prestazioni erogate dal fornitore di Buoni pasto

Allegato 4: Modulo di richiesta Esercizi convenzionati fuori Lotto

Allegato 5: Facsimile di “Addendum al contratto di convenzionamento”

Allegato 6: Facsimile di Dichiarazione sostitutiva

Allegato 7: Istruzioni Operative sulle modalità di compilazione degli Addendum

11.2. Moduli per la fruizione del servizio

Allegato A: Modulo Ordine diretto d'acquisto di Buoni pasto I e II parte (non allegato al presente Capitolato in quanto generato dal sistema)

Allegato B: Modulo “Addendum all'Ordine diretto d'acquisto dei buoni pasto”

Allegato C: Modulo “Richiesta di Approvvigionamento della fornitura di Buoni pasto”

11.3. Moduli per la reportistica

Allegato D: “Reportistica”

Corrispettivi Buoni pasto 10

Nella Tabella sottostante sono indicati lo sconto rispetto al valore nominale del buono pasto, espresso in % (IVA esclusa), ed i fornitori aggiudicatari per lotto:

Lotto	Regione	sconto rispetto al valore nominale del buono pasto, espresso in % (IVA esclusa)	Fornitore aggiudicatario
1	Lombardia Quota 1	13,62%	Day Ristoservice S.p.A.
1	Lombardia Quota 2*	9,00%	Pellegrini S.p.A.
2	Piemonte, Valle d'Aosta	13,62%	Day Ristoservice S.p.A.
3	Veneto, Friuli VG, Trentino AA	7,50%	Pellegrini S.p.A.
4	Liguria, Sardegna	12,93%	Edenred Italia S.r.l.
5	Toscana	9,00%	Pellegrini S.p.A.
6	Emilia Romagna	8,00%	Pellegrini S.p.A.
7	Lazio Quota 1	13,62%	Day Ristoservice S.p.A.
7	Lazio Quota 2*	12,93%	Edenred Italia S.r.l.
7	Lazio Quota 3*	10,64%	E.P. S.p.A.
8	Marche, Abruzzo, Molise, Umbria	12,93%	Edenred Italia S.r.l.
9	Campania Quota 1	13,40%	Day Ristoservice S.p.A.
9	Campania Quota 2*	12,93%	Edenred Italia S.r.l.
10	Puglia, Basilicata	12,93%	Edenred Italia S.r.l.
11	Calabria	12,01%	Sodexo Italia Benefit & Rewards Services S.r.l.
12	Sicilia	13,70%	Day Ristoservice S.p.A.

Legenda:

* per i lotti 1, 7 e 9 la predisposizione dell'Ordine da parte delle singole Amministrazioni contraenti dovrà avvenire in favore del Fornitore che si è posizionato primo nella graduatoria **fino ad esaurimento del**

massimale della relativa quota e successivamente man mano in favore degli altri Fornitori presenti in graduatoria.

** Man mano che si esauriranno/scadranno i Lotti ed a partire dalle date di esaurimento/scadenza di ciascuno di essi, le Amministrazioni Contraenti potranno emettere Ordini d'acquisto, esclusivamente per la/e regione/i del Lotto esauritosi/scaduto, a valere sull'Accordo Quadro del Lotto accessorio di riferimento.

Buoni pasto 10

Lotti 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10,12

GUIDA ALL'ACCORDO QUADRO

Ultimo aggiornamento: 10/11/2023

SOMMARIO

1. PREMESSA..... 5

2. OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO 7

 2.1. DURATA DELL'ACCORDO QUADRO E DEI CONTRATTI 8

 2.2. IMPORTI DELL'ACCORDO QUADRO E DEI CONTRATTI 9

3. MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO 11

 3.1. CARATTERISTICHE DEI BUONI PASTO E DELLE CARD 12

 3.1.1. SPENDIBILITÀ DEI BUONI PASTO 12

 3.1.2. RESTITUZIONE DEI BUONI PASTO SCADUTI 12

 3.1.3. CONSEGNA E RICARICA DELLA CARD (SOLO PER BUONI PASTO ELETTRONICI) 15

 3.1.4. SOSTITUZIONE DI CARD – CARD DI NUOVA EMISSIONE (SOLO PER BUONI PASTO ELETTRONICI) 15

 3.1.5. FURTO O SMARRIMENTO DELLA CARD (SOLO PER BUONI PASTO ELETTRONICI) 16

 3.1.6. CONSEGNA DEI BUONI PASTO CARTACEI 16

 3.2. SERVIZI A FAVORE DELLE AMMINISTRAZIONI..... 17

 3.2.1. NUMEROSITÀ DEGLI ESERCIZI CONVENZIONATI 17

 3.2.2. CARATTERISTICHE DEGLI ESERCIZI CONVENZIONATI 19

 3.2.3. CALL CENTER 19

 3.2.4. SISTEMA DI CONTROLLO E RECLAMI 20

 3.2.5. ULTERIORI SERVIZI 21

3.3. SERVIZI PER GLI ESERCENTI	21
3.3.1. COMMISSIONE E TERMINI DI PAGAMENTO	21
3.3.2. CALL CENTER	22
4. CONDIZIONI ECONOMICHE	22
4.1. CORRISPETTIVI	22
4.2. PROCEDURA DI APPLICAZIONE DELLE PENALI	23
4.2.1. RILEVAMENTO DEL PRESUNTO INADEMPIMENTO COMPIUTO DAL FORNITORE.....	23
4.2.2. CONTESTAZIONE AL FORNITORE	24
4.2.3. CONTRODEDUZIONI DEL FORNITORE	24
4.2.4. ACCERTAMENTO DELLA SUSSISTENZA/INSUSSISTENZA DELLE CONDIZIONI DI APPLICAZIONE DELLE PENALI E QUANTIFICAZIONE DELLE STESSE	24
ULTERIORI TUTELE	25
5. FATTURAZIONE E PAGAMENTI	26
5.1. BUONI PASTO SCADUTI: NOTA DI CREDITO.....	ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
5.2. INTERESSI DI MORA	ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
6. COME ORDINARE	29
6.1. REGISTRAZIONE	ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
6.2. ORDINE DI ACQUISTO	ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
6.3. ADDENDUM ALL'ORDINE DI ACQUISTO.....	ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.

6.4. RICHIESTA DI APPROVVIGIONAMENTOERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.

7. RIFERIMENTI DEL FORNITORE37

7.1. RESPONSABILI DEL SERVIZIO E CONTATTI DEL FORNITORE..... 37

8. ALLEGATI41

8.1. ALLEGATO 1 – STANDARD DI LETTERA CONTESTAZIONE PENALI 42

8.2. ALLEGATO 2 – STANDARD DI LETTERA APPLICAZIONE PENALI 45

1. Premessa

La presente guida non intende sostituire né integrare la documentazione contrattuale sottoscritta fra le parti. Pertanto, le informazioni in essa contenute non possono costituire motivo di rivalsa da parte delle Amministrazioni contraenti nei confronti del Fornitore e/o di Consip né possono ritenersi prevalenti rispetto alla documentazione contrattuale. La presente guida ha l'obiettivo di illustrare le modalità operative per la gestione della fase esecutiva dell'Accordo Quadro per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa – mediante buoni pasto cartacei ed elettronici - per le Pubbliche Amministrazioni (Buoni pasto ed. 10) – Lotti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 (di seguito, per brevità, anche Accordo Quadro), stipulata, ai sensi dell'art. 26 l. 23 dicembre 1999 n. 488 s.m.i., dell'art. 58 l. 23 dicembre 2000 n. 388, del D.M. 24 febbraio 2000 e del D.M. 2 maggio 2001, dalla Consip S.p.A., per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze,

- con **Day Ristoservice S.p.A.** quale aggiudicatario della procedura di gara per il Lotto **1** (Lombardia Quota 1), il lotto **2** (Piemonte, Valle d'Aosta), il lotto **7** (Lazio Quota 1), lotto **9** (Campania Quota 1), **12** (Sicilia);
- con **Pellegrini S.p.A** quale aggiudicatario della procedura di gara per il Lotto **1** (Lombardia Quota 2), Lotto **5** (Toscana), Lotto **13** accessorio Nord;
- con **Edenred Italia S.r.l.** quale aggiudicatario della procedura di gara per il Lotto **4** (Liguria, Sardegna), Lotto **7** (Lazio Quota 2), Lotto **8** (Marche, Umbria, Abruzzo, Molise), Lotto **9** (Campania Quota 2), Lotto **10** (Puglia, Basilicata);
- con **EP S.p.A.** quale aggiudicatario della procedura di gara per il Lotto 7 (Lazio Quota 3), Lotto **15** accessorio SUD;
- con **Sodexo Italia Benefit & Rewards Services S.r.l.** quale aggiudicatario della procedura di gara per il Lotto **14** accessorio CENTRO;

La presente guida, unitamente a tutta la documentazione relativa all'Accordo Quadro, è disponibile sul sito internet <https://www.acquistinretepa.it>, nella sezione **Acquista > Accordi Quadro > Buoni pasto ed.10.**

Le Amministrazioni Contraenti provvederanno, al momento dell'emissione del singolo Ordinativo di Fornitura, alla nomina del Responsabile del Procedimento e all'indicazione sul medesimo Ordinativo di Fornitura del CIG (Codice Identificativo Gara) "derivato" rispetto a quello dell'Accordo Quadro.

Gli ordini di acquisto dovranno essere inviati direttamente al Fornitore, secondo quanto esposto nel paragrafo 6, previa registrazione on line, qualora non avvenuta in precedenza, al sistema degli Acquisti in Rete.

Per qualsiasi informazione sull'Accordo Quadro (condizioni previste, modalità di adesione, modalità di inoltro e compilazione degli ordinativi, etc.) e per il supporto alla navigazione del sito

<https://www.acquistinretepa.it> è attivo il servizio di Call Center degli Acquisti in Rete della P.A. al numero verde 800 753 783.

2. Oggetto dell'Accordo Quadro

Oggetto del presente Accordo Quadro è la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante **Buoni pasto cartacei ed elettronici** di qualsiasi valore nominale, per l'acquisto di prodotti alimentari fino al raggiungimento del valore nominale del buono, da erogarsi in favore delle singole Amministrazioni Contraenti e delle loro Unità Approvvigionanti.

Il presente Accordo Quadro è suddiviso in 12 lotti geografici e 3 lotti accessori. In particolare per i lotti 1, 7 e 9 il massimale è suddiviso in più quote, ciascuna aggiudicata ad un diverso Fornitore. Ciascun Fornitore sarà destinatario di tutti gli Ordinativi di Fornitura che saranno emessi dalle Amministrazioni aderenti all'Accordo Quadro fino ad esaurimento del massimale della quota assegnata (cfr. Tabella di cui al par. 4.1 seguente). Le Amministrazioni affideranno gli Appalti Specifici al primo aggiudicatario dell'Accordo Quadro sino all'esaurimento del massimale previsto nell'Accordo Quadro relativamente alla quota del suddetto operatore. Successivamente, le Amministrazioni affideranno gli Appalti Specifici in favore dell'operatore economico secondo graduato nella graduatoria di merito dell'Accordo Quadro sino all'esaurimento del massimale previsto nell'Accordo Quadro relativamente alla quota del suddetto operatore" (cfr. Capitolato d'oneri paragrafo 25).

Man mano che si esauriranno/scadranno i Lotti geografici ed a partire dalle date di esaurimento/scadenza di ciascuno di essi, le Amministrazioni Contraenti potranno emettere Ordini d'acquisto, esclusivamente per la/e regione/i del Lotto esauritosi/scaduto, sull' Accordo Quadro del Lotto accessorio di riferimento, sulla base della seguente ripartizione:

TABELLA DEI LOTTI ACCESSORI	
LOTTO ACCESSORIO	Lotti geografici
Lotto 13 - lotto accessorio NORD	Lotto 1 (Lombardia); Lotto 2 (Piemonte e Valle d'Aosta); Lotto 3 (Veneto, Friuli VG, Trentino AA); Lotto 4 (Liguria, Sardegna); Lotto 5 (Toscana); Lotto 6 (Emilia Romagna);

Lotto 14 – lotto accessorio CENTRO	Lotto 7 (Lazio); Lotto 8 (Marche, Abruzzo, Molise, Umbria);
Lotto 15 – lotto accessorio SUD	Lotto 9 (Campania); Lotto 10 (Puglia, Basilicata); Lotto 11 (Calabria); Lotto 12 (Sicilia);

2.1. Durata dell'Accordo Quadro e dei contratti

L'Accordo Quadro ha una durata di **24 (ventiquattro) mesi** a decorrere dalla data di attivazione della stessa, (cfr. par. 1.4 del Capitolato tecnico).

Nel periodo di efficacia dell'Accordo Quadro, il Fornitore è obbligato a dare esecuzione agli Ordini d'acquisto ricevuti, nei limiti degli importi massimi fissati per ciascun Lotto.

L'Accordo Quadro si intenderà conclusa al sopraggiungere di una delle due condizioni che per prima si verifichi:

- emissione di Ordini d'acquisto per importi pari agli importi massimi previsti per ciascun Lotto, a prescindere dall'ammontare delle Richieste di Approvvigionamento emesse in attuazione degli Ordini d'acquisto.
- decorso del termine di 24 (ventiquattro) mesi dalla data di attivazione dell'Accordo Quadro.

Sul sito internet <http://www.acquistinretepa.it> viene comunque data comunicazione della scadenza di ciascun lotto/quota relativo all'Accordo Quadro, per uno dei motivi di cui ai punti precedenti.

Si precisa altresì che, con specifico riferimento ai lotti accessori, l'Accordo Quadro si intenderà conclusa, oltre al verificarsi delle due condizioni sopraindicate, anche nell'ipotesi in cui venga attivato da Consip un nuovo Accordo Quadro per la fornitura di Buoni pasto.

La durata del singolo Contratto di fornitura viene fissata dall'Unità Ordinante nell'Ordine diretto d'acquisto e deve essere ricompresa nei seguenti termini:

1. relativamente ai buoni pasto elettronici:

- in caso di primo Ordine diretto d'acquisto, in un periodo che va da 12 (dodici) mesi a 24 (ventiquattro) mesi, a decorrere dalla data di emissione dell'Ordine diretto d'acquisto medesimo;

- nel caso dei successivi Ordini diretto d'acquisto in un periodo che va da 1 (uno) mese a 24 (ventiquattro) mesi, a decorrere dalla data di emissione dell'Ordine diretto d'acquisto medesimo.

2. relativamente ai buoni pasto cartacei:

- la durata del singolo Contratto di fornitura viene fissata dall'Unità ordinante nell'Ordine diretto d'acquisto e deve essere ricompresa in un periodo che va da 1 (uno) mese a 24 (ventiquattro) mesi, a decorrere dalla data di emissione dell'Ordine diretto d'acquisto medesimo.

Il contratto di Appalto Specifico avrà quindi una durata massima di 24 mesi; è prevista, ove necessario, la possibilità per l'Amministrazione di estendere la durata del proprio ordine. Troverà applicazione l'art. 106, co. 11, del D. Lgs. n. 50/2016, per cui la durata del contratto potrà essere prorogata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente, ivi incluso il tempo necessario per la stipula del contratto. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per l'Amministrazione". (cfr. Capitolato d'oneri paragrafo 25).

2.2. Importi dell'Accordo Quadro e dei contratti

La fornitura del servizio sostitutivo di mensa, mediante buoni pasto cartacei ed elettronici, è assicurata fino al raggiungimento degli importi di seguito indicati, calcolati sull'intera durata dell'Accordo Quadro:

MASSIMALE DEI LOTTI		
Lotto	Importo in milioni di €, IVA esclusa	Regione
Lotto 1	75.000.000,00	Lombardia Quota 1
Lotto 1	50.812.000,00	Lombardia Quota 2
Lotto 2	73.200.000,00	Piemonte, Valle d'Aosta
Lotto 4	67.963.000,00	Liguria, Sardegna
Lotto 5	48.750.000,00	Toscana
Lotto 7	102.250.000 ,00	Lazio Quota 1

Lotto 7	89.000.000,00	Lazio Quota 2
Lotto 7	65.000.000,00	Lazio Quota 3
Lotto 8	69.937.000,00	Marche, Abruzzo, Molise, Umbria
Lotto 9	112.762.800,00	Campania Quota 1
Lotto 9	75.175.200,00	Campania Quota 2
Lotto 10	65.050.000,00	Puglia, Basilicata
Lotto 12	88.612.000,00	Sicilia
Lotto 13	43.750.000,00	Accessorio NORD
Lotto 14	33.750.000,00	Accessorio CENTRO
Lotto 15	38.750.000,00	Accessorio SUD

Le Amministrazioni Contraenti potranno ordinare Buoni pasto di qualsiasi Valore nominale. Il prezzo del servizio richiesto (Buono pasto a "valore") si calcolerà moltiplicando il "Valore aggiudicato" (corrispondente al valore nominale del buono pasto al netto dello sconto offerto) per il numero dei Buoni pasto richiesti. All'Importo così determinato si applicherà l'IVA ai sensi di legge.

Con riferimento ai Lotti accessori (lotti 13, 14 e 15) si precisa, altresì, che:

- **solo per ordini di buoni pasto elettronici, in caso di primo Ordine diretto d'acquisto**, l'importo indicato nell'Ordine diretto d'acquisto dovrà essere pari al fabbisogno di dodici mesi di fornitura di Buoni pasto. Tale circostanza sarà oggetto di specifica dichiarazione dell'Amministrazione Contraente, all'atto dell'emissione dell'Ordine diretto d'acquisto;

• **nel caso dei successivi Ordini d'acquisto**, l'importo indicato in ciascun Ordine diretto d'acquisto non potrà eccedere il fabbisogno di quattro mesi di fornitura di Buoni pasto. Tale circostanza sarà oggetto di specifica dichiarazione dell'Amministrazione Contraente, all'atto dell'emissione dell'Ordine diretto d'acquisto. Inoltre si precisa che per poter emettere un nuovo Ordine diretto d'acquisto, questo potrà essere emesso solo successivamente all'emissione dell'ultima Richiesta di Approvvigionamento relativa al precedente Ordine diretto d'acquisto.

Negli Ordini d'acquisto emessi dalle Unità Ordinanti dovrà essere indicato l'importo della fornitura per l'intera durata del Contratto di fornitura. Si precisa che così come chiarito dal Comunicato Anac del 23 marzo 2021, l'Amministrazione potrà imporre al fornitore affidatario dell'Appalto Specifico un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell'importo del contratto alle stesse condizioni ed agli stessi prezzi unitari previsti dal Contratto di Fornitura, solo laddove ricorrano i presupposti di cui al combinato disposto dei commi 1, lett. c) e 12 dell'art. 106, del Codice.

Solo nel caso in cui l'Amministrazione Contraente dovesse richiedere una diminuzione delle prestazioni dovrà procedere ad effettuare la procedura di storno del relativo importo, secondo le indicazioni riportate a sistema. I predetti importi andranno ad incrementare l'importo massimo disponibile del relativo Lotto/Quota, fino a quando il massimale dello stesso non verrà dichiarato esaurito, e potrà essere utilizzato dalle Amministrazioni Contraenti mediante Ordini d'acquisto. Dopo che il massimale del Lotto sarà stato **dichiarato esaurito**, gli importi conseguenti ai **predetti storni non potranno più essere utilizzati** per l'emissione di nuovi Ordini d'acquisto." (cfr. par. 1.5 del Capitolato Tecnico).

A fronte di tali richieste di diminuzione dell'Importo della fornitura oggetto degli Ordini d'acquisto (richieste che dovranno essere effettuate mediante comunicazione formale sottoscritta dalla medesima Unità Ordinante e riportante il riferimento all'Ordine diretto d'acquisto), **il Fornitore non potrà avanzare alcuna pretesa** per maggiori compensi, indennizzi e/o risarcimenti.

Con riferimento al Lotto Accessorio si precisa che potranno emettere Ordinativi d'Acquisto esclusivamente **le Amministrazioni che avranno già emesso almeno un Ordinativo diretto di acquisto nel Lotto geografico esauritosi**, le cui sedi di utilizzo dei Buoni pasto siano ubicate nel territorio incluso nel Lotto geografico esauritosi - (rif. par.1.3 Capitolato Tecnico).

3. Modalità di erogazione del servizio

L'erogazione del servizio avviene mediante una **rete di Esercizi convenzionati** con il Fornitore, dietro presentazione di Buoni pasto.

Il Fornitore mette a disposizione degli utenti del servizio una rete di Esercizi, presso i quali dovrà essere garantita la fruizione, fino al valore nominale del Buono pasto (cd. Buono pasto libero o a valore), di generi alimentari di buona qualità organolettica.

3.1. Caratteristiche dei Buoni pasto e delle card

I Buoni pasto possono avere qualsiasi valore nominale secondo quanto richiesto dalle Amministrazioni Contraenti. I buoni pasto potranno essere, a seconda della scelta effettuata dall'Amministrazione Contraente, nominativi o non nominativi (cd. card ospiti; buoni non nominativi).

Essi dovranno possedere, ai sensi del comma 4 dell'art. 4 del Decreto 7 giugno 2017, n.122 del Mise (Ministero dello Sviluppo Economico) caratteristiche tali da renderne difficile la falsificazione e garantire la tracciabilità del Buono pasto stesso.

Con ciascun Ordine diretto d'acquisto potrà essere richiesto un solo Valore nominale di Buono pasto ed una solo tipologia (cartacei o elettronici). Qualora le Amministrazioni Contraenti abbiano necessità di richiedere la fornitura di Buoni pasto di Valori nominali o tipologia differenti, dovranno emettere diversi Ordini d'acquisto, uno per ciascun importo di Valore nominale e per ciascuna tipologia che intendano richiedere.

Il valore nominale riportato sul buono pasto rappresenta il valore spendibile dal dipendente presso gli esercizi pubblici convenzionati. Pertanto indipendentemente dall'IVA, il dipendente può acquistare alimenti fino all'importo indicato sul buono. A riguardo si precisa inoltre che il buono pasto è cumulabile nel **limite di 8 buoni**, così come specificato alla lettera f) dell'art. 4 del Decreto del MISE n.122/2017.

3.1.1. Spendibilità dei Buoni pasto

Ove applicabile, con riferimento al termine temporale di utilizzo e cioè alla **scadenza per la spendibilità** del Buono pasto da parte degli utenti, si precisa che:

- i Buoni pasto emessi fino al 31 agosto dovranno riportare, come termine di scadenza per la spendibilità, il 31 dicembre del medesimo anno di emissione;
- i Buoni pasto emessi a partire dal 1 settembre dovranno, invece, riportare come termine di scadenza per la spendibilità il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di emissione.

3.1.2. Restituzione dei Buoni pasto scaduti

A) Buoni pasto **elettronici** scaduti

Il Fornitore, successivamente alla scadenza dei buoni pasto e comunque entro e non oltre il **31 gennaio**, dovrà rendere disponibile per l'Amministrazione l'elenco dei buoni pasto scaduti (nel caso di buoni pasto nominativi tale elenco deve riportare il dettaglio dei buoni pasto scaduti per ciascun nominativo).

1. Modalità standard:

Il Fornitore, entro e non oltre il **31 gennaio** successivo alla scadenza dei buoni, dovrà mettere a disposizione dell'Amministrazione una modalità automatizzata **per chiedere la sostituzione di tali buoni** scaduti con buoni pasto di nuova emissione [Cfr. punto ii) seguente], consentendo altresì all'Amministrazione la possibilità di dare diverse disposizioni in merito. In alternativa alla sostituzione dei buoni pasto scaduti è sempre possibile per l'Amministrazione richiedere, sempre in modalità automatizzata, **il rimborso** tramite bonifico bancario oppure portare a compensazione tale importo sulle fatture successive [Cfr. punto i) seguente].

Quanto sopra disciplinato potrà essere richiesto dall'Amministrazione entro e non oltre il **31 marzo** immediatamente successivo alla data di scadenza del Buono pasto (es. nel caso di un Buono pasto con scadenza per la spendibilità al 31/12/2022, tale termine coincide con il 31/03/2023).

Nel caso in cui al **31 marzo** risultino buoni pasto scaduti per i quali l'Amministrazione non ha effettuato nessuna richiesta, il Fornitore dovrà comunque, entro e non oltre il **15 maggio** successivo alla scadenza riportata sui buoni, emettere una nota di credito per la restituzione del controvalore di detti buoni scaduti [Cfr. punto i) seguente]. Resta inteso che in questo caso il controvalore restituito all'Amministrazione non erode l'importo complessivo indicato nell'ordinativo.

Con riferimento ai buoni pasto relativi all'ultima Richiesta di approvvigionamento (RdA), intendendosi per tale l'ultima RdA emessa nell'ambito di durata dell'ordinativo di fornitura, il Fornitore dovrà, entro e non oltre il **31 marzo** successivo alla scadenza riportata sui buoni, emettere una nota di credito per la restituzione del controvalore di detti buoni scaduti [Cfr. punto i) seguente].

2. Modalità alternativa:

Nel caso in cui l'Amministrazione nell'Addendum all'ordine diretto d'acquisto abbia espresso la volontà di avvalersi dell'automatica sostituzione dei buoni pasto scaduti, intendendosi per tale anche l'emissione della Richiesta di Approvvigionamento, di pari quantitativo e valore dei Buoni pasto scaduti, il Fornitore dovrà, entro e non oltre il **30 aprile** successivo alla scadenza dei buoni, procedere all'emissione della nota di credito in favore dell'Amministrazione e successivamente alla sostituzione automatica dei buoni pasto scaduti con buoni pasto elettronici di nuova emissione, senza alcuna azione da parte dell'Amministrazione.

Si precisa che entro e non oltre il **31 marzo** successivo alla data di scadenza del Buono l'Amministrazione potrà modificare la scelta precedentemente effettuata sull'Addendum all'ordine diretto d'acquisto oppure dare specifiche indicazioni al Fornitore in merito al dettaglio della Richiesta di Approvvigionamento, di pari quantitativo e valore dei Buoni pasto scaduti, emessa dal Fornitore in nome e per conto dell'Amministrazione.

Si rappresenta che con riferimento ai buoni pasto relativi all'ultima Richiesta di approvvigionamento (RdA), il Fornitore dovrà entro e non oltre il **31 marzo** successivo alla scadenza riportata sui buoni,

emettere una nota di credito per la restituzione del controvalore di detti buoni scaduti [Cfr. punto i) seguente].

B) Buoni pasto **cartacei** scaduti

I Buoni pasto cartacei scaduti potranno essere restituiti dall'Amministrazione Contraente al Fornitore, entro e non oltre il **31 marzo** (farà fede la data di ricezione del Fornitore) immediatamente successivo alla data di scadenza riportata sul Buono pasto (es. nel caso di un Buono pasto con scadenza per la spendibilità al 31/12/2022, questo potrà essere restituito al Fornitore entro e non oltre il 31/03/2023).

Si precisa pertanto, che le Unità Approvvigionanti dovranno collezionare i buoni scaduti ed inviarli al Fornitore seguendo le specifiche indicazioni date da ciascun Fornitore. I buoni pasto scaduti dovranno pervenire al Fornitore entro e non oltre il **31 marzo** immediatamente successivo alla data di scadenza riportata sul Buono pasto.

Le Amministrazioni contraenti potranno:

i. non richiedere la sostituzione dei Buoni pasto scaduti

In questo caso, qualora siano previste ulteriori fatture da saldare, l'Amministrazione Contraente porterà a discarico tale nota di credito sul pagamento relativo alla prima fattura utile.

Qualora, invece, non siano previste ulteriori fatture da saldare il Fornitore effettuerà il rimborso relativo alla nota di credito, tramite bonifico bancario sul conto corrente che l'Amministrazione Contraente comunicherà al Fornitore;

ii. richiedere la sostituzione dei Buoni pasto scaduti con Buoni pasto di nuova emissione

In tal caso l'Amministrazione dovrà emettere una Richiesta di Approvvigionamento, di pari quantitativo e valore dei Buoni pasto scaduti, riportante l'indicazione che si tratta di sostituzione di Buoni pasto resi. Tale Richiesta di pari quantitativo e valore dovrà essere inviata al Fornitore unitamente ai Buoni pasto "da rendere".

Si precisa che in caso di sostituzione/restituzione di Buoni pasto scaduti da parte di un'Amministrazione Contraente, il Fornitore dovrà emettere, entro 30 giorni dalla "ricezione" di suddetti Buoni pasto scaduti, una nota di credito in favore dell'Amministrazione medesima.

3.1.3. Consegna e ricarica della card (solo per buoni pasto elettronici)

Il Fornitore provvederà a consegnare a ciascuna Unità Approvvigionante le card, che saranno attivate a seguito della prima ricarica, nei luoghi indicati nella prima Richiesta di Approvvigionamento. Sarà cura dell'Unità Approvvigionante comunicare al Fornitore, in tempo utile, eventuali variazioni di destinazione.

La **consegna delle card** dovrà essere effettuata entro **15 (quindici) giorni lavorativi** dalla ricezione della prima Richiesta di Approvvigionamento dei Buoni pasto.

All'atto della consegna delle card l'Amministrazione, verificata la rispondenza di quanto consegnato rispetto a quanto richiesto, provvederà tempestivamente a dare **riscontro al Fornitore** attraverso il medesimo strumento utilizzato per l'invio della Richiesta di Approvvigionamento.

Il Fornitore dovrà, entro un giorno lavorativo dalla ricezione di tale riscontro, formalizzare (utilizzando lo stesso mezzo con il quale è stata ricevuta la predetta comunicazione) **l'avvenuta ricezione** della comunicazione di riscontro da parte dell'Amministrazione (di seguito: "*Conferma di avvenuta ricezione della comunicazione di riscontro della consegna delle card*"). La ricezione da parte dell'Amministrazione di tale riscontro, nel caso della prima Richiesta di Approvvigionamento, farà **decorrere i termini per la prima ricarica**.

Il Fornitore provvederà a ricaricare ciascuna card del relativo numero di Buoni pasto del Valore nominale indicato nella Richiesta di Approvvigionamento.

La **ricarica delle card**, dovrà essere effettuata entro i seguenti termini:

- **in caso di prima** Richiesta di Approvvigionamento, entro **3 (tre) giorni lavorativi** dalla ricezione da parte dell'Amministrazione della "*Conferma di avvenuta ricezione della comunicazione di riscontro della consegna delle card*" inviata dal Fornitore;
- nel caso di Richieste di Approvvigionamento **successive alla prima**, entro **3 (tre) giorni lavorativi** dalla ricezione della Richiesta di Approvvigionamento.
- Nel caso di Richieste di approvvigionamento riferite a buoni pasti resi, entro 30 (trenta) giorni lavorativi dalla ricezione dei Buoni pasto resi da parte del Fornitore.

3.1.4. Sostituzione di card – card di nuova emissione (solo per buoni pasto elettronici)

A fronte di eventuali **richieste di sostituzione di card** (in caso di deterioramento o malfunzionamento) o di **richiesta di card di nuova emissione** (in caso di furto o smarrimento oppure in caso di nuovi utilizzatori), il Fornitore provvederà a consegnare le card di successiva emissione a ciascuna Unità Approvvigionante **entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta medesima**.

Resta inteso che l'emissione della prima card è ricompresa nel costo del servizio e pertanto senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione. E' ricompresa nel costo del servizio anche la riemissione, su base annua, delle card fino ad un massimo del 5% di card sul numero totale di utilizzatori (es. su 100 utilizzatori, l'Amministrazione, ogni anno, potrà richiedere gratuitamente fino a n.5 card). Per ogni richiesta successiva di riemissione sarà riconosciuto al Fornitore un costo di 7,00 (sette/00) euro per singola card, comprensivo di tutti i costi connessi all'emissione ed alla consegna all'Amministrazione della nuova card (es. assistenza blocco card, predisposizione flusso e layout della card, produzione fisica della card, imbustamento e spedizione). Resta inteso che nel caso di richiesta di **card per nuovi utilizzatori** nessun costo sarà dovuto dall'Amministrazione e queste card non saranno computate nel calcolo dei limiti di cui al punto precedente.

Resta altresì inteso che nel caso di **malfunzionamento della card per colpa del Fornitore** nessun costo aggiuntivo potrà essere richiesto all'Amministrazione e queste card non saranno computate nel calcolo dei limiti di cui al punto precedente.

Inoltre, nel caso di sostituzione, sarà onere del Fornitore provvedere ad inibire l'utilizzo della tessera sostituita, contestualmente alla consegna del duplicato.

3.1.5. Furto o smarrimento della card (solo per buoni pasto elettronici)

Nel caso di furto o smarrimento della card sarà onere dell'Amministrazione/del dipendente **comunicare tempestivamente** al Fornitore tale circostanza ed il Fornitore provvederà a bloccare la card in tempo reale, impedendone immediatamente ogni utilizzo. Il Fornitore dovrà rendere disponibile una o più modalità 24/7 per consentire all'Amministrazione/al dipendente di effettuare tale operazione. Il Fornitore deve informare tempestivamente l'Amministrazione di tale situazione, in modo da consentire a quest'ultima di richiedere la sostituzione della card bloccata, con una card di nuova emissione, sulla quale verranno caricati i buoni non utilizzati. (cfr. par.2.5.1 del Capitolato Tecnico, sezione "Furto o smarrimento della card").

3.1.6. Consegna dei buoni pasto cartacei

Il Fornitore provvede a consegnare il numero dei buoni pasto indicato nella Richiesta di Approvvigionamento nei luoghi indicati nella Richiesta stessa.

La consegna avviene entro i seguenti termini:

- **in caso di prima** Richiesta di Approvvigionamento, entro **20 (venti) giorni lavorativi** dalla ricezione della Richiesta medesima,
- nel caso di Richieste di Approvvigionamento **successive alla prima, entro 10 (dieci) giorni lavorativi** dalla ricezione della Richiesta stessa.

3.2. Servizi a favore delle Amministrazioni

3.2.1. Numerosità degli esercizi convenzionati

Il Fornitore, relativamente al convenzionamento degli esercizi:

1. garantisce il convenzionamento, per tutta la durata dell'Accordo Quadro e dei contratti di fornitura, per ciascuno Lotto di cui è divenuto aggiudicatario, del numero di esercizi – ripartito tra le Regioni che compongono il lotto – risultante dall'elenco inviato dal fornitore ai fini dell'aggiudicazione definitiva e di seguito indicati:

ELENCO DEGLI ESERCIZI CONVENZIONATI NEL LOTTO		
LOTTO	REGIONI	N° ESERCIZI CONVENZIONATI
1	Lombardia Quota 1	468
1	Lombardia Quota 2	312
2	Piemonte, Valle d'Aosta	455
4	Liguria, Sardegna	358
5	Toscana	507
7	Lazio Quota 1	520
7	Lazio Quota 2	455
7	Lazio Quota 3	325
8	Marche, Abruzzo, Molise, Umbria	260
9	Campania Quota 1	507
9	Campania Quota 2	338
11	Calabria	163
12	Sicilia	397

Il Fornitore è tenuto ad inviare l'elenco relativo agli Esercizi convenzionati nel Lotto ("Tabella A - Elenco degli esercizi convenzionati nel Lotto", allegata al Capitolato tecnico) all'Amministrazione e alle Unità Approvvigionanti che ne facciano richiesta;

2. garantisce **la presenza di almeno 1 Esercizio convenzionato ogni 15 soggetti aventi diritto al pasto** (garantendo comunque un numero minimo di 3 Esercizi per Sede di utilizzo), entro la distanza di 1 Km dalla medesima Sede di utilizzo (salvo casi di oggettiva e documentata impossibilità), calcolato come tragitto più breve percorribile a piedi dalla Sede di utilizzo indicata dall'Unità Approvvigionante della Amministrazione Contraente. Il numero di soggetti aventi diritto al pasto, per Sede di utilizzo, da prendere come riferimento per il calcolo degli Esercizi da convenzionare sarà quello indicato nell'Addendum all'Ordine diretto d'acquisto;
3. comunica i suddetti Esercizi convenzionati a ciascuna Unità Approvvigionante attraverso un elenco riportante almeno le informazioni previste nel facsimile "**Tabella B - Elenco degli esercizi**

per Unità Approvvigionante e sede di Utilizzo dell'Unità Approvvigionante", allegata al Capitolato tecnico.

4. Con riferimento alla consegna della *"Tabella B – Elenco degli esercizi per Unità Approvvigionante e sede di Utilizzo dell'Unità Approvvigionante"* ciascun fFornitore è tenuto a trasmetterlo:
 - in caso di buoni pasto cartacei entro e non oltre **20 giorni lavorativi** dalla ricezione della prima Richiesta di Approvvigionamento emessa da ciascuna Unità Approvvigionante;
 - nel caso di buoni pasto elettronici entro e non oltre **15 giorni lavorativi** dalla ricezione della prima Richiesta di Approvvigionamento.
5. Solo nel caso in cui vi siano aggiornamenti, l'elenco di cui al facsimile *"Tabella B – Elenco degli esercizi per Unità Approvvigionante e sede di Utilizzo dell'Unità Approvvigionante"*, allegata al Capitolato tecnico, dovrà essere trasmesso dal Fornitore alle Unità Approvvigionanti ogni 4 mesi. In ogni caso, il Fornitore è tenuto a dare comunicazione immediata all'Unità Approvvigionante delle singole variazioni intervenute rispetto all'ultima versione dell'elenco in possesso della stessa Unità Approvvigionante. Infine, tale elenco dovrà essere trasmesso dal Fornitore alle Unità Approvvigionanti che ne facciano richiesta, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla richiesta medesima.
6. la presenza di Esercizi abilitati alla cessione e vendita di prodotti di gastronomia pronti per il consumo (cfr. lettera b, del paragrafo 4 del capitolato tecnico), di **almeno il 25%** rispetto al numero di Esercizi riportati nell'elenco di cui al facsimile *"Tabella B – Elenco degli esercizi per Unità Approvvigionante e sede di Utilizzo dell'Unità Approvvigionante"*, fatto salvo casi di oggettiva e documentata impossibilità.
7. garantisce, per il periodo di tempo indicato dalle Amministrazioni e su sua specifica richiesta (nel caso in cui alcuni dipendenti – minimo cinque – per ragioni di servizio dovessero provvisoriamente – almeno 30 giorni – svolgere la propria attività presso una sede ubicata in una regione **al di fuori del lotto**) la presenza di almeno 1 Esercizio convenzionato ogni 30 soggetti aventi diritto al pasto (garantendo comunque un numero minimo di 2 Esercizi per sede di servizio), entro la distanza di 1 Km dalla sede di servizio (salvo casi di oggettiva e documentata impossibilità), calcolato come tragitto più breve percorribile a piedi dalla sede di servizio indicata dall'Unità Approvvigionante. Il Fornitore comunica i suddetti Esercizi convenzionati all'Unità Approvvigionante che ne abbia fatto richiesta attraverso un elenco riportante almeno le informazioni previste nel facsimile *"Tabella C – Elenco degli esercizi convenzionati fuori lotto per Unità Approvvigionante"* (Allegato 1 al Capitolato Tecnico). Tale elenco dovrà essere trasmesso entro e non oltre 20 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta emessa dall'Unità Approvvigionante interessata, attraverso l'apposito *"Modulo di richiesta esercizi convenzionati fuori lotto"*, disponibile nell' ambito della *"Documentazione dell'iniziativa"* dell'Accordo Quadro Buoni pasto 10.
8. Garantisce, indipendentemente dal numero di Esercizi convenzionati, di cui agli elenchi precedenti, su richiesta motivata delle Amministrazioni Contraenti e/o delle Unità Approvvigionanti (che dovrà essere effettuata utilizzando il *"Modulo di richiesta di integrazione del numero di esercizi convenzionati"*, Allegato 2 del Capitolato disponibile nell' ambito della

“Documentazione dell’iniziativa” dell’Accordo Quadro Buoni pasto 10) un **maggior numero di Esercizi in aggiunta** a quanto previsto al precedente punto 2 (salvo casi di oggettiva e documentata impossibilità). Il convenzionamento degli Esercizi aggiuntivi andrà effettuato entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta scritta. Gli Esercizi aggiuntivi andranno ad integrare il numero di Esercizi riportati nei relativi elenchi. Si precisa che l’Amministrazione potrà eventualmente indicare nel suddetto Modulo le proprie preferenze (riferimenti dell’esercizio desiderato o la preferenza in termini di tipologia di esercizi: gastronomia, bar, tavola calda, ecc.) che non saranno vincolanti per il Fornitore, il quale sarà però tenuto, nei termini sopra indicati, a verificarne la convenzionabilità, dandone adeguata comunicazione all’Amministrazione.

3.2.2. Caratteristiche degli esercizi convenzionati

Gli esercizi convenzionati devono rientrare nelle seguenti tipologie:

- Bar, ristorante, self service, tavola calda, trattorie, fast food, ecc.
- Mense e bar interni all’Amministrazione (cd. Aziendali)
- Esercizi commerciali abilitati alla vendita di prodotti di gastronomia pronti per il consumo (gastronomie, market, alimentari, supermercati, etc..).

Tali tipologie, specificate nell’art.3 del Decreto del MISE n.122/2017, sono identificate dai Fornitori all’interno degli Elenchi degli esercizi convenzionati, utilizzando la seguente classificazione:

CLASSIFICAZIONE ESERCIZI CONVENZIONATI	
CODICE (ID)	DESCRIZIONE TIPOLOGIA ESERCIZIO
A	BAR
B	FAST FOOD PANINOTECA
C	MENSA INTERAZIENDALE
D	MENSA
E	RISTORANTE TRATTORIA OSTERIA PIZZERIA
F	TAVOLA CALDA TAVOLA FREDDA
G	MARKET/ALIMENTARI/SUPERMERCATO/GASTRONOMIA/ROSTICCERIA
H	ALTRO
I	BAR AZIENDALE
L	AGRITURISMO, ITTITURISMO
M	ALTRO

3.2.3. Call center e Tracciabilità

Il Fornitore, entro 2 mesi dalla stipula dell’Accordo Quadro, attiva un **call center con numero verde dedicato Amministrazioni Contraenti e alle Unità Approvvigionanti**, per il rilascio di informazioni relative, tra l’altro, alle modalità di erogazione del servizio, agli obblighi contrattuali del Fornitore (es. numerosità Esercizi), alle modalità di fatturazione, allo stato dell’ordine. I giorni e gli orari minimi di

servizio del call center saranno i seguenti: dal lunedì al venerdì, dalle 09:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 18:00.

Il Fornitore, inoltre, attiva entro 2 mesi dalla stipula dell'Accordo Quadro, un servizio di "tracciabilità on line dello stato dell'ordine" per consentire alle Amministrazioni Contraenti e alle Unità Approvvigionanti di monitorare le varie fasi dell'ordine, nonché per consentire la tracciatura dell'erogato (somma degli importi delle Richieste di Approvvigionamento effettuate) rispetto all'ordine principale (importo complessivo indicato nell'Ordine diretto d'acquisto). Tali dati potranno essere richiesti anche "off line" attraverso apposita reportistica. Inoltre, **il Fornitore dovrà segnalare** all'Amministrazione (es. alert automatizzato notificato tramite e-mail): 1) l'approssimarsi dell'esaurimento della capienza degli Oda attivi sulla base di una proiezione fatta sullo storico delle RdA (fabbisogno di 2 mesi); 2) **l'approssimarsi dell'esaurimento dell'intero Lotto/quota di competenza (90% del massimale)** (cfr. lettera d) par.5.4 del Capitolato Tecnico).

Infine, il Fornitore, entro 2 mesi dalla stipula dell'Accordo quadro, dovrà attivare un servizio di **"tracciabilità on line dello stato delle Fatture"** dedicato alle P.A., che consenta per ciascun Ordine di acquisto di monitorare le varie fasi del pagamento delle fatture con riferimento alle relative RdA, a partire dalla data di ricezione delle predette fatture fino all'effettivo pagamento; resta inteso che il Fornitore dovrà consentire alle P.A. che dovrà rendere disponibili anche tutte le informazioni relative ad eventuali note di credito. Inoltre, il Fornitore dovrà segnalare all'Amministrazione (es. alert automatizzato notificato tramite e-mail) l'approssimarsi della scadenza per il pagamento di ciascuna fattura.

3.2.4. Sistema di controllo e reclami

Fermo restando il diritto delle Amministrazioni Contraenti (e per loro conto, delle Unità Approvvigionanti) di effettuare verifiche, con qualsiasi modalità ed in ogni momento, durante l'efficacia dei Contratti di fornitura, sull'adempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui al presente Capitolato, la Consip, per parte sua, potrà effettuare – anche avvalendosi di Organismi di Ispezione accreditati secondo la norma EN ISO/IEC 17020 in corso di validità – apposite verifiche ispettive, sia presso gli Esercizi convenzionati dal Fornitore sia presso le sedi del Fornitore medesimo che presso la Consip.

I costi delle verifiche ispettive, indipendentemente dall'esito, sono a totale carico del Fornitore.

Le suddette verifiche avranno lo scopo di verificare l'adempimento degli impegni relativi al convenzionamento degli esercizi ubicati nel Lotto, nonché al rispetto degli ulteriori obblighi previsti dal Capitolato e assunti in sede di gara nei confronti degli Esercenti e delle Amministrazioni Contraenti.

In particolare tali verifiche, effettuate a campione presso gli Esercenti e/o presso il Fornitore, consisteranno in un controllo in corso di vigenza dei contratti, che monitori l'esistenza degli Esercizi, l'effettiva spendibilità dei Buoni pasto per gli utilizzatori, nonché il pieno riconoscimento del Valore nominale del Buoni medesimi, il rispetto da parte del Fornitore dei termini di pagamento, delle commissioni da applicare agli Esercenti e i livelli di servizio del Call Center.

In aggiunta alle verifiche ispettive, viene predisposta dalla Consip una procedura di raccolta e gestione degli eventuali reclami provenienti dalle Pubbliche Amministrazioni; a tale scopo le Amministrazioni possono utilizzare il modulo "Reclamo relativo alle prestazioni erogate dal fornitore di Buoni pasto" disponibile nell'ambito della "Documentazione dell'iniziativa" dell'Accordo Quadro Buoni pasto 10, che deve essere inviato direttamente al Fornitore e alla Consip in copia conoscenza.

3.2.5. Ulteriori servizi

Il Fornitore inoltre dovrà:

1. privilegiare il funzionamento on-line del servizio, garantendo all'Amministrazione la disponibilità dei dati relativi all'erogazione del servizio in tempo reale. Nel caso in cui si verifichi, presso l'esercizio convenzionato, l'impossibilità di effettuare la transazione elettronica della consumazione del pasto, il Fornitore dovrà consentire una gestione sostitutiva, così come indicato in gara.
2. consentire alle Amministrazioni di utilizzare lo spazio a disposizione nella banda magnetica per la parte non utilizzata dall'applicativo BPE, per ulteriori applicazioni (es. controllo accessi); in nessun caso potrà richiedere alle Amministrazioni costi aggiuntivi per l'utilizzo della predetta banda magnetica.
3. garantire la gestione automatizzata del cd. ciclo attivo, assicurando alle Amministrazioni l'assistenza necessaria all'implementazione, all'utilizzo e alla gestione del servizio stesso. In caso di malfunzionamenti il Fornitore s'impegna ad intervenire entro un giorno lavorativo dalla richiesta da parte dell'Amministrazione. Inoltre il Fornitore deve garantire agli utilizzatori la consultazione delle informazioni necessarie per l'utilizzo del buono pasto.

3.3. Servizi per gli esercenti

3.3.1. Commissione e termini di pagamento

Il Fornitore è tenuto a rispettare, per tutta la durata dell'Accordo Quadro e dei singoli contratti di fornitura, gli impegni relativi alla percentuale massima di Commissione ed ai termini massimi di pagamento dichiarati in offerta Tecnica, da applicare a tutti gli esercizi convenzionati in relazione al presente Accordo Quadro. I fornitori di tutti i lotti hanno offerto **una commissione agli esercenti pari a 4,99%** e **termini di pagamento pari a 10/25 giorni**.

Si rappresenta inoltre che la **Commissione sarà omnicomprensiva** di tutte le attività relative al cd. ciclo passivo del servizio sostitutivo di mensa mediante buono pasto necessarie per portare a buon fine la transazione. A titolo esemplificativo e non esaustivo, di seguito si rappresentano le principali voci, ove applicabili, contemplate nella predetta Commissione, rispetto alle quali nessun corrispettivo ulteriore dovrà essere richiesto all'esercente per: adesione alla rete, gestione delle fatture, ciascuna transazione/trasmissione dati, vendita o noleggio dei dispositivi di lettura, installazione e manutenzione

dei medesimi (ad esclusione della sostituzione per cause imputabili all'esercente), installazione/aggiornamenti software dei dispositivi di lettura, chiamata per richiesta intervento manutentivo. Sono, invece, ad esclusivo carico dell'Esercente, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le spese per l'eventuale modifica degli impianti telefonici, elettrici, per eventuali opere murarie necessarie per l'installazione del dispositivo di lettura, nonché per il materiale di consumo del dispositivo stesso e per eventuali spese relative all'abbonamento telefonico/internet dell'esercente.

Si rappresenta infine che i Fornitori aggiudicatari si sono impegnati a prevedere nel **calendario dei pagamenti 4 (quattro) date di consegna al mese**. A partire dalle predette date di consegna delle fatture da parte degli Esercizi al Fornitore saranno calcolati i termini di pagamento agli esercenti.

3.3.2. Call center

Il Fornitore entro 2 (due) mesi dalla stipula dell'Accordo Quadro, attiva un **call center con numero verde dedicato agli esercenti** per il rilascio di informazioni relative tra l'altro allo stato dei pagamenti ed alle modalità di invio delle fatture. I giorni e gli orari minimi di servizio del call center saranno i seguenti: dal lunedì al venerdì, dalle 09:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 18:00.

Il Fornitore, inoltre, entro 2 mesi dalla stipula dell'Accordo Quadro, attiva un **servizio di "tracciabilità on line dello stato dei pagamenti" dedicato agli Esercenti**, che consenta di monitorare le varie fasi del pagamento delle fatture dalla data di ricezione all'effettivo pagamento.

4. Condizioni economiche

4.1. Corrispettivi

Nella Tabella sottostante sono indicati lo sconto rispetto al valore nominale del buono pasto, espresso in % (IVA esclusa), ed i fornitori aggiudicatari per lotto:

Lotto	Regione	sconto rispetto al valore nominale del buono pasto, espresso in % (IVA esclusa)	Fornitore aggiudicatario
1	Lombardia Quota 1	13,62%	Day Ristoservice S.p.A.
1	Lombardia Quota 2*	9,00%	Pellegrini S.p.A.
2	Piemonte, Valle d'Aosta	13,62%	Day Ristoservice S.p.A.
4	Liguria, Sardegna	12,93%	Edenred Italia S.r.l.

5	Toscana	9,00%	Pellegrini S.p.A.
7	Lazio Quota 1	13,62%	Day Ristoservice S.p.A.
7	Lazio Quota 2*	12,93%	Edenred Italia S.r.l.
7	Lazio Quota 3*	10,64%	E.P. S.p.A.
8	Marche, Abruzzo, Molise, Umbria	12,93%	Edenred Italia S.r.l.
9	Campania Quota 1	13,40%	Day Ristoservice S.p.A.
9	Campania Quota 2*	12,93%	Edenred Italia S.r.l.
10	Puglia, Basilicata	12,93%	Edenred Italia S.r.l.
12	Sicilia	13,70%	Day Ristoservice S.p.A.

Legenda:

* per i lotti 1, 7 e 9 la predisposizione dell'Ordine da parte delle singole Amministrazioni contraenti dovrà avvenire in favore del Fornitore che si è posizionato primo nella graduatoria **fino ad esaurimento del massimale della relativa quota** e successivamente man mano in favore degli altri Fornitori presenti in graduatoria.

** man mano che si esauriranno/scadranno i Lotti ed a partire dalle date di esaurimento/scadenza di ciascuno di essi, le Amministrazioni Contraenti potranno emettere Ordini d'acquisto, esclusivamente per la/e regione/i del Lotto esauritosi/scaduto, a valere sull'Accordo Quadro del Lotto accessorio di riferimento

4.2. Procedura di applicazione delle penali

Le fasi operative del procedimento relativo all'applicazione delle penali sono:

4.2.1. Rilevamento del presunto inadempimento compiuto dal Fornitore

L'Amministrazione Contraente individua e verifica eventuali inadempimenti da parte del Fornitore rispetto agli obblighi contrattualmente assunti con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro, anche con l'ausilio delle **Penali** riportate nel Capitolato Tecnico al paragrafo 10.

Le fasi operative del procedimento relativo all'applicazione delle penali sono riportate nell'articolo 12 delle Condizioni Generali, Allegato C all'Accordo Quadro.

4.2.2. Contestazione al Fornitore

La contestazione dell'inadempimento al Fornitore deve avvenire in forma scritta e riportare i riferimenti contrattuali con la descrizione dell'inadempimento. La contestazione contiene anche il calcolo economico della penale. La comunicazione di contestazione dell'inadempimento da parte dell'Amministrazione Contraente deve essere indirizzata in copia conoscenza a Consip S.p.A., in base a quanto prescritto nelle Condizioni Generali.

Si allega in calce al presente documento, a titolo esemplificativo, uno standard di lettera di contestazione dell'inadempimento utilizzabile dall'Amministrazione Contraente (cfr. 8.1 Allegato 1 - Standard di lettera contestazione penali).

4.2.3. Controdeduzioni del Fornitore

Il Fornitore dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate – se del caso - da una chiara ed esauriente documentazione, all'Amministrazione medesima nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.

4.2.4. Accertamento della sussistenza/insussistenza delle condizioni di applicazione delle penali e quantificazione delle stesse

Qualora le controdeduzioni non pervengano all'Amministrazione Contraente nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano ritenute idonee dall'Amministrazione a giustificare l'inadempienza contestata, l'Amministrazione stessa dovrà comunicare per iscritto al Fornitore la ritenuta infondatezza delle suddette deduzioni e la conseguente applicazione delle penali stabilite nell'Accordo Quadro, a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

Qualora, invece, le controdeduzioni del Fornitore siano ritenute idonee, l'Amministrazione dovrà provvedere a comunicare per iscritto al Fornitore medesimo la non applicazione delle penali.

L' applicazione delle penali può avvenire in base alle seguenti modalità:

- A. compensazione del credito:** è data facoltà all'Amministrazione Contraente di compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui all'Accordo Quadro con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati;
- B. escussione della cauzione definitiva per un importo pari a quello delle penali:** è data facoltà all'Amministrazione Contraente di rivalersi sulla cauzione prodotta dal Fornitore all'atto della stipula dell'Accordo Quadro. Ai fini dell'escussione della cauzione, dovrà essere presentata apposita

richiesta scritta a Consip S.p.A. includendo una copia di tutta la documentazione relativa alla procedura di contestazione.

Resta ferma la possibilità per il Fornitore di comunicare tempestivamente all'Amministrazione la propria volontà di rimettere direttamente l'importo delle penali tramite Bonifico Bancario su conto corrente (o postale) intestato all'Amministrazione e da questa indicato.

In fase di applicazione delle penali occorre tener presente il limite legale previsto per l'ammontare complessivo delle stesse (la somma di tutte le penali da applicare). Le Condizioni Generali individuano il limite complessivo massimo pari al 10% (dieci per cento) dell'ammontare del contratto/dell'ordinativo di fornitura. In ogni caso, l'applicazione della penale non esonera il Fornitore dall'adempimento contrattuale.

Si allega in calce al presente documento, a titolo esemplificativo, uno standard di lettera di applicazione penali utilizzabile dall'Amministrazione Contraente (cfr. 8.2 Allegato 2 - Standard di lettera applicazione penali).

Ulteriori tutele

- **Risarcimento del maggior danno**

L'applicazione delle penali previste nell'Accordo Quadro non preclude il diritto delle singole Amministrazioni Contraenti di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti.

- **Risoluzione del contratto**

Le Amministrazioni Contraenti, per quanto di proprio interesse, potranno risolvere di diritto il contratto anche nel caso in cui il Fornitore avesse accumulato penali per un importo pari o superiore alla misura massima del 10% (dieci per cento) del valore del proprio contratto di fornitura (Condizioni Generali).

- **Recesso dal contratto**

Le Amministrazioni Contraenti, per quanto di proprio interesse, hanno diritto nei casi di:

- giusta causa
- reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non grave

di recedere unilateralmente da ciascun singolo contratto di fornitura, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso (Condizioni Generali)

- **Azioni in caso di risoluzione dell'Accordo Quadro per inadempimento del Fornitore**

La risoluzione dell'Accordo Quadro da parte della Consip S.p.A. per inadempimento del Fornitore

legittima la risoluzione dei singoli ordinativi di fornitura da parte delle Amministrazioni Contraenti a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione dell'Accordo Quadro.

- In tal caso, il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore delle Amministrazioni Contraenti.
- Le condizioni e modalità di risoluzione sono stabilite nell'Accordo Quadro e nelle Condizioni Generali allegate all'Accordo Quadro.

5. Fatturazione e pagamenti

5.1. Fatturazione

Ciascuna fattura dovrà contenere, oltre alle indicazioni che verranno fornite dall'Amministrazione, il riferimento all'Accordo Quadro, al singolo Ordine, alla singola Richiesta di Approvvigionamento a cui si riferisce, al quantitativo di Buoni Pasto e all'intervallo della numerazione dei buoni pasto oggetto della fornitura (es. da n. xxxx a n. yyyy).

Ciascuna fattura dovrà essere intestata e trasmessa all'Amministrazione secondo quanto indicato dall'Amministrazione contraente e/o dalle rispettive Unità Approvvigionanti **nell'Addendum all'Ordine diretto** d'acquisto dei Buoni pasto. La stessa fattura dovrà altresì contenere il **CIG (Codice Identificativo Gara)** "derivato" rispetto a quello dell'Accordo Quadro comunicato dalle Amministrazioni ed inserito, a cura del Fornitore, nelle fatture e dovrà essere indicato dalle Amministrazioni nei rispettivi pagamenti ai fini dell'ottemperanza agli obblighi scaturenti dalla normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

Infine la fattura dovrà contenere il **Codice univoco ufficio** per consentire di identificare il soggetto destinatario della fattura elettronica medesima così come previsto dall'articolo 3, comma 1, del D.M. n. 55/2013. La singola Amministrazione è tenuta a comunicare al Fornitore il proprio Codice Unico Ufficio (cfr. comma 5 dell'art.11 dell'Accordo Quadro).

Ciascuna fattura dovrà essere **inviata in forma elettronica** in osservanza delle modalità previste dal D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, dal D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e dai successivi decreti attuativi. Il Fornitore si impegna, inoltre, ad inserire nelle fatture elettroniche i dati e le informazioni che la singola Amministrazione Contraente riterrà di richiedere, nei limiti delle disposizioni normative vigenti.

5.2. Corrispettivi

Ai fini del pagamento di **corrispettivi di importo superiore ad euro 5.000,00**, l'Amministrazione Contraente procederà in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40.

Rimane inteso che l'Amministrazione prima di procedere al pagamento del corrispettivo acquisirà di ufficio il documento unico di regolarità contributiva (**D.U.R.C.**) - attestante la regolarità del Fornitore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. A decorrere dal 1 Febbraio 2020, per gli acquisti di beni, e dal 1 Gennaio 2021, per gli acquisti di servizi, ai sensi dell'articolo 1, comma 412, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 nonché dall'articolo 3 del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 7 dicembre 2018, così come modificato dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 27 dicembre 2019, e in conformità alle "Linee Guida per l'emissione della trasmissione degli ordini elettronici adottate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze", l'Amministrazione Contraente rientrante nell'ambito applicativo della normativa sopra richiamata, dovrà, fatta eccezione per le esclusioni previste dal par. 3.1.2 delle richiamate Linee guida, conformarsi a quanto previsto dalla suddetta normativa relativa al Nodo di Smistamento degli Ordini (NSO).

Ciascuna fattura relativa agli acquisti, da e per conto degli **enti del Servizio sanitario nazionale**, di cui all'articolo 19, comma 2, lettere b) e c), del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, dovrà riportare gli estremi dei documenti informatici attestanti l'ordinazione e l'esecuzione dell'acquisto, trasmessi **per mezzo del NSO**. Qualora la fattura non indichi gli estremi dell'Ordine NSO da cui promana, a causa del mancato invio dell'Ordine NSO da parte dell'Ente, quest'ultimo è tenuto a provvedere al mancato invio con la trasmissione di un Ordine di convalida, secondo le modalità indicate nelle Linee Guida sopra richiamate. La mancanza dell'Ordine NSO non fa venir meno la validità della fattura regolarmente emessa dal Fornitore; conseguentemente, in caso di ritardato pagamento dovuto al tardivo invio dell'Ordine NSO, verranno riconosciuti al Fornitore gli interessi di cui al successivo comma 15 oltre quanto previsto dai successivi commi in merito alla possibilità di sospensione delle prestazioni contrattuali.

Le Amministrazioni contraenti opereranno sull'importo netto progressivo delle prestazioni **una ritenuta dello 0,5 %** che verrà liquidata dalle stesse solo al termine del Contratto di Fornitura; le ritenute possono essere svincolate **solo in sede di liquidazione finale**, in seguito all'approvazione del certificato di verifica di conformità e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.

I termini di pagamento delle predette fatture, emesse a fronte dei buoni pasto effettivamente consegnati/caricati (rif.par.2.5 e 2.6 del Capitolato Tecnico) saranno definiti secondo le modalità di cui alla normativa vigente.

I predetti **corrispettivi** dovranno essere corrisposti **a 30 (trenta) giorni** dalla data di ricezione della fattura. I corrispettivi saranno accreditati, a spese dell'Amministrazione Contraente o del Fornitore ove sia previsto da norme di legge o regolamentari, sui conti correnti indicati da ciascun fornitore e riportati sul sito www.acquistinretepa.it

Resta inteso che, preferibilmente, nel bonifico le Amministrazioni dovranno indicare la **fattura** per la quale si effettua il pagamento, **anche in caso di pagamenti parziali**. Nel caso di pagamenti riferiti a più fatture, nel bonifico dovrà essere richiamato, per ciascuna fattura, il relativo importo pagato. Le spese del bonifico sono a carico dell'Amministrazione Contraente o del Fornitore ove sia previsto da norme di legge o regolamentari

In caso di **ritardo nei pagamenti**, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell'art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. Relativamente alle spese di cui all'art.6 del D.lgs 231/2002 il fornitore, qualora le richieda, dovrà fornire alle Amministrazioni il dettaglio delle suddette spese.

5.3. Sospensione e interruzione prestazioni contrattuali

E' facoltà del Fornitore non inadempiente, nel caso di ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti che si protragga oltre 30 giorni dopo il termine di pagamento, di sospendere le prestazioni contrattuali oggetto del Contratto di fornitura (e quindi l'emissione di ulteriori buoni pasto), relativamente all'Ordine diretto d'acquisto per il quale l'Amministrazione si è resa inadempiente ed altresì rifiutare ulteriori Ordini d'acquisto eventualmente emessi dalla medesima Amministrazione Contraente inadempiente nel periodo di sospensione.

Nel caso in cui il Fornitore si avvalga della suddetta possibilità, **decorso il predetto termine** senza che si sia provveduto al detto pagamento, il Fornitore potrà sospendere le prestazioni contrattuali previa comunicazione da inviare all'Amministrazione medesima **con almeno 15 (quindici) giorni di preavviso** con la quale la informi che non verranno accettate ulteriori Richieste di Approvvigionamento né nuovi Ordini di acquisto. Qualora l'Amministrazione emetta comunque una Richiesta di Approvvigionamento o un nuovo Ordine diretto d'acquisto, il Fornitore comunicherà nei termini previsti nel paragrafo 2 ("Attivazione del servizio") del Capitolato Tecnico la motivazione del rifiuto facendo riferimento alla precedente comunicazione.

Resta inteso che il Fornitore, non appena ricevuto il detto pagamento, provvederà al tempestivo riavvio dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, nei limiti di quanto già previsto per l'accettazione/rifiuto dell'ordine diretto d'acquisto. Resta altresì inteso che in nessun caso potranno essere interrotti i pagamenti agli Esercenti relativamente ai Buoni pasto emessi.

6. Come Ordinare

6.1. Autenticazione al portale Acquisti in Rete

Per effettuare gli ordinativi, è necessario che gli utenti delle Amministrazioni richiedano la registrazione sul portale <https://www.acquistinretepa.it>. Il processo di registrazione è composto da due fasi distinte e successive:

- registrazione base
- abilitazione

Per acquistare sul sistema è necessario completare entrambe le suddette fasi.

L'abilitazione come Punto Ordinante, consente - **ai soggetti autorizzati ad impegnare capitoli di spesa per conto delle Amministrazioni** - di identificarsi come utenti del servizio. A seguito della abilitazione, una volta effettuata l'autenticazione sul portale inserendo utente e password, è possibile effettuare acquisti. **Si ricorda che l'abilitazione può avvenire esclusivamente con firma digitale**: l'utente potrà effettuare acquisti attraverso tutti gli strumenti messi a disposizione sulla piattaforma (MEPA, Accordi Quadro, Convenzioni, etc.) e nel caso di Accordi Quadro potrà acquistare tramite tutte le iniziative di Accordo Quadro disponibili.

6.2. Individuazione del prodotto e aggiunta al carrello

Una volta effettuato il login sul portale <https://www.acquistinretepa.it>, inserendo il nome utente e la password rilasciati in fase di abilitazione, l'utente deve:

selezionare **Acquista > Accordi quadro > Area merceologica > [Titolo]**

oppure

- effettuare una ricerca grazie al pulsante **Cerca** presente nel menu in alto a destra (accessibile in qualsiasi momento della navigazione), oppure
- utilizzare la voce **Aree Merceologiche**, presente nel menu superiore, per navigare tra le offerte disponibili sulla piattaforma grazie all'utilizzo di tre livelli merceologici a dettaglio crescente;
- accedere a **Vai a Catalogo**;
 - tramite la sezione dei filtri presente a destra si possono restringere i risultati visualizzati;
- accedere all'elenco dei Prodotti disponibili e selezionare quelli del **lotto** di interesse:
 - Buoni pasto cartacei,
 - Buoni pasto elettronici,
- selezionare **Aggiungi al Carrello** sul risultato visualizzato;

- all'interno della pagina del Carrello selezionare **Crea Ordine**; il sistema avvierà una nuova procedura di acquisto.

Si ricorda che **ciascun Ordine dovrà essere emesso esclusivamente nel lotto in cui sono presenti le regioni in cui sono ubicate le sedi di utilizzo dei Buoni pasto dell'Amministrazione contraente**, che saranno poi dettagliate nell'Addendum all'Ordine di acquisto. Resta inteso che l'Ordine sarà annullato/revocato dal Fornitore ove le sedi di utilizzo dei Buoni pasto non siano ubicate nel territorio incluso nel Lotto geografico interessato.



Da sapere che...

Qualora per l'articolo individuato fossero già state avviate delle procedure di acquisto in precedenza (es. Acquisti successivi) nel momento dell'Aggiunta al carrello del prodotto di tuo interesse il Sistema mostra un messaggio di alert che ti consente di selezionare la procedura già esistente.

6.3. Procedura di acquisto

La procedura di acquisto per l'Accordo quadro [Titolo] si articola in diverse fasi:

- Contratto / Ordine d'acquisto ad esecuzione immediata
- Acquisti successivi
- Atto sostitutivo

I file di riepilogo devono essere inviati esclusivamente online con firma digitale. L'invio online dell'Ordine avviene attraverso la procedura di acquisto descritta successivamente e prevista sulla piattaforma di e-Procurement <https://www.acquistinretepa.it> (per maggiori dettagli operativi sulla procedura di acquisto da catalogo si consiglia di consultare [la sezione](#) Wiki dedicata).

- Nella pagina Procedura di acquisto, inserisci i **Dati Principali della Procedura**. I campi obbligatori sono contrassegnati con il simbolo "*", e sono:
 - Titolo Procedura;
 - Codice CIG derivato.

i. Esecuzione immediata dell'Ordine d'acquisto

A questo punto è possibile procedere con l'esecuzione immediata del contratto (Ordine d'Acquisto) relativo al prodotto in oggetto.

- Inserire le informazioni obbligatorie caratterizzanti l'ordine;
- La PA ordinante individuerà sulla Piattaforma 4 tipologie di allegati disponibili:

- Selezionare **Valida e vai al riepilogo** per generare il documento di riepilogo;
- eseguire il download del file di riepilogo dalla pagina Riepilogo, procedere alla sua **sottoscrizione** con Firma Digitale e caricare nuovamente il pdf tramite il pulsante **Upload**;
- tramite il pulsante **Upload** caricare anche gli allegati (obbligatori e facoltativi), tra cui:
 - Ordine di acquisto II parte (obbligatorio), da firmare digitalmente
 - la Richiesta di approvvigionamento (facoltativo)
 - l'Addendum all'Ordine diretto di acquisto (facoltativo)
 - infine si ha la possibilità di allegare un ulteriore documento necessario alla finalizzazione della fornitura (facoltativo)
- selezionare il pulsante **Invia** per inviare l'Ordine al Fornitore.

Da questo momento sarà possibile consultare lo stato di avanzamento dell'ordine attraverso le funzioni rese disponibili nel Cruscotto personale.

Dal momento dell'invio dell'Ordine, l'Amministrazione ordinante può, nel termine di un giorno lavorativo dall'invio dell'Ordine stesso, revocarlo; scaduto tale termine, l'ordine diventa irrevocabile e il Fornitore è tenuto a darvi seguito nei termini previsti dal contratto.

ii. Acquisti successivi

È possibile procedere con un ulteriore acquisto di buoni pasto anche a seguito del primo Ordine entrando nel cruscotto e nella procedura d'acquisto.

Le Amministrazioni potranno fare Acquisti successivi per un periodo di **24 mesi** a decorrere dalla "Data di attivazione" dell'Accordo quadro.

Per farlo sarà necessario accedere alla propria procedura d'acquisto e, dal menu laterale sinistro sotto **Esecuzione immediata/Contratto**, selezionare la fase **Acquisti successivi** per creare un **Nuovo Ordine**, così come indicato precedentemente.

iii. Atto sostitutivo

È possibile, in un momento successivo all'emissione dell'Ordine, diminuire l'importo oggetto del contratto. È una variazione del contratto che, nella procedura d'acquisto, è definita Atto sostitutivo.

È bene sottolineare che, dopo aver effettuato un Ordine, è possibile procedere – direttamente all'interno della Procedura d'acquisto inviata – con un Atto sostitutivo se sei interessato a variare **solo in decremento e fino a concorrenza di un quinto dell'importo del contratto** la quantità indicata nel contratto originale.

Per farlo sarà necessario accedere alla propria procedura d'acquisto e dal menu laterale sinistro sotto **Esecuzione immediata/Contratto** alla fase **Atto sostitutivo** e da qui creare un **Nuovo atto**.

La PA in questo nuovo atto, che alla sua accettazione da parte del Fornitore annulla e sostituisce completamente il contratto precedente, dovrà indicare il nuovo numero totale di buoni pasto richiesti.

Es. se la PA ha formalizzato un contratto di 100 buoni pasto e vuole variare in diminuzione di 10 buoni, dovrà indicare nell'atto sostitutivo un numero di buoni pasto pari a 90.

Una volta compilata la scheda di fase con tutti i dati necessari, si procede con la validazione e la sottoscrizione del riepilogo, seguendo la procedura indicata nelle altre fasi.

Gli **Ordini**, gli **acquisti successivi** e l'**atto sostitutivo** dovranno essere confermati dal Fornitore mediante l'accettazione o il rifiuto entro n. 2 giorni lavorativi dalla ricezione dell'Ordine (come da Capitolato Tecnico al punto 2.2.5).

Si segnala che durante la compilazione degli Ordini la Piattaforma indicherà che il Fornitore non ha limiti per l'accettazione o il rifiuto degli Ordini, ma questa segnalazione si riferisce ad aspetti tecnici che non hanno valenza contrattuale. È di 2 giorni lavorativi il limite entro cui il Fornitore dovrà rispondere alla PA.

Il Fornitore potrà rifiutare l'Ordine solo per i seguenti motivi:

1. l'ordinativo non è completo di ogni suo elemento necessario
2. l'ordinativo proviene da un soggetto non legittimato all'acquisto
3. l'ordinativo proviene da un soggetto inadempiente nei confronti del medesimo operatore economico relativamente ad obblighi di pagamento dovuti in forza di contratti precedenti
4. l'ordinativo è stato emesso dopo il raggiungimento del massimale disponibile per singolo lotto o quota garantito dall'operatore economico
5. l'ordinativo non rispetta le condizioni contenute nel catalogo
6. L'atto sostitutivo non è conforme a quanto previsto dall'Accordo quadro

6.4. Ulteriori caratteristiche dell'ordine di acquisto

L'Amministrazione, tramite le Unità Ordinanti, stipula il Contratto di Fornitura mediante l'emissione dell'Ordine di acquisto, nel quale può indicare, tra l'altro, le persone delegate ad emettere le successive Richieste di Approvvigionamento (Unità Approvvigionanti).

Il Contratto di Fornitura rappresenta l'impegno di spesa che l'Amministrazione assume nei confronti del Fornitore nel periodo temporale definito nell'Ordine di acquisto.

Con ciascun Ordine di acquisto può essere richiesto un solo Valore nominale di Buono pasto ed una sola tipologia (cartacei o elettronici). Qualora l'Amministrazione abbia necessità di richiedere la fornitura di Buoni pasto di Valori nominali o di tipologia differenti, dovrà emettere diversi Ordini d'Acquisto, uno per ciascun importo di Valore nominale o tipologia che intende richiedere.

Nel caso in cui un'Amministrazione, nel periodo in cui è attivo un Ordine di acquisto, disponga una variazione del Valore nominale del proprio buono pasto, può richiedere al Fornitore di modificare il Valore nominale relativo allo specifico Ordine di acquisto, mantenendo invariato il valore complessivo dell'importo della fornitura.

L'importo della fornitura viene calcolato moltiplicando il quantitativo dei Buoni pasto che si vogliono ordinare per il Valore aggiudicato (corrispondente al Valore nominale del Buono pasto, al netto dello sconto offerto dal Fornitore). Il valore così determinato corrisponde all'importo della fornitura, IVA esclusa. **Tale calcolo sarà operato in automatico dal sistema** sulla base dei dati d'input inseriti dall'Amministrazione ed in particolare: n° di buoni pasto e valore nominale del buono.

A titolo esemplificativo si ipotizzino i seguenti elementi:

- valore nominale del buono pasto pari a 7,00 euro;
- sconto offerto dal Fornitore pari a 13,50%;
- numero di buoni pasto che l'Amministrazione vuole acquistare pari a 100 buoni pasto.

Il calcolo dell'importo della fornitura (IVA esclusa) sarà:

- Valore aggiudicato (Valore nominale - sconto): $7,00 - 13,50\% = 6,055$ euro. Tale valore dovrà essere arrotondato alla seconda cifra decimale e pertanto il valore aggiudicato sarà di euro 6,06.
- Importo della fornitura (numero di buoni pasto x Valore aggiudicato): 100 (numero di buoni pasto) x $6,06$ (valore aggiudicato arrotondato) = $606,00$ euro (importo della fornitura).

In sede di fatturazione il Fornitore, all'importo della fornitura così determinato, applicherà l'IVA ai sensi di legge.

iv. Revoca dell'ordine d'acquisto da parte dell'Amministrazione

L'Amministrazione ha la facoltà di revocare l'Ordine entro 1 (uno) giorno lavorativo dall'invio dell'Ordine stesso. Trascorso il predetto termine l'Ordine di acquisto è irrevocabile anche per l'Amministrazione Contraente e il Fornitore potrà dare esecuzione completa ai servizi richiesti.

Si precisa che l'ordine s'intende inviato quando l'Amministrazione avrà inviato al fornitore, tramite il sistema, l'Ordine d'acquisto I parte, con relativo "Ordine d'acquisto II parte", firmato digitalmente.

v. Conclusione di un ordine di acquisto

Ogni Contratto di fornitura si intende concluso, anche prima del periodo temporale fissato, al raggiungimento dell'importo definito nell'Ordine di acquisto. In questo caso le Amministrazioni hanno la possibilità di emettere un nuovo Ordine di acquisto, fatta salva la verifica a carico del Fornitore, di disponibilità dell'importo nei massimali previsti per ciascun lotto.

vi. Addendum all'Ordine di acquisto

L'Addendum all'Ordine di acquisto è l'atto con il quale le Unità Ordinanti o le singole Unità Approvvigionanti comunicano, fra l'altro, al fornitore:

- le sedi/uffici di utilizzo dei buoni pasto nello specifico lotto;

- il numero dei soggetti presso tali sedi aventi diritto al buono;
- le informazioni da riportare sulle card/sui buoni pasto, oltre alla eventuale opzione di sostituzione automatica di buoni pasto elettronici scaduti;
- le coordinate per la fatturazione (invio ed intestazione).

Tale modulo è disponibile nell'ambito della documentazione di lotto dell'Accordo quadro [Titolo].

L'Addendum all'Ordine di acquisto viene inviato, dopo averlo debitamente firmato, al Fornitore contestualmente o successivamente all'invio dell'Ordine di acquisto, e, in ogni caso, precedentemente o contestualmente all'invio della prima Richiesta di Approvvigionamento.

Nel caso in cui nell'Ordine di acquisto siano state indicate più Unità Approvvigionanti, ciascuna di esse è tenuta ad emettere un Addendum all'Ordine di acquisto.

Nell'Addendum all'Ordine di acquisto viene riportato il riferimento sia all'Ordine di acquisto (numero di protocollo - data in cui è stato inviato - numero progressivo rilasciato dal Fornitore, solo nel caso in cui l'Addendum all'Ordine di acquisto sia stato inviato separatamente rispetto all'Ordine di acquisto) che all'Unità Approvvigionante (Direzione/Dipartimento/altro) indicata nell'Ordine di acquisto medesimo.

Eventuali variazioni delle informazioni contenute nell'Addendum all'Ordine di acquisto e, in particolare, delle sedi di utilizzo, devono essere immediatamente comunicate al Fornitore mediante invio al Fornitore di una versione aggiornata dell'Addendum all'Ordine di acquisto.

Le Amministrazioni potranno esprimere le loro preferenze relativamente agli esercizi che il Fornitore dovrà convenzionare (secondo quanto riportato ai paragrafi 4.1.2, 4.1.3 e 4.1.4 del Capitolato Tecnico), allegando all'Addendum all'Ordine diretto d'acquisto il modulo "Modulo di richiesta di integrazione del numero di esercizi convenzionati", disponibile nell'ambito della documentazione di lotto dell'Accordo quadro [Titolo]. A tal fine si precisa che tale modulo potrà essere inviato al Fornitore solo contestualmente al predetto Addendum.

Si precisa altresì che l'Amministrazione potrà eventualmente indicare nel suddetto Modulo le proprie preferenze (riferimenti dell'esercizio desiderato o la preferenza in termini di tipologia di esercizi: gastronomia, bar, tavola calda, ecc.), che tuttavia non saranno vincolanti per il Fornitore.

vii. **Richiesta di Approvvigionamento**

Le Amministrazioni, mediante le Unità Ordinanti o Approvvigionanti, dovranno inviare fuori dal sistema online di acquisto al Fornitore le Richieste di Approvvigionamento, che viene ribadito non passano tramite sistema, per richiedere la consegna e la ricarica delle card/ la consegna dei buoni. Si precisa che tali Richieste di Approvvigionamento possono essere emesse dalle Amministrazioni esclusivamente nell'ambito della durata del singolo ordine d'acquisto.

Il modulo per emettere le Richieste di Approvvigionamento è disponibile nell'ambito della documentazione di lotto dell'Accordo quadro [Titolo].

Tali Richieste di Approvvigionamento saranno emesse su supporto cartaceo/informatico (Sw del Fornitore off line o on line attraverso sito Internet) e trasmesse al Fornitore attraverso tecnologia informatica (ad es. casella di posta elettronica, portale del Fornitore). Resta inteso che il Fornitore, per gestire le Richieste di Approvvigionamento tramite il Portale, potrà assegnare a ciascuna Unità Ordinante o Approvvigionante un identificativo (es. userid e una password) secondo le modalità organizzative del Fornitore.

Le Richieste di Approvvigionamento inviate via e-mail / internet consentono al Fornitore di velocizzare le procedure di erogazione della fornitura e sono quindi da privilegiare.

Nella Richiesta di Approvvigionamento deve essere specificato l'Ordine di acquisto a cui tale Richiesta di Approvvigionamento fa riferimento.

L'Amministrazione e/o l'Unità Approvvigionante hanno la facoltà, da esercitarsi entro 1 (uno) giorno lavorativo dall'invio e/o dalla trasmissione della Richiesta di Approvvigionamento, di revocare la Richiesta di Approvvigionamento stessa, avvalendosi dello stesso strumento utilizzato per l'invio. Trascorso il predetto termine, la Richiesta di Approvvigionamento è irrevocabile anche per l'Amministrazione e le Unità Approvvigionanti. In tal caso il Fornitore è tenuto a dare esecuzione completa ai servizi richiesti.

Il Fornitore si obbliga a mettere a disposizione dell'Amministrazione e/o delle Unità Approvvigionanti (entro 15 giorni lavorativi dalla stipula dell'Accordo Quadro stessa) una casella di posta elettronica per l'invio dei file relativi alle Richieste di Approvvigionamento.

Il Fornitore si obbliga altresì a mettere a disposizione dell'Amministrazione e/o delle Unità Approvvigionanti (entro un mese dalla stipula dell'Accordo Quadro) un apposito software in grado di gestire su file le Richieste di Approvvigionamento con specifiche funzionalità (inserimento e aggiornamento dei nominativi dei dipendenti e del relativo numero dei Buoni pasto, etc..). Si precisa che il caricamento dei dati relativi all'Ordine diretto d'acquisto (Codice cliente - Numero progressivo dell'Ordine diretto d'acquisto - Importo dell'ordine) nel Software non sarà onere del Fornitore, ma dell'Amministrazione Contraente e/o dell'Unità Approvvigionante.

Il Fornitore dovrà fornire alle Amministrazioni Contraenti e/o alle Unità Approvvigionanti la struttura/specifica dei file (es. formato .xml), compatibile con le esigenze delle Amministrazioni stesse, che permettono il trasferimento in automatico, attraverso i sistemi di gestione del personale, delle Richieste di Approvvigionamento. L'invio del file alla casella di posta elettronica dovrà essere seguito da apposito messaggio di conferma da parte del Fornitore.

Si ricorda che l'eventuale Richiesta di Approvvigionamento può essere gestita anche da un soggetto differente dal Punto Ordinante che ha stipulato il contratto, purché autorizzato da quest'ultimo con l'allegato "II° parte dell'Ordine diretto di acquisto", disponibile tra la documentazione.

Ricezione e verifica della validità della Richiesta di Approvvigionamento

Appena ricevuta la Richiesta di Approvvigionamento, il Fornitore dovrà verificare che:

- o la Richiesta di Approvvigionamento sia compilata correttamente in ogni sua parte;
- o la Richiesta di Approvvigionamento provenga da un'Unità Approvvigionante presente nell'Ordine di acquisto a cui si riferisce;
- o il quantitativo ordinato nella Richiesta sia disponibile nell'importo impegnato con l'Ordine di acquisto a cui tale Richiesta fa riferimento;
- o l'Unità Approvvigionante abbia inviato l'Addendum all'Ordine di acquisto compilato in modo corretto.

Accettazione/Rifiuto della Richiesta di Approvvigionamento da parte del Fornitore

- a) Qualora la Richiesta di Approvvigionamento non sia redatta in conformità alle prescrizioni del Capitolato Tecnico, la stessa non avrà validità ed il Fornitore non dovrà darvi esecuzione. Quest'ultimo, tuttavia, dovrà, entro due (2) giorni lavorativi dalla ricezione della Richiesta di Approvvigionamento stessa, darne tempestiva comunicazione utilizzando lo stesso mezzo con il quale è stata ricevuta la Richiesta di Approvvigionamento all'Unità Ordinante o Approvvigionante, al fine di consentire alle stesse l'emissione di una nuova Richiesta di Approvvigionamento, secondo le indicazioni sopra riportate.
- b) Qualora la Richiesta di Approvvigionamento sia redatta in conformità alle prescrizioni del Capitolato Tecnico, la stessa sarà valida e il Fornitore dovrà, entro due (2) giorni lavorativi dalla ricezione della Richiesta di Approvvigionamento stessa, formalizzare (utilizzando lo stesso mezzo con il quale è stata ricevuta la Richiesta di Approvvigionamento) l'accettazione della Richiesta di Approvvigionamento mediante l'invio della comunicazione di riscontro all'Unità Ordinante o all'Unità Approvvigionante riportante il numero progressivo assegnato alla Richiesta di Approvvigionamento e la data di ricevimento della Richiesta di Approvvigionamento medesima.

6.5. Responsabile del procedimento e CIG derivato

Le Amministrazioni Contraenti provvederanno, al momento dell'emissione del singolo Ordine d'acquisto:

i) alla nomina del Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006 e del d.P.R. n. 207/2010; ii) alla nomina del Direttore dell'esecuzione, che dovrà essere soggetto diverso dal Responsabile del Procedimento qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 300, comma 2, del d.P.R. n. 207/2010; iii) ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., degli artt. 6 e 7 del Decreto Legge 12 novembre 2010, n. 187 nonché della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.A.C.) n. 8 del 18 novembre 2010, alla indicazione sul medesimo Ordine d'acquisto del CIG (Codice Identificativo Gara) "derivato" rispetto a quello dell'Accordo Quadro e da esse richiesto nonché del CUP (Codice Unico Progetto) ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della Legge 16 gennaio 2003 n. 3.

Nella richiesta di tale CIG "derivato", è necessario fare riferimento al CIG relativo al singolo lotto dell'Accordo Quadro medesima, reperibile nell'epigrafe del testo dell'Accordo Quadro pubblicata sul sito www.acquistinretepa.it e di seguito riportato:

- **Lotto 1 CIG [9375775E47]**
- **Lotto 2 CIG [9375795EC8]**
- **Lotto 3 CIG [9375804638]**
- **Lotto 4 CIG [9375809A57]**
- **Lotto 5 CIG [9375813DA3]**
- **Lotto 6 CIG [937582036D]**
- **Lotto 7 CIG [93758235E6]**
- **Lotto 8 CIG [9375832D51]**
- **Lotto 9 CIG [9375883769]**
- **Lotto 10 CIG [93758983CB]**
- **Lotto 11 CIG [9376218BDB]**
- **Lotto 12 CIG [9376221E54]**
- **Lotto 13 CIG [93762251A5]**
- **Lotto 14 CIG [93762305C4]**
- **Lotto 15 CIG [9376234910]**

Si precisa che è obbligatorio per le Amministrazioni inserire il CIG "derivato" nell'ordine d'acquisto, in quanto la mancata indicazione del CIG "derivato" nell'ordine di acquisto potrà costituire motivo ostativo all'accettazione e al perfezionamento dell'ordine stesso.

6.6. Informazioni relative ai conti correnti dedicati

Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati non in via esclusiva all'appalto in oggetto e le generalità dei soggetti delegati ad operare sugli stessi sono pubblicati dalla Consip, in una sezione profilata, nell'ambito dell'iniziativa BP10.

7. Riferimenti del fornitore

7.1. Responsabili del servizio e contatti del Fornitore

Il Fornitore, all'atto della stipula dell'Accordo Quadro, ha nominato un responsabile del servizio generale e un responsabile del servizio regionale/provinciale.

I responsabili del servizio generale e regionale/provinciale così nominati sono i referenti responsabili nei confronti della CONSIP S.p.A., delle Unità Ordinanti e delle loro Unità Approvvigionanti, e quindi rappresentano ad ogni effetto il Fornitore.

Di seguito si riporta l'elenco dei responsabili del servizio nominati, nonché i riferimenti di ciascun Fornitore aggiudicatario:

LOTTI 1, 2, 7, 9 e 12 – Fornitore aggiudicatario Day Ristoservice S.p.A.

Responsabile generale del servizio – Lotti 1, 2, 7, 9 e 12	
Nominativo:	Mariacristina Bertolini
Telefono:	051-2106611
Fax:	051-2106684
E-mail:	customer@day.it

Referente per l'Amministrazione – Lotti 1, 2, 7, 9 e 12	
Nominativo:	Sara Ziosi
Telefono:	051-2106611
Fax:	051-2106684
E-mail:	customer@day.it
Indirizzo:	Via Trattati Comunitari Europei 1957 – 2007, n.11 40127 Bologna

Call Center – Lotti 1, 2, 7, 9 e 12	
Telefono:	Numero verde PA 800 515323 Numero verde esercenti 800 904946
Fax:	Ordini PA 051-2106684

LOTTE 1 (Quota 2) e 5 – Fornitore aggiudicatario Pellegrini S.p.A.

Responsabile generale del servizio – Lotti 1 (Quota 2) e 5	
Nominativo:	Davide Scaramuzza
Telefono:	02-89130520
Fax:	02-89130250
E-mail:	Davide.Scaramuzza@gruppopellegrini.it

Referenti per l'Amministrazione – Lotti 1 (Quota 2) e 5	
Nominativo:	Sara Zizza ; Davide Malara
Telefono:	02-89130.338
Fax:	02-89130250
E-mail:	Sara.zizza@Gruppopellegrini.it ; Davide.malara@gruppopellegrini.it
Indirizzo:	Via Lorenteggio, 255, 20152 Milano MI

Call Center – Lotti 1 (Quota 2) e 5	
Telefono:	Numero verde per le PA 800.95.92.57 Numero verde per esercenti 800.95.92.58

	Email fornitori per esercenti ordini.consip@gruppopellegrini.it
Fax:	Fax per invio ordini: 02-89130.250

LOTTI 4, 7 (Quota 2), 8, 9 (Quota 2) e 10 – Fornitore aggiudicatario Edenred Italia S.p.A.

Responsabile generale del servizio – Lotti 4, 7 (Quota 2), 8, 9 (Quota 2) e 10	
Nominativo:	Antonella Mamone
Telefono:	02269041
Fax:	02 26904 503
E-mail:	assistenza.pa-it@edenred.com

Referente per l'Amministrazione – Lotti 4, 7 (Quota 2), 8, 9 (Quota 2) e 10	
Nominativo:	Cristian Piccinelli
Telefono:	02269041
Fax:	02 26904 503
E-mail:	assistenza.pa-it@edenred.com
Indirizzo:	Via G.B. Pirelli n. 18 – 20124 - Milano

Call Center – Lotti 4, 7 (Quota 2), 8, 9 (Quota 2) e 10
--

Telefono:	Numero verde PA 800 133324 Numero verde esercenti 800 133326
Fax:	Ordini PA 02 26904 503

LOTTO 7 (Quota 3) – Fornitore aggiudicatario EP S.p.A.

Responsabile generale del servizio – Lotto 7 (Quota 3)	
Nominativo	Dottor Salvatore Esposito
Telefono:	081-5930685
Fax:	081-5934439
E-mail:	lotto7consip10@epsa.it

Referenti per l'Amministrazione – Lotto 7 (Quota 3)	
Nominativo:	Sig.ra Diamante Zullo
Telefono:	081-5930685 INT 319
Fax:	081-5934439
E-mail Lotto 7 (Quota 3):	diamante.zullo@epsa.it

Call Center – Lotto 7 (Quota 3)	
Telefono:	Numero verde per le PA 800946212 Numero verde per esercenti 800198500 Email fornitori Lotto 11: ristoratori@epsa.it
Fax:	Fax per invio ordini: 081-5934439

8. Allegati

8.1. Allegato 1 – Standard di lettera contestazione penali

Luogo, gg/mm/aaaa

Prot. n.

Raccomandata a.r. anticipata a mezzo PEC

al n. nnnnnnnnnnnn

Spett.le

Denominazione Impresa

Indirizzo Impresa

[In caso di RTI indicare denominazione e indirizzo dell'Impresa mandataria]

c.a. **Nominativo Referente Fornitore**

[Eventuale, in caso di RTI]

e p.c.

Spett.le/i

Denominazione/i mandante/i

Indirizzo/i mandante/i

Oggetto: Nome Accordo Quadro *[Inserire la denominazione dell'Accordo Quadro per esteso]* stipulata in data **gg/mm/aaaa** *[Inserire la data di stipula]* **lotto/i nn/lotto unico ordinativo di fornitura** *[Inserire l'ordinativo di riferimento]* - **contestazione addebito ai sensi dell'art. nn delle Condizioni Generali dell'Accordo Quadro**

Con riferimento all'Accordo Quadro e all'ordinativo di fornitura in oggetto, la scrivente Amministrazione formula la presente per contestare formalmente a Codesta/o **Impresa/RTI/Consorzio** quanto segue.

[Inserire la descrizione "circostanziata" dell'inadempimento totale o parziale o del ritardo nell'adempimento oggetto di contestazione. Ad es.: i beni oggetto della fornitura avrebbero dovuto essere consegnati, ai sensi dell'art. nn dell'Accordo Quadro entro e non oltre il gg/mm/aaaa, mentre a tutt'oggi non sono stati consegnati, oppure sono stati consegnati in parte (indicare il numero dei beni oggetto di mancata consegna), oppure sono stati consegnati in data gg/mm/aaaa.]

N.B. : fare riferimento a qualsiasi documentazione idonea e comprovante la circostanza contestata.]

In relazione alle summenzionate contestazioni si rammenta che l'art. **nn** delle Condizioni Generali dell'Accordo Quadro, prevede quanto segue: *[Riportare testualmente il contenuto dell'articolo delle Condizioni Generali dell'Accordo Quadro nel quale è prescritta l'obbligazione specifica che il Fornitore non ha eseguito o non ha eseguito in modo conforme all'Accordo Quadro e che è oggetto di contestazione].*

A mente dell'art. **nn** dell'Accordo Quadro, in ragione del contestato inadempimento la scrivente Amministrazione, ha maturato il diritto al pagamento a titolo di penali del seguente importo complessivo di Euro **nnnnnnn,nn** (testo) *[Indicare l'importo in cifre e, tra parentesi, in lettere]*, quantificato secondo il seguente calcolo analitico: *[Specificare il tipo di calcolo adottato: ad es. gg. ritardo x importo penale giornaliera].*

Alla stregua di quanto sopra dedotto e contestato, ai sensi e per gli effetti dell'art. **nn** delle Condizioni Generali si invita l'**Impresa/il RTI/il Consorzio** in indirizzo a trasmettere alla scrivente Amministrazione, entro le ore **nn** del giorno **gg/mm/aaaa** *[Nell'individuazione del giorno si ricorda che il termine massimo è di 5 giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa]* ogni eventuale deduzione in merito a quanto sopra contestato.

A mente dell'articolo testé richiamato, si rammenta che qualora Codesta/o **Impresa/RTI/Consorzio** non provveda a fornire entro il termine sopra stabilito le proprie deduzioni in ordine al contestato inadempimento o qualora le deduzioni inviate da Codesta/o **Impresa/RTI/Consorzio**, pur essendo

pervenute tempestivamente, non siano ritenute idonee dalla scrivente Amministrazione a giustificare l'inadempienza contestata, si procederà, previa opportuna comunicazione, all'applicazione delle penali, ai sensi di quanto previsto nelle Condizioni Generali, secondo le modalità stabilite nell'Accordo Quadro ivi compresa la compensazione del credito/l'escussione della cauzione definitiva prestata all'atto della stipula dell'Accordo Quadro.

Distinti saluti

8.2. Allegato 2 – Standard di lettera applicazione penali

Luogo, gg/mm/aaaa

Prot. n.

Raccomandata a.r. anticipata a mezzo PEC

al n. nnnnnnnnnnn

Spett.le

Denominazione Impresa

Indirizzo Impresa

[In caso di RTI indicare denominazione e indirizzo dell'Impresa mandataria]

c.a. **Nominativo Referente Fornitore**

[Eventuale, in caso di RTI]

e p.c.

Spett.le/i

Denominazione/i mandante/i

Indirizzo/i mandante/i

Oggetto: Nome Accordo Quadro *[Inserire la denominazione dell'Accordo Quadro per esteso]* stipulata in data gg/mm/aaaa *[Inserire la data di stipula]* lotto/i nn/lotto unico **ordinativo di fornitura** *[Inserire l'ordinativo di riferimento]* - **applicazione penali per inadempimento/non applicazione delle penali oggetto di contestazione**

In riferimento alla nostra comunicazione del gg/mm/aaaa prot. n. nnnnnn, relativa all'Accordo Quadro e all'ordinativo di fornitura in oggetto, comunichiamo quanto segue.

[In base alla casistica, inserire il testo relativo]

[1° caso] Preso atto che Codesta/o Impresa/RTI/Consorzio non ha provveduto a fornire entro il termine ivi stabilito le proprie deduzioni in ordine al contestato inadempimento,

[2° caso] Considerato che le deduzioni inviate da Codesta/o Impresa/RTI/Consorzio, con nota in data gg/mm/aaaa, pur essendo pervenute tempestivamente, non sono state ritenute idonee dalla scrivente a giustificare l'inadempienza contestata,

con la presente Vi comunichiamo formalmente che Codesta Amministrazione procederà all'applicazione delle penali, ai sensi di quanto previsto nelle Condizioni Generali, mediante compensazione tra quanto dovuto a titolo di corrispettivo e la corrispondente somma dovuta a titolo di penale/escussione della cauzione definitiva prestata all'atto della stipula dell'Accordo Quadro. Specificamente, in base a quanto stabilito dall'art. nn dell'Accordo Quadro Nome Accordo Quadro provvederemo all'escussione/alla compensazione della somma di Euro nnnnnnn,nn (testo). *[Indicare l'importo in cifre e, tra parentesi, in lettere; inserire la quantificazione delle penali prevista dall'Accordo Quadro]*

[Nell'ipotesi di escussione della cauzione, inserire il seguente testo]

Codesta società sarà tenuta a provvedere al reintegro della cauzione entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi *[Se diverso il termine, inserire i giorni in cifre e, tra parentesi, in lettere]* dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da Codesta Amministrazione, secondo quanto previsto all'articolo nn comma nn, dell'Accordo Quadro/delle Condizioni Generali.

Vi rammentiamo altresì che la richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nell'Accordo Quadro non esonera in nessun caso Codesta/o Impresa/RTI/Consorzio dall'assolvimento dell'obbligazione la cui inadempienza ha comportato l'obbligo di pagamento della penale in oggetto.

[3° caso] Considerato che le deduzioni inviate da Codesta/o Impresa/RTI/Consorzio sono state ritenute idonee dalla scrivente a giustificare l'inadempienza contestata, con la presente Vi comunichiamo formalmente che Codesta Amministrazione non procederà all'applicazione delle penali, ai sensi di quanto previsto nelle Condizioni Generali.

Vi rammentiamo tuttavia, che la ritenuta inapplicabilità delle penali indicate nell'Accordo Quadro, non esonera in nessun caso Codesta/o Impresa/RTI/Consorzio dall'assolvimento dell'obbligazione la cui inadempienza ha comportato motivo di contestazione.

Distinti saluti

Riferimenti del fornitore – Buoni pasto 10 – lotti 1, 2, 7, 9 e 12

Il Fornitore, all'atto della stipula dell'Accordo Quadro, ha nominato un responsabile del servizio generale e un responsabile del servizio regionale/provinciale.

I responsabili del servizio generale e regionale/provinciale così nominati sono i referenti responsabili nei confronti della CONSIP S.p.A., delle Unità Ordinanti e delle loro Unità Approvvigionanti, e quindi rappresentano ad ogni effetto il Fornitore.

Di seguito si riporta l'elenco dei responsabili del servizio nominati, nonché i riferimenti di ciascun Fornitore aggiudicatario:

Responsabile generale del servizio	
Nominativo:	Mariacristina Bertolini
Telefono:	051-2106611
Fax:	051-2106684
E-mail:	customer@day.it

Referente per l'Amministrazione	
Nominativo:	Sara Ziosi
Telefono:	051-2106611
Fax:	051-2106684
E-mail:	customer@day.it
Indirizzo:	Via Trattati Comunitari Europei 1957 – 2007, n.11 40127 Bologna

Call Center	
Telefono:	Numero verde PA 800 515323 Numero verde esercenti 800 904946
Fax:	Ordini PA 051-2106684

CODICE IDENTIFICATIVO DELLE 2 MARCHE DA BOLLO CIASCUNA DI IMPORTO PARI A 1.008,00,00 EURO EMESSE IN DATA 21/11/2023 COSÌ COME RISULTANTE DAL CONTRASSEGNO PRESENTATO DALL'OPERATORE ECONOMICO:

- 01211356350041
- 01211356350030

ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DI UN ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO IL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO PER LE P.A. – ED. 10 – LOTTI 1(quota 1), 2, 7(quota 1), 9(quota 1) e 12

ID SIGEF 2445

LOTTO	CIG
1	9375775E47
2	9375795EC8
7	93758235E6
9	9375883769
12	9376221E54



ACCORDO QUADRO

PER

L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO PER LE P.A. ED. 10 - ID SIGEF 2445

TRA

Consip S.p.A., a socio unico, con sede legale in Roma, Via Isonzo n. 19/E, capitale sociale Euro 5.200.000,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Roma al n. REA 878407 di Roma, CF e P. IVA 05359681003, in persona dell’Amministratore Delegato e legale rappresentante, Dott. Marco Mizzau, domiciliato per la carica presso la sede sociale, giusta poteri allo stesso conferiti con delibera di aggiudicazione del Consiglio di Amministrazione del 27/07/2023 (nel seguito per brevità anche “**Consip S.p.A.**”)

E

DAY RISTOSERVICE S.P.A. SOCIETA’ BENEFIT, con sede legale in Bologna, Via Trattati Comunitari Europei 1957-2007, n. 11/E, capitale sociale Euro 1.200.000,00=, iscritta al Registro delle Imprese di Bologna al n. 03543000370, P. IVA 03543000370, domiciliata ai fini del presente atto in Bologna, Trattati Comunitari Europei 1957-2007, n. 11/E, in persona del Presidente del Consiglio d’Amministrazione, Amministratore Delegato e legale rappresentante Dott. Marc Buisson, giusta poteri allo stesso conferiti da Delibera del Consiglio di amministrazione del 22/05/2023 – durata in carica: Fino approvazione del bilancio 2025 – Data di prima iscrizione 20/01/2016 (nel seguito per brevità anche “**Fornitore**”);

PREMESSO

- a) che Consip S.p.A., società interamente partecipata dal Ministero dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, dell’articolo 58, Legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonché dei relativi decreti attuativi, DD.MM. del 24 febbraio 2000 e del 2 maggio 2001, ha, tra l’altro, il compito di attuare lo sviluppo e la gestione operativa del Programma di razionalizzazione della spesa di beni e servizi per la pubblica amministrazione;
- b) che l’articolo 2, comma 225, Legge 23 dicembre 2009, n. 191, consente a Consip S.p.A. di concludere Accordi Quadro a cui le Stazioni Appaltanti, possono fare ricorso per l’acquisto di beni e di servizi;
- c) che, peraltro, l’utilizzazione dello strumento dell’Accordo Quadro e, quindi, una gestione in forma associata della procedura di scelta del contraente, mediante aggregazione della domanda di più soggetti, consente la razionalizzazione della spesa di beni e servizi, il supporto alla programmazione dei fabbisogni, la semplificazione e standardizzazione delle procedure di acquisto, il conseguimento di economie di scala, una maggiore trasparenza delle procedure di gara, il miglioramento della responsabilizzazione e del controllo della spesa, un incremento della specializzazione delle competenze, una maggiore efficienza nell’interazione fra Amministrazione e mercato e, non ultimo, un risparmio nelle spese di gestione della procedura medesima;
- d) che in esecuzione di quanto precede, Consip S.p.A., in qualità di stazione appaltante e centrale di committenza, ha indetto con Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 106 del 12/09/2022 e nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. S 174 del 09/09/2022, una procedura aperta per la stipula di un Accordo Quadro, ai sensi dell’art. 54, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016 con un unico operatore relativamente ai lotti 2,3,4,5,6,8,10,11,12,13,14,15; nonché ai sensi dell’art. 54, comma 4, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 con più operatori a condizione tutte fissate relativamente ai lotti 1,7,9.
- e) il Fornitore che sottoscrive il presente Accordo Quadro è risultato aggiudicatario della predetta procedura per i **lotti 1(quota 1), 2, 7(quota 1), 9(quota 1) e 12** e, per l’effetto, ha manifestato la volontà di impegnarsi ad eseguire quanto stabilito nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati alle condizioni, modalità e termini ivi stabiliti e nei successivi Contratti di Fornitura;
- f) che la stipula del presente Accordo Quadro con i suoi Allegati non è fonte di alcuna obbligazione per la Consip S.p.A. e/o per le Amministrazioni nei confronti del Fornitore;
- g) che i singoli Contratti di Fornitura verranno stipulati a tutti gli effetti tra le Amministrazioni ed il Fornitore affidatario del singolo Appalto Specifico, in base alle modalità ed i termini indicati nel presente Accordo Quadro e relativi



Allegati;

- h)** che il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente Accordo Quadro e dai suoi Allegati, ivi compreso il Capitolato d'Oneri ed il Capitolato Tecnico, nonché gli ulteriori atti della procedura, definiscono in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma del presente atto, nonché l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
- i)** Il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Accordo Quadro che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi incluse: *i)* la garanzia definitiva nei confronti di Consip S.p.A. a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali nascenti dall'Accordo Quadro; *ii)* la garanzia definitiva rilasciata alla Consip S.p.A. in favore delle Amministrazioni a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali nascenti dai Contratti di Fornitura, nonché la polizza assicurativa per la responsabilità civile e la polizza assicurativa infortuni stipulate con le modalità indicate nel Capitolato d'Oneri;
- j)** che il Fornitore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati, e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce al presente Accordo Quadro;
- k)** che il presente Accordo Quadro viene sottoscritto dalle parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato;
- l)** che risultano ancora pendenti:
- **giudizio R.G. n. 12266/2023** innanzi al Tar Lazio, promosso dalla Repas Lunch Coupon S.r.l. contro Consip S.p.A. per l'annullamento delle nuove aggiudicazioni disposte in data 31 luglio 2023 da Consip nei confronti di Day Ristoservice S.p.A. e delle altre società classificatesi in graduatoria nell'ambito dei lotti 1, 2, 4, 7, 8, 9, 10 e 12;
 - **giudizio R.G. n. 12193/2023** innanzi al Tar Lazio, promosso da 360 Welfare S.r.l. contro Consip S.p.A. per l'annullamento del provvedimento n. 37304/2023 del 31 luglio 2023 con il quale Consip ha aggiudicato in via definitiva efficace alla Day Ristoservice S.p.A. il lotto 7 quota 1 meramente confermando l'aggiudicazione delle quote 2 e 3 del medesimo lotto ad Edenred Italia S.r.l. ed EP S.p.A..

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 - DEFINIZIONI

1. Ferme restando le definizioni contenute nel Capitolato Tecnico, nell'ambito del presente Accordo Quadro, si intende per:
- a) **Accordo Quadro:** il presente atto, comprensivo di tutti i suoi Allegati, nonché dei documenti ivi richiamati, quale accordo concluso da Consip S.p.A. anche per conto delle Amministrazioni, da una parte, ed il Fornitore, dall'altra parte, con lo scopo di stabilire le clausole relative agli Appalti Specifici da affidare per tutta la durata del medesimo Accordo Quadro;
- b) **Amministrazione/i o Amministrazione/i Contraente/i:** le stazioni appaltanti, nonché gli altri soggetti che ai sensi della normativa vigente sono legittimati a affidare Appalti Specifici basati sul presente Accordo Quadro;
- c) **Ministero:** Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- d) **Data di Attivazione:** la data a partire dalla quale le Amministrazioni Pubbliche possono utilizzare l'Accordo Quadro, ai sensi di quanto disposto nel successivo art. 4;
- e) **Fornitore:** il singolo aggiudicatario (impresa, raggruppamento temporaneo o consorzio di imprese) della procedura aperta di cui in premessa, che, conseguentemente, sottoscrive l'Accordo Quadro impegnandosi a quanto nello stesso previsto e, in particolare, ad eseguire i singoli contratti derivanti dagli Appalti Specifici;
- f) **Capitolato d'Oneri:** il documento che ha disciplinato la partecipazione alla procedura aperta di cui in premessa, e contenente, altresì, le condizioni e le modalità per l'affidamento degli Appalti Specifici;



- g) **Appalto/i Specifico/i o Contratto di fornitura:** il contratto che si perfeziona secondo le modalità e i tempi definiti nel paragrafo 2.2 del Capitolato Tecnico a seguito della decorrenza del termine di 2 giorni lavorativi dalla ricezione dell'Ordinativo di Fornitura da parte dell'operatore economico: aggiudicatario dell'Accordo Quadro;
- h) **Ordine di fornitura:** il documento inviato dall'Amministrazione al Fornitore, individuato sulla base di quanto previsto alla lettera precedente, con il quale l'Amministrazione medesima affida il singolo Appalto, così come meglio specificato nel Capitolato Tecnico al paragrafo 2.2;
- i) **Unità/Punto/i Ordinante/i:** gli uffici e, per essi, le persone fisiche delle Amministrazioni Contraenti abilitati ad effettuare gli Ordinativi di Fornitura e che verranno negli stessi indicate;
- j) **Giorno lavorativo:** da lunedì a venerdì, esclusi sabato e festivi, nonché eventuali chiusure aziendali del Fornitore;
- k) **Soggetti aggregatori:** le centrali di committenza iscritte nell'elenco istituito ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, come definiti all'art. 3, comma 1, lett. n) del D.Lgs. n. 50/2016.
- l) **Lotto geografico:** comprende il quantitativo e l'importo complessivo delle prestazioni che il Fornitore è tenuto ad eseguire nel territorio geografico delimitato dai confini delle seguenti Regioni: **Lotto 1 (Lombardia); Lotto 2 (Piemonte, Valle d'Aosta); Lotto 7 (Lazio); Lotto 9 (Campania) e Lotto 12 (Sicilia);**
- m) **Lotto accessorio:** comprende il quantitativo e l'importo complessivo delle prestazioni che il Fornitore è tenuto ad eseguire nelle regioni ubicate nel territorio incluso nel lotto geografico esauritosi, a partire dalle date di esaurimento di ciascuno di essi;

Le espressioni riportate negli Allegati al presente Accordo Quadro hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi Allegati, tranne qualora il contesto delle singole clausole dell'Accordo Quadro disponga diversamente.

ARTICOLO 2 - VALORE DELLE PREMESSE, DEGLI ALLEGATI E NORME REGOLATRICI

1. Le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara, il Capitolato d'Oneri, il Capitolato Tecnico e i suoi allegati, i chiarimenti resi in fase di gara, le Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione – Parte I, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale e sono fonte delle obbligazioni del presente Accordo Quadro per effetto della sua sottoscrizione. Tali documenti sono disponibili al seguente link: www.consip.it ad eccezione delle Regole di e-procurement che sono consultabili sul sito Acquistinrete.it>Chi siamo>Come funziona al seguente link: https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/programma_comeFunziona.html.
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale dell'Accordo Quadro: l'Allegato "A" (Offerta Tecnica del Fornitore), Allegato "B" (Offerta Economica del Fornitore) Allegato "C" (Patto di integrità, Allegato "D" (Nomina a responsabile del trattamento dei dati).
3. Il presente Accordo Quadro è regolato:
 - a) dal contenuto dell'Accordo Quadro e dei suoi Allegati che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali che costituiscono parte integrante e sostanziale dell'Accordo Quadro;
 - b) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
 - c) dalle disposizioni di cui al d.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207, nei limiti stabiliti dagli artt. 216 e 217 del D. Lgs. n. 50/2016;
 - d) dalle disposizioni anche regolamentari in vigore per le Amministrazioni, di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegati, formano parte integrante del presente atto;
 - e) dalle norme in materia di Contabilità pubblica;
 - f) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato;
 - g) dal Codice Etico e dal Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza della Consip



S.p.A., consultabili sul sito internet della stessa Consip;

h) dal patto di integrità.

4. I Contratti di Fornitura saranno regolati, dalle disposizioni in essi previste, dal presente Accordo Quadro e dai suoi allegati, dalle disposizioni indicate al precedente comma.
5. In caso di contrasto o difficoltà interpretativa tra quanto contenuto nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati, da una parte, e quanto dichiarato nell'Offerta Tecnica, dall'altra parte, prevarrà quanto contenuto nei primi, fatto comunque salvo il caso in cui l'Offerta Tecnica contenga, a giudizio di Consip S.p.A. e/o delle Amministrazioni, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati.
6. Le clausole dell'Accordo Quadro e dei Contratti di Fornitura sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorativi per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
7. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nel presente Accordo Quadro e nei Contratti di Fornitura e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con l'Accordo Quadro e relativi Allegati e/o con i Contratti di Fornitura, Consip S.p.A. e/o le Amministrazioni, da un lato, e il Fornitore, dall'altro lato, potranno concordare le opportune modifiche ai surrichiamati documenti sul presupposto di un equo temperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei relativi criteri di aggiudicazione della procedura.
8. In virtù della stipula dell'Accordo Quadro in pendenza dei ricorsi giurisdizionali così come sopra richiamati, e in conseguenza delle relative sentenze - nonché di ogni altro eventuale e futuro provvedimento giurisdizionale e/o amministrativo relativo a ulteriori e diversi giudizi o procedimenti di qualsivoglia natura che dovessero essere instaurati da chicchessia - qualora dovesse essere imposto il riesame e/o l'annullamento, anche in autotutela, dell'aggiudicazione definitiva o della gara e da ciò scaturisse qualsiasi tipo di invalidità e/o perdita di efficacia dell'Accordo Quadro, il Fornitore con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro espressamente rinuncia, ora per allora, irrevocabilmente ed a titolo definitivo, a proporre successive azioni e/o eccezioni volte ad ottenere un risarcimento del danno nei confronti di Consip S.p.A. e delle Amministrazioni eventualmente aderenti all'Accordo Quadro. Restano salvi ed impregiudicati i diritti del Fornitore: *i)* all'impugnativa dei provvedimenti giudiziari e/o amministrativi che lo vedessero soccombente nei procedimenti giudiziari di cui sopra; *ii)* relativi ai crediti maturati dal Fornitore nei confronti delle Amministrazioni Aderenti per prestazioni già rese nell'esecuzione dei Contratti e/o Ordini di Fornitura sottoscritti con le Amministrazioni, sino alla data di eventuale invalidità e/o perdita di efficacia del presente Accordo Quadro.

ARTICOLO 3 - OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

1. Nell'Ordine di Fornitura, le Amministrazioni Contraenti saranno tenute ad indicare l'avvenuta registrazione o meno alla "*Piattaforma dei crediti commerciali*" di cui ai Decreti Ministeriali 22/05/2012 e 25/06/2012 e s.m.i. in conformità a quanto previsto dai Decreti stessi. Le Amministrazioni Contraenti obbligate alla registrazione alla "*Piattaforma dei crediti commerciali*" di cui ai Decreti Ministeriali 22/05/2012 e 25/06/2012 e s.m.i. dovranno pertanto prima dell'emissione dell'Ordine essere in regola con gli obblighi di registrazione. Gli Ordini sprovvisti dell'indicazione relativa all'avvenuta registrazione di cui sopra saranno ritenuti incompleti ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal successivo comma 9 dell'art. 6.
2. L'Accordo Quadro definisce la disciplina normativa e contrattuale relativa alle condizioni e alle modalità di affidamento da parte delle Amministrazioni dei singoli Appalti Specifici e, conseguentemente, di esecuzione delle prestazioni dei singoli Contratti di Fornitura aventi ad oggetto l'affidamento del Servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto per le P.A. alle condizioni tutte espressamente stabilite nel presente atto e relativi Allegati nonché i servizi connessi comprensivi di quelli idonei al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, mediante l'uso di nuove



tecnologie e soluzioni organizzative, attraverso strumenti di "Information Technology".

3. Il valore indicativo stimato dell'Accordo Quadro, rappresentativo della sommatoria dell'importo massimo presunto degli Appalti Specifici che verranno affidati in virtù dell'Accordo Quadro medesimo, è il seguente: Euro €75.000.000,00 = (settantacinquemilioni/00), IVA esclusa per il **lotto 1(quota1)**; Euro €73.200.000,00 = (settantatremilioniduecentomila/00), IVA esclusa per il **lotto 2**; Euro €102.250.000,00 = (centoduemilioniduecentocinquantamila/00), IVA esclusa per il **lotto 7(quota 1)**; Euro 112.762.800,00 = (centododicimilionisettescentosessantaduemilaottocento/00), IVA esclusa per il **lotto 9 (quota 1)**; Euro 88.612.000,00= (ottantottomilioniseicentododicimila/00), IVA esclusa per il **lotto 12**.
4. Qualora, anteriormente alla scadenza del termine di durata dell'Accordo Quadro di ogni Lotto/Quota, il valore relativo ad un Appalto Specifico raggiunga il valore stimato dell'Accordo Quadro medesimo oppure lo ecceda (comunque fino a una soglia massima del 20%), Consip considererà quest'ultimo come giunto a scadenza e di conseguenza non potranno essere emessi ulteriori ordini di fornitura.
5. Il presente Accordo Quadro è concluso con il Fornitore aggiudicatario della procedura aperta di cui in premessa, che con la sottoscrizione del presente atto, si impegna a dare esecuzione ai Contratti di Fornitura che si perfezionano entro il secondo giorno lavorativo decorrente dalla ricezione dell'Ordinativo di Fornitura secondo quanto previsto al par.2.2 del Capitolato Tecnico. L'affidamento del Contratto di Fornitura da parte della singola Amministrazione in favore del Fornitore avviene attraverso l'invio dell'Ordinativo di Fornitura. Il Fornitore, pertanto, si impegna ad eseguire in caso di affidamento dei singoli Appalti Specifici, in ragione di quanto negli stessi richiesto con Ordine di fornitura, le prestazioni meglio specificate nell'Accordo Quadro, nel Capitolato Tecnico e nell'Ordine di fornitura. L'erogazione dei servizi dovrà avvenire attraverso una rete di Esercizi convenzionati con il Fornitore che dovranno possedere le caratteristiche indicate nel paragrafo 4 del Capitolato Tecnico.

ARTICOLO 4 - DURATA DELL'ACCORDO QUADRO E DEI CONTRATTI DERIVANTI DA APPALTI SPECIFICI

1. Il presente Accordo Quadro ha una durata di **24** mesi a decorrere dal **27 novembre 2023** coincidente con la data di attivazione salvo diversa data che verrà comunicata da Consip S.p.A. al Fornitore con un preavviso di almeno 2 (due) giorni, ovvero la minore durata determinata dall'esaurimento del valore massimo stabilito nel precedente articolo.
2. Resta inteso che, per durata dell'Accordo Quadro, si intende il termine entro il quale le Amministrazioni potranno affidare i singoli Appalti Specifici mediante l'invio al Fornitore dell'Ordine di fornitura, nei limiti di disponibilità del massimale, così come meglio descritto al par.1.4 del Capitolato Tecnico.
3. Con riferimento a ciascun Appalto Specifico, il relativo Contratto di Fornitura ha una durata che viene fissata dall'Unità Ordinante nell'Ordine di acquisto e deve essere ricompresa nei seguenti termini: a) **relativamente ai buoni pasto elettronici**: (i) in caso di primo Ordine diretto d'acquisto, in un periodo che va da 12 (dodici) mesi a 24 (ventiquattro) mesi, a decorrere dalla data di emissione dell'Ordine diretto d'acquisto medesimo; (ii) nel caso dei successivi Ordini diretto d'acquisto in un periodo che va da 1 (uno) mese a 24 (ventiquattro) mesi, a decorrere dalla data di emissione dell'Ordine diretto d'acquisto medesimo; b) **relativamente ai buoni pasto cartacei**: la durata del singolo Contratto di fornitura viene fissata dall'Unità ordinante nell'Ordine diretto d'acquisto e deve essere ricompresa in un periodo che va da 1 (uno) mese a 24 (ventiquattro) mesi, a decorrere dalla data di emissione dell'Ordine diretto d'acquisto medesimo. Per data di emissione dell'Ordine di acquisto si intende la data nella quale le Amministrazioni Contraenti inviano l'Ordine di acquisto al Fornitore attraverso il Sistema; tale data risulta a Sistema nella sezione Elenco ordini in stato "INVIATO". In ogni caso i singoli Contratti di fornitura si intendono conclusi, anche prima del periodo temporale fissato nell'Ordine di acquisto, al raggiungimento dell'importo definito nell'Ordine di acquisto medesimo, secondo quanto stabilito nel paragrafo 1.6 del Capitolato Tecnico.
4. L'Amministrazione, in conformità a quanto disposto all'articolo 106, comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016, si riserva la facoltà in corso di esecuzione di modificare la durata del contratto, con comunicazione inviata a mezzo pec al Fornitore, prorogandolo per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente, ivi inclusa la stipula del contratto. In tal caso il Fornitore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per



l'Amministrazione.

ARTICOLO 5 - PREZZI E VINCOLI DEGLI APPALTI SPECIFICI

1. I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle Singole Amministrazioni contraenti per la prestazione dei servizi oggetto di ciascun ordine di fornitura sono calcolati applicando uno sconto al valore nominale del buono pasto del **13,62%** per il lotto 1(quota1), del **13,62%** per il lotto 2, del **13,62%** per il lotto 7(quota1), del **13,40%** per il lotto 9(quota1) e del **13,70%** per il lotto 12.
2. Il Fornitore, inoltre, nel dare seguito al singolo Ordine di fornitura dovrà, fermo lo sconto offerto, fornire il servizio che dovrà necessariamente possedere tutte le caratteristiche (minime e migliorative offerte) per l'aggiudicazione del presente Accordo Quadro.
3. Il pagamento dei corrispettivi dovrà essere effettuato mediante strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché ai sensi delle emanate Determinazioni dell'A.N.AC., e, fatte salve le eventuali ulteriori indicazioni sugli "strumenti idonei" che dovessero essere emanate dalla medesima Autorità.

ARTICOLO 6 - AFFIDAMENTO DEGLI APPALTI SPECIFICI

1. Ciascun Appalto Specifico verrà affidato dalla singola Amministrazione nel rispetto e alle condizioni stabilite ai paragrafi 23 e 25 del Capitolato d'Oneri.
2. Fermo quanto stabilito in altre parti del presente Accordo Quadro e relativi Allegati ed in particolare al paragrafo 2.2.2 del Capitolato Tecnico al quale espressamente si rinvia, l'Ordine di Fornitura che verrà inviato al Fornitore affidatario dell'Appalto Specifico, dovrà contenere, tra le altre, le seguenti indicazioni:
 - il quantitativo e l'importo del servizio;
 - la tipologia di buono pasto che si intende ordinare: cartacei o elettronici;
 - lo sconto sul valore nominale del buono pasto offerto;
 - Il/i luogo/ghi di esecuzione della fornitura;
 - la durata del Contratto di fornitura;

Nel caso di Appalto Specifico affidato da un Soggetto Aggregatore, nell'Ordine di fornitura il Soggetto Aggregatore, inoltre:

- dovrà indicare tutte le singole Amministrazioni per le quali il Soggetto Aggregatore effettua l'affidamento;
 - dovrà indicare gli importi e i quantitativi relativi ad ogni singola Amministrazione;
 - potrà indicare le eventuali modalità di ripartizione degli obblighi di fatturazione tra il Soggetto Aggregatore e le singole Amministrazioni.
3. L'utilizzo dell'Accordo Quadro avviene esclusivamente attraverso il Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione. L'accesso e l'utilizzo del Sistema sono disciplinati dalle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione, Parte I, disponibili al seguente link https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/programma_comeFunziona.html, che le Amministrazioni e il Fornitore dichiarano di ben conoscere ed accettare integralmente.
 4. Sono legittimate ad utilizzare l'Accordo Quadro, ai sensi della normativa vigente, le Amministrazioni come definite nel precedente articolo 1.
 5. Per potere acquistare attraverso l'Accordo Quadro ed emettere validi Ordini di Fornitura, il Punto Ordinante dell'Amministrazione deve preventivamente abilitarsi al Sistema di e-Procurement. Resta inteso che l'abilitazione del Punto Ordinante non comporta, in capo alla Consip S.p.A. e/o al Ministero, una verifica dei poteri di acquisto attribuiti a ciascuna Unità Ordinante.
 6. Le predette Amministrazioni, previa effettuazione di apposita abilitazione al Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione tramite il proprio Punto Ordinante attraverso l'apposita procedura prevista dal Sistema, utilizzano l'Accordo Quadro mediante Ordini di Fornitura. L'Ordine di Fornitura consiste in un documento informatico identificato con un apposito numero e generato automaticamente dal Sistema sulla base dei dati forniti dal Punto Ordinante, con le modalità di seguito descritte.



7. Affinché l'Ordine di Fornitura possa produrre effetti, esso deve assumere la forma di un documento informatico generato dal Sistema, sottoscritto con firma digitale dal Punto Ordinate e trasmesso al Fornitore attraverso il Sistema. Non è consentito l'invio di Ordini di Fornitura con altre modalità. Il Fornitore prende atto e accetta che non dovrà in alcun modo dare seguito ad Ordini di Fornitura che non siano trasmessi nel rispetto delle modalità di cui sopra.
8. Ove il Fornitore ritenga di non poter dare esecuzione ad Ordini di Fornitura provenienti da un soggetto non legittimato, in base alla normativa vigente e nel rispetto di quanto previsto al par. 2.2 del Capitolato Tecnico, ad utilizzare gli Accordi Quadro, dovrà, tempestivamente, e comunque entro il termine di due giorni lavorativi indicato al par. 2.2.5 del Capitolato Tecnico, informare l'Amministrazione e Consip S.p.A., spiegando le ragioni del rifiuto.
9. Qualora l'Ordine di Fornitura non sia completo in ogni sua parte necessaria ovvero il Fornitore non abbia riscontrato tutte le condizioni dettagliatamente indicate al paragrafo 2.2.4 del Capitolato Tecnico al quale espressamente si rinvia, l'Ordine di Fornitura medesimo non avrà validità ed il Fornitore non dovrà darvi esecuzione; quest'ultimo, tuttavia, dovrà darne tempestiva comunicazione alla Amministrazione, entro il termine di due giorni lavorativi indicato al par.2.2.5 del Capitolato Tecnico. In tal caso, l'Amministrazione potrà emettere un nuovo Ordine di Fornitura, secondo le indicazioni sopra riportate.
10. Per effetto dell'Ordine di Fornitura, il Fornitore sarà obbligato ad eseguire la fornitura richiesta, nell'ambito dell'oggetto contrattuale, restando inteso che in caso di mancata utilizzazione dell'Accordo Quadro da parte dei soggetti sopra indicati nulla potrà essere preteso a qualsiasi titolo dal medesimo Fornitore il quale, infatti, sarà tenuto a svolgere le attività, effettuare le forniture e prestare i servizi solo a seguito della ricezione degli Ordini di Fornitura, compilati ed inviati entro i termini ed in conformità alle condizioni sopra indicate.
11. I singoli Contratti di fornitura si concludono il secondo giorno lavorativo successivo alla ricezione da parte del Fornitore degli Ordini di Fornitura inviati dalle medesime Amministrazioni. Spirato il predetto termine, l'Ordine di Fornitura è irrevocabile per le Parti e, per l'effetto, il Fornitore è tenuto a dare esecuzione completa alla fornitura richiesta entro il termine indicato nell'Ordine di Fornitura e relative Richieste di Approvvigionamento. Il ritardo nell'avvio dell'esecuzione per causa imputabile al Fornitore costituisce causa di risoluzione di diritto dell'Ordinativo di Fornitura, ai sensi dell'art. 2, comma 1 della L. n. 120/2020 DL. 76/2020.
12. Nell'ambito di ciascun Ordine di Fornitura e nel periodo di validità dello stesso, le Amministrazioni invieranno al Fornitore le Richieste di Approvvigionamento per richiedere la consegna e la ricarica delle card oppure la consegna dei buoni pasto cartacei. Tali Richieste di Approvvigionamento saranno inviate al di fuori del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione secondo le modalità e con i contenuti dettagliatamente indicati ai paragrafi 2.4, 2.5 e 2.6 del Capitolato Tecnico.
13. Il Fornitore prende atto, rinunciando ora per allora a qualsiasi pretesa di risarcimento o di indennizzo, che l'Amministrazione ha la facoltà di revocare l'Ordine di Fornitura, avvalendosi esclusivamente del Sistema, da esercitarsi entro un giorno lavorativo dall'emissione dell'Ordine di Fornitura.
14. Qualora venga richiesto da Consip S.p.A., il Fornitore, entro un giorno lavorativo dalla richiesta, ha l'obbligo di dare riscontro alla medesima Consip S.p.A., anche per via telematica, di ciascun Ordine di Fornitura divenuto irrevocabile.
15. Le Amministrazioni provvederanno, al momento dell'emissione del singolo Ordine di Fornitura, tra le altre cose: i) alla nomina del Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 ii) alla nomina del Direttore dell'esecuzione, laddove le relative funzioni non siano svolte dal Responsabile del procedimento nel rispetto degli artt. 101, 102 e 111 del D.Lgs. n. 50/2016; iii) ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., degli artt. 6 e 7 del Decreto Legge 12 novembre 2010, n. 187 nonché della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.AC.) n. 8 del 18 novembre 2010, alla indicazione sul medesimo Ordine di Fornitura del CIG (Codice Identificativo Gara) "derivato" rispetto a quello dell'Accordo Quadro e da esse richiesto nonché del CUP (Codice Unico Progetto) ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della Legge 16 gennaio 2003 n. 3.
16. Le Amministrazioni Contraenti procedono ad inviare a Consip S.p.A. il certificato di verifica di conformità di cui all'art.



102 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. relativamente ai singoli contratti attuativi. Resta salva la facoltà per Consip S.p.A. di svolgere verifiche ispettive e controlli sull'esecuzione delle singole prestazioni.

17. Le Amministrazioni possono, nei limiti di quanto previsto all'art. 106, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, chiedere al Fornitore prestazioni supplementari rispetto al Contratto di Fornitura, che si rendano necessarie, ove un cambiamento del contraente produca entrambi gli effetti di cui all'art. 106, comma 1, lettera b), D. Lgs. n. 50/2016; l'Amministrazione comunicherà ad ANAC tale modifica entro i termini di cui all'art. 106, comma 8, del medesimo decreto.
18. Le Amministrazioni possono apportare modifiche al contratto di fornitura ove siano soddisfatte tutte le condizioni di cui all'art. 106, comma 1, lettera c), D. Lgs. 50/2016, fatto salvo quanto previsto all'art. 106, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016. Al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 106, comma 14, del D. Lgs. 50/2016 l'Amministrazione comunicherà ad ANAC tale modifica entro i termini e con le modalità ivi indicati. In entrambi i casi sopra descritti, l'Amministrazione eseguirà le pubblicazioni prescritte dall'art. 106, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016.
19. Le Amministrazioni potranno apportare le modifiche di cui art. 106, comma 1, lett. d), del D. Lgs. n. 50/2016, nel pieno rispetto di tale previsione normativa.
20. Così come chiarito dal **Comunicato Anac del 23 marzo 2021**, l'Amministrazione potrà imporre al fornitore affidatario dell'Appalto Specifico un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell'importo del contratto alle stesse condizioni ed agli stessi prezzi unitari previsti dal presente Contratto, solo laddove ricorrano i presupposti di cui al **combinato disposto dei commi 1, lett. c) e 12 dell'art. 106, del Codice**. In tal caso, il Fornitore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

ARTICOLO 7 - OBBLIGAZIONI GENERALI DEL FORNITORE

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività oggetto degli Appalti Specifici basati sul presente Accordo Quadro, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nell'Accordo Quadro, nel Capitolato d'Oneri, nel Capitolato Tecnico, nell'Ordine di fornitura, ivi inclusi i rispettivi Allegati.
3. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche e qualitative eventualmente migliorate in Offerta tecnica ed alle specifiche indicate nel Capitolato d'Oneri e nei relativi Allegati; in ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula dell'Accordo Quadro, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato nell'Ordine di fornitura ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tale titolo, nei confronti delle Amministrazioni e/o della Consip S.p.A., assumendosene ogni relativa alea.
5. Il Fornitore si impegna espressamente a:
 - a) impiegare, a proprie cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione dei Contratti di Fornitura secondo quanto specificato nell'Accordo Quadro e nei rispettivi Allegati e negli atti di gara richiamati nelle premesse;
 - b) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;
 - c) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire alla Consip S.p.A. e alle singole Amministrazioni, per quanto di propria competenza, di monitorare la conformità dei servizi e delle forniture alle norme previste nell'Accordo Quadro e nei Contratti di Fornitura;



- d) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
 - e) nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dalle Amministrazioni o dalla Consip S.p.A., per quanto di rispettiva ragione;
 - f) comunicare tempestivamente a Consip S.p.A. e alle Amministrazioni, per quanto di rispettiva competenza, le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione dell'Accordo Quadro e nei singoli Appalti Specifici, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
 - g) non opporre a Consip S.p.A. e alle Amministrazioni qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla fornitura e/o alla prestazione dei servizi;
 - h) manlevare e tenere indenne Consip S.p.A. e le Amministrazioni da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti;
 - i) adottare, in fase di esecuzione contrattuale, le eventuali cautele rese necessarie dallo svolgimento delle prestazioni affidate in locali o ambienti in cui l'Amministrazione Contraente tratta informazioni classificate, con particolare riguardo alle specifiche misure previste dalla normativa in proposito vigente;
 - j) rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del D. Lgs. n. 50/2016;
6. Le attività necessarie per la predisposizione dei mezzi e per l'attivazione dei servizi e/o delle forniture oggetto dell'Accordo Quadro e dei singoli Contratti di Fornitura, eventualmente da svolgersi presso gli uffici delle Amministrazioni, dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli uffici; modalità e tempi dovranno comunque essere concordati con le Amministrazioni stesse nel rispetto di quanto stabilito nel Capitolato Tecnico; peraltro, il Fornitore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, gli uffici delle Amministrazioni continueranno ad essere utilizzati dal personale delle Amministrazioni stesse e/o da terzi autorizzati. Il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze delle Amministrazioni e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.
7. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalle Amministrazioni e/o da terzi autorizzati.
8. Il Fornitore si impegna ad avvalersi di personale specializzato, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali; detto personale potrà accedere agli uffici delle Amministrazioni nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali procedure.
9. Il Fornitore si obbliga a: (a) dare immediata comunicazione a Consip S.p.A. e alle singole Amministrazioni, di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui all'Accordo Quadro e ai singoli Contratti di Fornitura; (b) prestare le forniture e/o i servizi nei luoghi che verranno indicati nei Contratti di Fornitura stessi.
10. Il Fornitore prende atto ed accetta che le forniture e/o i servizi oggetto dell'Accordo Quadro dovranno essere prestati con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici delle Amministrazioni.
11. Nel rispetto della normativa vigente, le forniture e/o i servizi oggetto dell'Accordo Quadro e dei singoli Contratti di Fornitura non sono affidati al Fornitore in via esclusiva, pertanto le Amministrazioni possono affidare le stesse forniture, attività e servizi anche a soggetti terzi, diversi dal medesimo Fornitore.
12. Il Fornitore è tenuto a comunicare a Consip S.p.A. e alle altre Amministrazione ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire a Consip S.p.A. entro 15 (quindici) giorni dall'intervenuta modifica.
13. Ai sensi dell'art. 105, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016, con riferimento a tutti i sub-contratti stipulati dal Fornitore per l'esecuzione del contratto, è fatto obbligo al Fornitore stesso di comunicare, a Consip S.p.A. e all'Amministrazione interessata, prima dell'inizio della prestazione, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto delle



attività, delle forniture e dei servizi affidati. Eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto dovranno essere altresì comunicate a Consip S.p.A. e all'Amministrazione interessata.

14. Il monitoraggio di tutte le attività relative all'Accordo Quadro è effettuato dalla Consip mediante l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative, anche attraverso strumenti di "Information Technology", adottate in base alle esigenze di volta in volta individuate dalla/e Amministrazione/i e/o dalla Consip; a tal fine, il Fornitore si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di monitoraggio, per quanto di sua competenza. In particolare potrà essere richiesto al Fornitore l'invio periodico di informazioni, secondo le modalità innanzi specificate, per via telematica riguardanti tra l'altro: le Amministrazioni Contraenti, gli Ordini di Fornitura e le Richieste di approvvigionamento ricevute.
15. La Consip si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ivi compreso l'andamento dei consumi della/e Amministrazione/i, e di richiedere al Fornitore l'elaborazione di report specifici, ivi inclusi quelli relativi alle penali eventualmente applicate dalle Amministrazioni contraenti che dovranno essere in ogni caso prodotti in sede di svincolo della garanzia di cui al successivo art. 13, anche in formato elettronico e/o in via telematica, da inviare a Consip entro 15 giorni dalla data di richiesta, pena l'applicazione delle penali di cui oltre. In particolare, con riferimento al report sulle penali, il Fornitore dovrà, preventivamente allo svincolo, inviare una dichiarazione resa ai sensi degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, contenente a titolo esemplificativo: numero identificativo dell'ordine, lotto di riferimento, data di ricezione da parte del Fornitore della comunicazione di applicazione della penale, importo della penale, motivazione e indicazione dell'articolo da cui sorge la sanzione. La suddetta dichiarazione dovrà essere inviata anche in assenza di applicazione di penali. Inoltre, le Amministrazioni Contraenti (e per loro conto, le Unità Approvvigionanti) hanno la facoltà di effettuare verifiche, con qualsiasi modalità ed in ogni momento, durante l'efficacia dei Contratti di fornitura, sull'adempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui al Capitolato Tecnico.
16. Il Fornitore si obbliga a comunicare all'indirizzo P.E.C. dprpaconsip@postacert.consip.it la data di cessazione degli effetti dell'ultimo contratto di fornitura stipulato (prestazione eseguita), entro 15 giorni dall'evento, dichiarando contestualmente che non sussistono altri contratti di fornitura, a valere sull'Accordo Quadro, ancora vigenti e/o efficaci. A riguardo si precisa che per prestazioni eseguite si intende l'utilizzo del buono pasto e, quindi, la consumazione del pasto presso l'esercente convenzionato o il decorso del termine ultimo per l'utilizzo del buono, eventualmente esteso a fronte della restituzione di buoni scaduti (cfr. paragrafo 3.2, del Capitolato tecnico), con assenza di qualsivoglia contestazione.

ARTICOLO 8 - OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE

1. Il Fornitore dell'Accordo Quadro ha l'obbligo di tenere costantemente aggiornata, per tutta la durata del presente Accordo Quadro, la documentazione amministrativa richiesta e presentata a Consip S.p.A. per la stipula del presente Accordo Quadro. In particolare, ciascun Fornitore ha l'obbligo di:
 - a) comunicare, entro 15 (quindici) giorni dall'intervenuta modifica e/o integrazione, ogni modificazione e/o integrazione relativa al possesso dei requisiti di cui al paragrafo III.1.1 del Bando di gara;
 - b) comunicare, entro 15 (quindici) giorni dalle intervenute modifiche, le modifiche soggettive di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016;
 - c) comunicare alla Consip S.p.A. ogni modifica o il venir meno dei requisiti attestanti la capacità tecnica ed economica (per quest'ultima con riferimento ai requisiti di cui al paragrafo 7.2 lett. d) ed e) del Capitolato d'Oneri) richiesta ai fini della partecipazione, entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni lavorativi decorrenti dall'evento modificativo;
 - d) inviare a Consip entro un anno dall'attivazione del presente Accordo Quadro la documentazione comprovante l'adozione degli strumenti di conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro per i propri dipendenti non già in vigore al momento della stipula del presente atto secondo quanto dichiarato in Offerta tecnica.
2. Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti dell'Accordo Quadro e nel Capitolato Tecnico, anche a:
 - a) garantire la consegna e la ricarica delle card per i buoni pasto elettronici, nonché la consegna dei buoni pasto



- cartacei, nei termini di cui al par. 2.5 e 2.6 del Capitolato tecnico
- b) assicurare il numero di esercizi convenzionati nel rapporto (n.esercizi/n.utilizzatori per sede di utilizzo) indicato nell'offerta tecnica e secondo quanto indicato nel paragrafo 4.1.2 del Capitolato Tecnico;
 - c) assicurare la spendibilità dei Buoni pasto negli Esercizi Convenzionati di cui alla precedente lettera b);
 - d) provvedere, su richiesta motivata delle Amministrazioni Contraenti e/o delle Unità Approvvigionanti, al convenzionamento di esercizi aggiuntivi rispetto a quelli di cui alla precedente lettera a) nei casi e con le modalità previste nel paragrafo 4.1.4. del Capitolato Tecnico;
 - e) inviare a Consip S.p.A. entro il termine di 20 giorni lavorativi dall'attivazione dell'Accordo quadro:
 - 1. L'elenco, in formato excel, riportante gli esercizi convenzionati, con le informazioni previste nel facsimile "Tabella A – Elenco degli esercizi convenzionati nel Lotto" (Allegato 1 al Capitolato Tecnico), secondo quanto previsto ai paragrafi 4.1.1 e 8.1 del Capitolato tecnico.
 - 2. Le immagini degli "Addendum al contratto di convenzionamento" per ciascuno degli esercizi convenzionati riportati nel predetto elenco, secondo quanto previsto al paragrafo 8.1 del Capitolato tecnico.
 - 3. La Dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 con la quale il legale rappresentante attesti che le immagini dei predetti Addendum corrispondono al documento che è stato ricevuto e sottoscritto dall'esercente, secondo quanto previsto al paragrafo 8.1 del Capitolato tecnico.
 - 4. La Dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 47 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, con la quale il legale rappresentante attesti l'avvenuto invio della Comunicazione a tutti i titolari degli Esercizi convenzionati, come previsto al paragrafo 5.1 del Capitolato tecnico.
 - f) inviare a ciascuna Unità Approvvigionante gli elenchi riportanti le informazioni relative agli Esercizi Convenzionati, e provvedere ai successivi aggiornamenti degli stessi, secondo quanto previsto nel paragrafo 4.1 del Capitolato tecnico;
 - g) comunicare alla Consip S.p.A., gli elenchi aggiornati relativi agli Esercizi Convenzionati nei modi e nei termini previsti al par. 4.1.4 lett. d) ed e) del Capitolato Tecnico;
 - h) mantenere, per tutta la durata del Contratto di fornitura, il numero totale degli Esercizi convenzionati risultante dall'ultima versione degli elenchi di cui alle precedenti lettere d) ed e), inviati alla Consip S.p.A. e/o alle Unità Approvvigionanti;
 - i) provvedere, nel caso in cui si dovessero verificare dei casi di disdetta del convenzionamento da parte di uno o più esercizi convenzionati, alla sostituzione di tali esercizi secondo quanto previsto nel paragrafo 4.1.4. lett.c) del Capitolato Tecnico;
 - j) comunicare agli esercenti e alla Consip S.p.A. il calendario dei pagamenti relativo alle fatture emesse dagli Esercenti stessi, secondo quanto previsto nel paragrafo 5 del Capitolato Tecnico, nonché rispettare le date di calendario ivi riportate, in linea con quanto indicato in offerta tecnica;
 - k) attivare, secondo quanto previsto nel paragrafo 5.4 del Capitolato Tecnico, due call center con numero verde per il rilascio di informazioni, uno dedicato agli Esercenti ed uno dedicato alle Amministrazioni Contraenti e alle Unità Approvvigionanti;
 - l) rispettare, per tutta la durata dell'Accordo Quadro e dei singoli Contratti di fornitura, gli impegni relativi alla Commissione offerta ed ai termini massimi di pagamento a favore degli Esercenti, dichiarati nell'Offerta Tecnica, secondo quanto riportato nel Capitolato tecnico e nel Capitolato d'Oneri;
 - m) rispettare, per tutta la durata dell'Accordo Quadro e dei singoli Contratti di fornitura, gli impegni assunti nei Progetti Tecnici, in linea con quanto descritto nel paragrafo 5.3 del Capitolato Tecnico e nel Capitolato d'Oneri;
 - n) sopportare i costi delle verifiche ispettive effettuate successivamente alla stipula della Convenzione, secondo quanto previsto nel paragrafo 8 del Capitolato Tecnico, provvedendo ad effettuare i relativi pagamenti alla Consip S.p.A.;
 - o) accettare la "restituzione", la sostituzione e il rimborso dei buoni pasto scaduti secondo quanto previsto nel



paragrafo 3.2 del Capitolato Tecnico;

- p) eliminare le disfunzioni di qualsiasi genere recanti pregiudizio alla regolarità del servizio, secondo quanto previsto nel paragrafo 8.3. del Capitolato Tecnico;
 - q) non richiedere, con riferimento a codesto appalto, alcun corrispettivo ulteriore rispetto alla commissione/sconto incondizionato applicata agli esercenti convenzionati a fronte di eventuali servizi aggiuntivi offerti, nel rispetto di quanto previsto all'art. 144, comma 6, lettera c) del Codice degli appalti.
3. In ragione dell'oggetto dell'Accordo Quadro, ove il Fornitore sia chiamato ad eseguire attività di trattamento di dati personali, il medesimo potrà essere nominato dall'Amministrazione Contraente "Responsabile/sub-Responsabile del trattamento" dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE sulla base dell'atto di nomina allegato alla presente Convenzione. Il Fornitore si impegna ad accettare la nomina e a rispettare i conseguenti obblighi

ARTICOLO 9 - VERIFICHE ISPETTIVE

1. La Consip S.p.A. potrà effettuare apposite verifiche ispettive relativamente ai beni e servizi oggetto del presente Accordo Quadro e dei singoli Contratti di fornitura, anche in ragione di quanto stabilito nel Capitolato Tecnico; le predette verifiche ispettive potranno essere eseguite dalla Consip S.p.A. anche avvalendosi di Organismi di Ispezione (anche Ente terzo) accreditati secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020 per tutta la durata dell'Accordo Quadro e dei Contratti di fornitura. I costi delle verifiche ispettive saranno a totale carico del Fornitore nei limiti dei valori massimi-stabiliti nel Capitolato Tecnico. In caso di raggiungimento dei suddetti costi massimi, la Consip si riserva di effettuare ulteriori verifiche ispettive assumendone in proprio le relative spese.
2. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalle Amministrazioni, oltre che dalla Consip S.p.A. per quanto di propria competenza.
3. Nel caso in cui le precedenti attività di verifica abbiano esito negativo, la Consip S.p.A., in conformità a quanto previsto al successivo articolo 15, si riserva di risolvere l'Accordo Quadro.
Il Fornitore si impegna ad effettuare, nei confronti di Consip S.p.A., i pagamenti dei costi per le verifiche ispettive effettuate dall'Ente Terzo, dietro presentazione di fattura elettronica che verrà emessa da Consip al termine del ciclo ispettivo, corredata del relativo documento di rendicontazione analitica delle attività ispettive svolte dall'Organismo di Ispezione incaricato.
4. Il Fornitore si impegna, in particolare, ad effettuare il pagamento dell'importo indicato in fattura a favore della Consip nel termine massimo di 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura medesima, mediante accredito, con bonifico bancario, Codice IBAN n. IT27X0306905036100000004389.
5. In caso di inadempimento dell'obbligo di pagamento dei costi di cui ai precedenti comma 3 e 4 del presente articolo, la Consip assegnerà un termine di 15 giorni per porre fine all'inadempimento, decoroso inutilmente il quale, Consip S.p.A. ha la facoltà di rivalersi per il pagamento, sulla garanzia prestata dal Fornitore in favore della Consip.
6. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto della escussione effettuata dalla Consip S.p.A. per il pagamento dei costi delle verifiche ispettive effettuate dall'Ente Terzo, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla Consip S.p.A.. In caso di inadempimento, la Consip S.p.A. ha facoltà di dichiarare risolto l'Accordo Quadro.

ARTICOLO 10 - VERIFICA DI CONFORMITÀ

1. Con riferimento al singolo Contratto di Fornitura, ciascuna Amministrazione Contraente procederà, nel corso dell'esecuzione contrattuale, ad effettuare la verifica di conformità delle forniture oggetto dell'Appalto Specifico per la verifica della corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali; tale verifica, che potrà essere eseguita anche a campione sarà svolta dalle Amministrazioni nel rispetto di quanto stabilito dagli artt. 101 e 102 del D. Lgs. n. 50/2016, nonché di quanto previsto nei provvedimenti di attuazione.
3. Le verifiche di conformità di cui al precedente comma si intendono positivamente superate solo se le verifiche abbiano dato esito positivo ed il servizio sia risultato conforme alle prescrizioni dell'Accordo Quadro, del Capitolato Tecnico e dell'offerta tecnica, ove migliorativa; tutti gli oneri e le spese delle verifiche di conformità sono a carico del Fornitore.
4. Nel caso di esito negativo delle verifiche di cui ai precedenti commi, il Fornitore dovrà svolgere ogni attività necessaria



affinché la verifica sia ripetuta e positivamente superata, salvo in ogni caso l'applicazione delle penali di cui oltre.

5. Le Amministrazioni Contraenti e la Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, potranno effettuare unilaterali verifiche, anche in corso d'opera, per l'accertamento della conformità dei servizi resi disponibili.
6. Su richiesta del Fornitore, il Responsabile del Procedimento dell'Amministrazione contraente e/o di Consip S.p.A. emetterà/anno il certificato di esecuzione prestazioni dei servizi (CES), coerentemente al modello predisposto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione. Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica, da parte dell'Amministrazione contraente della corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali.
7. In caso di mancata attestazione di regolare esecuzione, la singola Amministrazione potrà risolvere il contratto di fornitura e provvederà a dare comunicazione a Consip S.p.A. la quale potrà risolvere il presente Accordo Quadro.

ARTICOLO 11 - CORRISPETTIVI E FATTURAZIONE

1. I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti per le prestazioni oggetto di ciascun Appalto Specifico sono indicati nell'Offerta Economica, di cui all'Allegato B del presente Accordo Quadro.
2. I corrispettivi, indicati nell'Accordo Quadro, si riferiscono ai servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
3. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione dell'Accordo Quadro e dei singoli Appalti Specifici, dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti Autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
4. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore medesimo di ogni relativo rischio e/o alea. Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati.
5. Ciascuna fattura dovrà contenere, oltre alle indicazioni che verranno fornite dall'Amministrazione, il riferimento all'Accordo Quadro, al singolo Ordine, alla singola Richiesta di Approvvigionamento a cui si riferisce, al quantitativo di Buoni Pasto e all'intervallo della numerazione dei buoni pasto oggetto della fornitura (es. da n. xxxx a n. yyyy). Ciascuna fattura dovrà essere intestata e trasmessa all'Amministrazione secondo quanto indicato dall'Amministrazione contraente e/o dalle rispettive Unità Approvvigionanti *nell'Addendum all'Ordine diretto d'acquisto dei Buoni pasto*. La stessa fattura dovrà altresì contenere il CIG (Codice Identificativo Gara) "derivato" rispetto a quello dell'Accordo Quadro comunicato dalle Amministrazioni ed inserito, a cura del Fornitore, nelle fatture e dovrà essere indicato dalle Amministrazioni nei rispettivi pagamenti ai fini dell'ottemperanza agli obblighi scaturenti dalla normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari. Infine la fattura dovrà contenere il *Codice univoco ufficio* per consentire di identificare il soggetto destinatario della fattura elettronica medesima così come previsto dall'articolo 3, comma 1, del D.M. n. 55/2013, il quale impone alle pubbliche amministrazioni destinatarie di fatture elettroniche di individuare gli uffici deputati alla ricezione delle fatture elettroniche medesime procedendo, conseguentemente, all'inserimento della relativa anagrafica nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA). Il Codice Univoco Ufficio assegnato dall'IPA è uno dei dati da riportare obbligatoriamente in ogni fattura elettronica emessa nei confronti della pubblica amministrazione. Le Regole tecniche di cui all'Allegato B al D.M. n. 55/2013 e le relative specifiche tecniche del Sistema di Interscambio chiariscono che in assenza del Codice Univoco Ufficio la fattura viene rifiutata dal Sistema di Interscambio. Alla luce di quanto precede, la singola Amministrazione è tenuta a comunicare al Fornitore il proprio Codice Unico Ufficio. In assenza, il Fornitore potrà operare con le modalità di cui alla circolare n. 1 del 31 marzo 2014 del Ministero dell'Economia e delle Finanze e della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica.
6. Ciascuna fattura dovrà essere inviata in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dal D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, dal D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e dai successivi decreti attuativi. Il Fornitore si impegna, inoltre, ad inserire nelle fatture elettroniche i dati e le informazioni che la singola Amministrazione Contraente riterrà di richiedere, nei limiti delle disposizioni normative vigenti.
7. Ai fini del pagamento di corrispettivi di importo superiore ad euro 5.000,00, l'Amministrazione Contraente procederà



in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40.

8. Rimane inteso che l'Amministrazione prima di procedere al pagamento del corrispettivo acquisirà di ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) - attestante la regolarità del Fornitore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.
9. A decorrere dal 1 Febbraio 2020, per gli acquisti di beni, e dal 1 Gennaio 2021, per gli acquisti di servizi, ai sensi dell'articolo 1, comma 412, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 nonché dall'articolo 3 del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 7 dicembre 2018, così come modificato dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 27 dicembre 2019, e in conformità alle "Linee Guida per l'emissione della trasmissione degli ordini elettronici adottate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze", l'Amministrazione Contraente rientrando nell'ambito applicativo della normativa sopra richiamata, dovrà, fatta eccezione per le esclusioni previste dal par. 3.1.2 delle richiamate Linee guida, conformarsi a quanto previsto dalla suddetta normativa relativa al Nodo di Smistamento degli Ordini (NSO).
10. Ciascuna fattura relativa agli acquisti, da e per conto degli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 19, comma 2, lettere b) e c), del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, dovrà riportare gli estremi dei documenti informatici attestanti l'ordinazione e l'esecuzione dell'acquisto, trasmessi per mezzo del NSO. Qualora la fattura non indichi gli estremi dell'Ordine NSO da cui promana, a causa del mancato invio dell'Ordine NSO da parte dell'Ente, quest'ultimo è tenuto a provvedere al mancato invio con la trasmissione di un Ordine di convalida, secondo le modalità indicate nelle Linee Guida sopra richiamate. La mancanza dell'Ordine NSO non fa venir meno la validità della fattura regolarmente emessa dal Fornitore; conseguentemente, in caso di ritardato pagamento dovuto al tardivo invio dell'Ordine NSO, verranno riconosciuti al Fornitore gli interessi di cui al successivo comma 15 oltre quanto previsto dai successivi commi in merito alla possibilità di sospensione delle prestazioni contrattuali.
11. Le Amministrazioni contraenti opereranno sull'importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % che verrà liquidata dalle stesse solo al termine del Contratto di Fornitura; le ritenute possono essere svincolate solo in sede di liquidazione finale, in seguito all'approvazione del certificato di verifica di conformità e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.
12. I termini di pagamento delle predette fatture, emesse a fronte dei buoni pasto effettivamente consegnati/caricati (rif.par.2.5 e 2.6 del Capitolato Tecnico) saranno definiti secondo le modalità di cui alla normativa vigente, e, in particolare, dell'art. 113 bis del Codice e del D.Lgs. n. 231/2002 s.m.i.. I predetti corrispettivi dovranno essere corrisposti a **30 (trenta) giorni** dalla data di ricezione della fattura. I corrispettivi saranno accreditati, a spese dell'Amministrazione Contraente o del Fornitore ove sia previsto da norme di legge o regolamentari, sui seguenti conti:
 - relativamente al **lotto 1(quota1)** sul conto corrente intestato al Fornitore presso BANCA INTESA, Codice IBAN: IT 37 I 03069 02477 100000004979;
 - relativamente al **lotto 2** sul conto corrente intestato al Fornitore presso BANCA DI BOLOGNA, Codice IBAN: IT 28 R 08883 02403 023000232525;
 - relativamente al **lotto 7(quota1)** sul conto corrente intestato al Fornitore presso BANCA UNICREDIT, Codice IBAN: IT 52 N 02008 05364 000500018201;
 - relativamente al **lotto 9(quota1)** sul conto corrente intestato al Fornitore presso BANCA INTESA, Codice IBAN: IT 29 X 03069 13298 100000001757;
 - relativamente al **lotto 12** sul conto corrente intestato al Fornitore presso BANCA ICCREA, Codice IBAN: IT 38 N 08000 03200 000800022292.

Resta inteso che, preferibilmente, nel bonifico le Amministrazioni dovranno indicare la fattura per la quale si effettua il pagamento, anche in caso di pagamenti parziali. Nel caso di pagamenti riferiti a più fatture, nel bonifico dovrà essere richiamato, per ciascuna fattura, il relativo importo pagato. Le spese del bonifico sono a carico



dell'Amministrazione Contraente o del Fornitore ove sia previsto da norme di legge o regolamentari.

Il Fornitore dichiara che i predetti conti operano nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.

13. Le generalità e il codice fiscale dei soggetti delegati ad operare sui predetti conti sono contenute in apposita e separata autorizzazione rilasciata alla Consip la quale ancorché non materialmente allegata, costituisce parte integrante e sostanziale dell'Accordo Quadro.
14. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell'art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. Relativamente alle spese di cui all'art.6 del D.lgs 231/2002 il fornitore, qualora le richieda, dovrà fornire alle Amministrazioni il dettaglio delle suddette spese.
15. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto alle Amministrazioni e alla Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito indicate nell'Accordo Quadro e nei singoli Appalti Specifici; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
16. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso il Fornitore potrà sospendere la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nell'Accordo Quadro e nei singoli Appalti Specifici, salvo quanto diversamente previsto nell'Accordo Quadro medesimo.
17. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, i singoli Contratti di Fornitura e/o l'Accordo Quadro si potranno risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi tramite pec o con lettera raccomandata A/R, rispettivamente dalle Amministrazioni Contraenti e dalla Consip S.p.A., ciascuno per quanto di propria competenza.
18. E' ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti dell'Amministrazione a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di fornitura, nel rispetto dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per l'Amministrazione Contraente di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Amministrazione Contraente. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al successivo articolo 28.
19. Ai fini del versamento dell'IVA per cessione di beni e prestazioni di servizi a favore delle Pubbliche Amministrazioni, si applica quanto previsto dall'art. 17-ter del d.P.R. n. 633 del 1972 ("split payment"), introdotto dall'art. 1, comma 629, della legge n. 190 del 2014, come modificato dal D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e le relative disposizioni di attuazione tra le quali il DM 23 gennaio 2015 come modificato dal DM 27 giugno 2017.
20. In tutti i casi in cui sia necessario emettere una nota di credito (cfr. par.3.2 del Capitolato Tecnico), questa dovrà essere sempre emessa con IVA, indipendentemente dalla data di emissione della originaria fattura di cessione (cfr. DPR 633/1972, commi 2 e 3 dell'articolo 26). Tale nota di credito dovrà contenere il riferimento al Contratto, al singolo Ordine diretto d'acquisto ed alla singola Richiesta di Approvvigionamento cui si riferisce, nonché, oltre al quantitativo di Buoni pasto, anche l'intervallo della numerazione dei Buoni pasto oggetto della fornitura (es. da n. xxxxx a n.yyyyy).
21. E' facoltà del Fornitore non inadempiente, nel caso di ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti che si protragga oltre 30 giorni dopo il termine di pagamento stabilito al precedente comma 13, di sospendere le prestazioni contrattuali oggetto del Contratto di fornitura (e quindi l'emissione di ulteriori buoni pasto), relativamente all'Ordine diretto d'acquisto per il quale l'Amministrazione si è resa inadempiente ed altresì rifiutare ulteriori Ordini d'acquisto eventualmente emessi dalla medesima Amministrazione Contraente inadempiente nel periodo di sospensione. Nel caso in cui il Fornitore si avvalga della suddetta possibilità, decorso il predetto termine senza che si sia provveduto



al detto pagamento, il Fornitore potrà sospendere le prestazioni contrattuali previa comunicazione da inviare all'Amministrazione medesima con almeno 15 (quindici) giorni di preavviso con la quale la informi che non verranno accettate ulteriori Richieste di Approvvigionamento né nuovi Ordini di acquisto. Qualora l'Amministrazione emetta comunque una Richiesta di Approvvigionamento o un nuovo Ordine diretto d'acquisto, il Fornitore comunicherà nei termini previsti nel paragrafo 2 ("Attivazione del servizio") del Capitolato Tecnico la motivazione del rifiuto facendo riferimento alla precedente comunicazione. Resta inteso che il Fornitore, non appena ricevuto il detto pagamento, provvederà al tempestivo riavvio dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, nei limiti di quanto già previsto per l'accettazione/rifiuto dell'ordine diretto d'acquisto. Resta altresì inteso che in nessun caso potranno essere interrotti i pagamenti agli Esercenti relativamente ai Buoni pasto emessi.

22. In caso di pericolo di insolvenza di Organismi di diritto pubblico, di cui all'art. 3 comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016, diversi dalle società pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, è facoltà del Fornitore non inadempiente richiedere di prestare idonea garanzia per l'adempimento dell'obbligazione di pagamento relativa al contratto attuativo; tale garanzia dovrà essere rilasciata per un importo pari al 20% del valore dell'Ordine di fornitura. La garanzia dovrà essere richiesta dal Fornitore entro il termine di 4 giorni lavorativi dalla ricezione dell'ordine e l'Amministrazione dovrà rilasciarla entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta. Il Fornitore non inadempiente è legittimato a sospendere l'esecuzione della fornitura fino ad avvenuta ricezione della garanzia richiesta. Decorso inutilmente il termine per il rilascio della garanzia e ferma restando la facoltà di sospensione dell'esecuzione, è facoltà del Fornitore, ai sensi dell'art. 1454 c.c., diffidare per iscritto l'Amministrazione ad adempiere entro 15 giorni, decorsi inutilmente i quali il contratto s'intenderà risolto di diritto. Resta salva la facoltà dell'Amministrazione di recedere dal contratto di fornitura in caso di sospensione.
23. In caso di Ordinativi effettuati da Organismi di diritto pubblico, di cui all'art. 3 comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016, verso i quali il Fornitore vanta un credito certo, liquido, esigibile e non più contestabile, maturato del presente AQ o in precedenti rapporti contrattuali, il Fornitore è legittimato a sospendere l'esecuzione del contratto di fornitura fino ad avvenuta ricezione della comprova del pagamento per l'adempimento del debito pregresso. A tal fine il Fornitore dovrà fornire adeguata documentazione del credito vantato, ivi inclusa la specificazione delle fatture non pagate. Resta salva la facoltà dei suddetti soggetti di recedere dal contratto attuativo in caso di sospensione.
24. Fermo restando quanto stabilito al precedente comma, in caso di ordinativi effettuati da Amministrazioni verso le quali il Fornitore vanta un credito certo, liquido, esigibile e non più contestabile, maturato nel presente Accordo Quadro ovvero in precedenti rapporti contrattuali relativi alla fornitura di beni o servizi ricompresi nell'oggetto dell'Accordo Quadro, il Fornitore è legittimato a sospendere l'esecuzione del contratto di fornitura fino ad avvenuta ricezione della comprova del pagamento/stanziamiento di fondi per l'adempimento del debito pregresso. A tal fine il Fornitore dovrà fornire adeguata documentazione all'Amministrazione del credito vantato, ivi inclusa la specificazione delle fatture non pagate. Resta salva la facoltà dell'Amministrazione di recedere dal contratto attuativo in caso di sospensione.
25. Gli Organismi di diritto pubblico, di cui all'art. 3 comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016, nell'Ordinativo di fornitura, accettano preventivamente la cessione dei crediti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 106, comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016.
26. Laddove in relazione al singolo contratto attuativo ricorrano i presupposti soggettivi ed oggettivi, le Amministrazioni Contraenti e il Fornitore sono tenuti all'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 17-bis del D.Lgs. 241/1997 in materia di ritenute e compensazioni in appalti e subappalti.

ARTICOLO 12 - PENALI

1. Per le specifiche penali legate ai livelli di servizio si rinvia a quanto previsto nel paragrafo 10 del Capitolato Tecnico, che deve intendersi in questo articolo integralmente trascritto; è sempre fatto salvo il risarcimento del maggior danno.



2. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua il servizio in oggetto in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui al presente Accordo quadro, al Capitolato Tecnico, agli Ordini di acquisto e alle Richieste di Approvvigionamento. In tal caso le Amministrazioni Contraenti applicheranno al Fornitore le penali relative alla specifica difformità riscontrata (cfr. paragrafo 10 del Capitolato tecnico), sino alla data in cui il servizio inizierà ad essere eseguito in modo effettivamente conforme al presente Accordo quadro, al Capitolato Tecnico, agli Ordini di acquisto e alle Richieste di Approvvigionamento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
3. Nel caso in cui, come previsto nell'atto di nomina a Responsabile del Trattamento allegato all'Accordo Quadro, all'esito delle verifiche, ispezioni e audit e assessment compiuti dall'Amministrazione o da terzi autorizzati, le misure di sicurezza adottate dal Responsabile/Sub Responsabile del trattamento dovessero risultare inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inadeguate ad assicurare l'applicazione delle norme in materia di protezione dei dati personali o risulti che il Fornitore agisca in modo difforme o contrario alle istruzioni fornite dall'Amministrazione, quest'ultima applicherà al Fornitore – Responsabile/Sub Responsabile del trattamento una penale pari allo 1 per mille del corrispettivo dell'ordinativo per ogni giorno necessario per il Fornitore per l'adozione di misure di sicurezza idonee ad assicurare l'applicazione delle norme in materia di protezione dei dati personali, salvo il maggior danno.
4. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali sopra stabilite, dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto da Consip S.p.A. e/o dalla singola Amministrazione, per quanto di rispettiva competenza; in quest'ultimo caso, gli eventuali inadempimenti dovranno essere comunicati dalle Amministrazioni per conoscenza a Consip S.p.A.
5. In caso di contestazione dell'inadempimento da parte di Consip S.p.A. e/o della singola Amministrazione, per quanto di rispettiva competenza, il Fornitore dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, nel termine massimo di n. 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano a Consip S.p.A. e/o all'Amministrazione nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio di Consip S.p.A. e/o dall'Amministrazione, a giustificare l'inadempimento, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell'Accordo Quadro e/o nel Capitolato Tecnico a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
6. Consip S.p.A. potrà per l'applicazione delle penali dell'Accordo Quadro/Capitolato Tecnico avvalersi della garanzia disciplinata nell'Accordo Quadro, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. Le singole Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui all'Accordo Quadro/Capitolato Tecnico con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero avvalersi della garanzia disciplinata nell'Accordo Quadro, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
7. Consip S.p.A., per le parti di sua competenza, potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore dell'Accordo Quadro, tenuto conto delle penali applicate dalle Amministrazioni contraenti, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni, nonché la risoluzione contrattuale per inadempimenti che comportino l'applicazione di penali oltre la predetta misura massima.
8. Le Amministrazioni, per le parti di loro competenza, potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del Contratto di Fornitura, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni, nonché la risoluzione contrattuale per inadempimenti che comportino l'applicazione di penali oltre la predetta misura massima.
9. La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

ARTICOLO 13 - GARANZIE

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte nei confronti della Consip S.p.A. dal Fornitore con la stipula dell'Accordo Quadro, il Fornitore medesimo ha prestato le seguenti garanzie definitive:
 - relativamente al **lotto 1(quota1)**: rilasciata in data 09/03/2023 dalla Società UNIPOL SAI ASSICURAZIONI S.p.A. avente n. 767/679/96/190585915 di importo pari ad Euro 150.000,00= (CENTOCINQUANTAMILA/00);
 - relativamente al **lotto 2**: rilasciata in data 10/03/2023 dalla Società UNIPOL SAI ASSICURAZIONI S.p.A. avente



n. 767/679/96/190587771 di importo pari ad Euro 146.400,00= (CENTOQUARANTASEIMILAQUATTROCENTO/00);

- relativamente al **lotto 7(quota1)**: rilasciata in data 13/03/2023 dalla Società UNIPOL SAI ASSICURAZIONI S.p.A. avente n. 767/679/96/190590026 di importo pari ad Euro 204.500,00= (DUECENTOQUATTROMILACINQUECENTO/00);
- relativamente al **lotto 9(quota1)**: rilasciata in data 13/03/2023 dalla Società UNIPOL SAI ASSICURAZIONI S.p.A. avente n. 767/679/96/190590164 di importo pari ad Euro 225.526,00= (DUECENTOVENTICINQUEMILACINQUECENTOVENTISEI/00);
- relativamente al **lotto 12**: rilasciata in data 10/03/2023 dalla Società UNIPOL SAI ASSICURAZIONI S.p.A. avente n. 767/679/96/190588112 di importo pari ad Euro 177.224,00= (CENTOSETTANTASETTEMILADUECENTOVENTIQUATTRO/00).

2. La garanzia rilasciata copre tutte le obbligazioni e gli impegni assunti dal Fornitore con l'Accordo Quadro ed i suoi allegati, ivi compreso il Patto di integrità, nei confronti della Consip, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali, e, pertanto, resta espressamente inteso che la Consip S.p.A ha diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia per l'applicazione delle penali; la garanzia copre anche il mancato o inesatto adempimento dell'obbligo di pagamento dei costi delle verifiche ispettive che Consip S.p.A. potrà effettuare – anche avvalendosi di Organismi di Ispezione accreditati secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012.
3. La garanzia prestata in favore della Consip S.p.A. opera a far data dall'attivazione dell'Accordo Quadro e per tutta la durata dell'Accordo Quadro e dei contratti di fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dall'Accordo Quadro e dai predetti contratti di fornitura.
4. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore con la stipula dell'Accordo Quadro e dei relativi contratti di fornitura, il Fornitore medesimo ha prestato le seguenti garanzie definitive:
 - relativamente al **lotto 1(quota1)**: rilasciata in data 09/03/2023 dalla Società UNIPOL SAI ASSICURAZIONI S.p.A. avente n. 767/96/190586277 di importo pari ad Euro 1.986.000,00 = (unmilionenovecentoottantaseimila/00) in favore delle Amministrazioni Contraenti;
 - relativamente al **lotto 2**: rilasciata in data 10/03/2023 dalla Società UNIPOL SAI ASSICURAZIONI S.p.A. avente n. 1/767/96/190587680 di importo pari ad Euro 1.938.336,00 = (unmilionenovecentotrentottomilatrecentotrentasei/00) in favore delle Amministrazioni Contraenti;
 - relativamente al **lotto 7(quota1)**: rilasciata in data 13/03/2023 dalla Società UNIPOL SAI ASSICURAZIONI S.p.A. avente n. 1/767/96/190590102 di importo pari ad Euro 2.707.580,00 = (duemilionsettecentosetteemilacinquecentoottanta/00) in favore delle Amministrazioni Contraenti;
 - relativamente al **lotto 9(quota1)**: rilasciata in data 13/03/2023 dalla Società UNIPOL SAI ASSICURAZIONI S.p.A. avente n. 1/767/96/190590214 di importo pari ad Euro 2.886.728,00 = (duemilioniottocentoottantaseimilasettecentoventotto/00) in favore delle Amministrazioni Contraenti;
 - relativamente al **lotto 12**: rilasciata in data 10/03/2023 dalla Società UNIPOL SAI ASSICURAZIONI S.p.A. avente n. 1/767/96/190588329 di importo pari ad Euro 2.374.802,00 = (duemilioni trecentosettantaquattromilaottocentodue/00) in favore delle Amministrazioni Contraenti.
5. La garanzia di cui al comma 4 copre tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore con i contratti di fornitura nei confronti delle Amministrazioni, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali da parte delle stesse e, pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni hanno diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia per l'applicazione delle penali. La garanzia copre altresì il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore, nonché il rispetto degli impegni assunti con il Patto di integrità, l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione dei contratti attuativi disposta in danno dell'esecutore, il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi,



delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.

6. La garanzia prestata in favore delle Amministrazioni a far data dall'attivazione dell'Accordo Quadro e cessa alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o dell'attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni, emessi alla conclusione dell'esecuzione dell'ultimo contratto di fornitura e comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni contrattuali risultante dal relativo certificato dell'ultimo contratto di fornitura, allorché si estingue automaticamente ad ogni effetto (art. 103, commi 1 e 5, del Codice). Resta fermo quanto previsto nello schema tipo del DM 31/2018 come derogato dal Capitolato d'Oneri.
7. Le garanzie di cui ai precedenti commi prevedono espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima – anche per il recupero delle penali contrattuali - entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del rispettivo beneficiario.
8. E' onere della singola Amministrazione comunicare alla Consip S.p.a. l'importo delle somme percepite dal Garante.
9. Le garanzie di cui ai commi precedenti sono progressivamente svincolate in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'art. 103, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016. Lo svincolo avviene subordinatamente alla preventiva consegna al Garante ed alla Consip S.p.A da parte del Fornitore, in relazione ai contratti stipulati nell'arco temporale di riferimento, di: (i) documenti delle Amministrazioni, in originale o in copia autentica, attestanti la corretta esecuzione delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 102 del D.Lgs. n. 50/2016; e/o (ii) documentazione comprovante l'avvenuta ricezione del rimborso della ritenuta di legge dello 0,5%, di cui al precedente articolo 11, comma 12. Il Garante dovrà comunicare alla Consip il valore dello svincolo. La Consip S.p.a. si riserva di verificare la correttezza degli importi svincolati e di chiedere al Fornitore ed al Garante in caso di errore un'integrazione.
10. In alternativa a quanto sopra, il Fornitore potrà consegnare alla Consip S.p.a. un prospetto contenente l'elenco delle Amministrazioni Contraenti con l'ammontare delle fatture emesse nel relativo arco temporale e regolarmente saldate, unitamente al dettaglio specifico della posizione di ciascuna singola Amministrazione Contraente (numero fattura, numero contratto, mensilità di riferimento, data emissione, data pagamento, importo corrisposto), accompagnato da dichiarazione resa dal legale rappresentante del Fornitore o procuratore speciale munito dei necessari poteri, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante la veridicità di tutte le informazioni contenute nel prospetto stesso e l'assenza di ogni contestazione sulle prestazioni eseguite e in esso consuntivate. La Consip S.p.a. procederà ad autorizzare lo svincolo comunicandolo al Garante e al Fornitore.
11. Ai fini dello svincolo dell'ammontare residuo delle garanzie (20%), il Fornitore dovrà produrre, in relazione ai rimanenti contratti attuativi: (i) i certificati di verifica di conformità o le attestazioni di regolare esecuzione delle prestazioni emessi alla conclusione dell'esecuzione dei contratti attuativi; e/o (ii) documentazione comprovante il rimborso della ritenuta di legge dello 0,5%, di cui al precedente articolo 11, comma 12.
12. In alternativa a quanto sopra, il Fornitore potrà produrre il prospetto e la dichiarazione, rilasciati nei modi e nelle forme di cui al precedente comma 10, accompagnati da copia dell'ultima fattura di ogni contratto attuativo vigente nel relativo arco temporale di riferimento, e dalla documentazione attestante l'avvenuto pagamento da parte delle Amministrazioni dell'ultima fattura di ogni contratto attuativo. In questo caso la garanzia sarà svincolata decorso il termine di 12 mesi dal pagamento dell'ultima fattura dell'ultimo contratto attuativo. Consip S.p.A. si riserva la possibilità di un controllo a campione sulla veridicità della dichiarazione di cui sopra. Resta inteso che per poter procedere allo svincolo residuo delle garanzie (20%) deve essere concluso con buon esito l'intero ciclo di vita del buono pasto e quindi i buoni pasto erogati dovranno essere stati effettivamente utilizzati attraverso la consumazione del pasto presso l' esercente convenzionato o in alternativa dovrà risultare decorso il termine ultimo per l'utilizzo del buono, eventualmente esteso a fronte della restituzione di buoni scaduti (cfr. paragrafo 3.2, del Capitolato tecnico), con assenza di qualsivoglia contestazione.
13. Qualora l'ammontare delle garanzie prestate dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento



della relativa richiesta effettuata dalla Consip S.p.A., pena la risoluzione della Accordo Quadro e/o dei singoli contratti di fornitura.

14. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo la Consip S.p.A. ha facoltà di dichiarare risolto l'Accordo Quadro e, del pari, le singole Amministrazioni Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolto il contratto di fornitura, fermo restando il risarcimento del danno.
15. In ogni caso il garante sarà liberato dalle garanzie prestate di cui ai commi precedenti solo previo consenso espresso in forma scritta dalla Consip S.p.A..

ARTICOLO 14 - RISOLUZIONE

1. Consip e/o le Amministrazioni, per quanto di rispettiva competenza, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potranno risolvere l'Accordo Quadro e il singolo Contratto di Fornitura ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa tramite pec, nei seguenti casi:
 - a) il Fornitore si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'Accordo Quadro in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla gara;
 - b) il Fornitore ha commesso, nella procedura di aggiudicazione del presente Accordo Quadro e/o dei successivi Appalti Specifici, un illecito antitrust accertato con provvedimento esecutivo dell'AGCM, ai sensi dell'articolo 80, comma 5, lett. c) del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e secondo le linee guida A.N.AC.;
 - c) l'Accordo Quadro non avrebbe dovuto essere aggiudicato al Fornitore in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE;
 - d) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di uno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara, nonché per la stipula dell'Accordo Quadro e per lo svolgimento delle attività ivi previste;
 - e) qualora il Fornitore ponga in essere comportamenti tesi a eludere la modalità di affidamento degli Appalti Specifici;
 - f) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza dell'Accordo Quadro e dei contratti di fornitura;
 - g) qualora il Fornitore, in esecuzione di un Appalto Specifico, offra o fornisca la prestazione di servizi, che non abbiano i requisiti di conformità e/o le caratteristiche tecniche minime stabilite dalle normative vigenti, nonché nel Capitolato Tecnico, ovvero quelle migliorative eventualmente offerte in sede di aggiudicazione dell'Accordo Quadro;
 - h) mancata reintegrazione delle garanzie di cui all'art. 13 eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Consip S.p.A.;
 - i) mancata produzione entro il termine di 15 (quindici) giorni solari dalla ricezione della comunicazione di attivazione dell'Accordo Quadro della documentazione indicata al paragrafo 23.1 lett. d), e), f), g) e h) del Capitolato d'Oneri
 - j) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Amministrazioni e/o la Consip S.p.A., ai sensi dell'articolo 21;
 - k) nei casi di cui agli articoli 10 (Verifiche di conformità); 11 (Corrispettivi e Fatturazione), 17 (Trasparenza), 18 (Riservatezza), 20 (Divieto di cessione del contratto), 24 (Codice Etico - Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. n. 231/2001 - Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza) e 25 (Tracciabilità dei flussi finanziari), 26 (Subappalto), 27 (Danni, responsabilità civile);
 - l) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita all'articolo 12, commi 7 e 8;
 - m) nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi del D.p.r. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, del medesimo D.P.R. 445/2000;
 - n) nell'ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano all'Impresa di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
 - o) in caso di avalimento, ove a fronte delle segnalazioni delle Amministrazioni contraenti ed in ragione di



quanto dichiarato dal Fornitore, risultasse la violazione dell'art. 89, comma 9, del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

- p) nei casi di cui all'articolo 3 e 5 del Patto di integrità.
- q) l'impossibilità sopravvenuta della prestazione prevista nei casi di cui all'art.29. Sarà onere del Fornitore che invoca la risoluzione del contratto ai sensi della presente fattispecie, dimostrare che la prestazione è divenuta effettivamente impossibile per gli eventi di Forza Maggiore di cui al citato art. 29. Nel caso in cui l'Amministrazione non contesti la domanda di risoluzione proposta dal Fornitore, il contratto si intenderà risolto ai sensi e per gli effetti degli articoli 1256 e 1463 cod.civ., senza che nessuna delle parti possa pretendere dall'altra alcunché, in termini di risarcimento danni, indennizzo, rimborso costi o altro. Nel caso in cui l'Amministrazione contesti la domanda di risoluzione proposta dal Fornitore per impossibilità sopravvenuta della prestazione, ai sensi dell'art. 1256 cod. civ., la stessa valuterà l'inadempimento o il ritardo nell'adempimento da parte del Fornitore ai fini dell'adozione dei provvedimenti di sospensione di cui all'art. 29, dell'applicazione delle penali di cui all'art. 12 e/o dei rimedi risolutivi, previsti al presente art. 14.

2. Consip e/o le Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, devono risolvere l'Accordo Quadro e il singolo Contratto di fornitura senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa tramite pec, nei seguenti casi:

- a) qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 95 del D. Lgs. n. 159/2011, o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- b) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti-richiesti dalla legge;

3. Consip S.p.A. può avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c.: i) ogni qualvolta nei confronti del Fornitore, dei suoi dirigenti e/o dei componenti della compagine sociale, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319bis, 319ter, 319quater, 320, 322, 322bis, 346bis, 353, 353bis, 355 e 356 c.p ii) nel caso in cui, violato l'obbligo di segnalazione di cui all'art. 3, lett. e2) del patto di Integrità, sia stata disposta nei confronti dei "pubblici amministratori"¹ che hanno esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.Nei casi sopra indicati sub i) e ii), Consip eserciterà la potestà risolutiva previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutiva, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto Contrattuale alle condizioni di cui all'art. 32 del D.L. 90/2014 convertito nella legge n. 114/2014.

4. Inoltre, ferme le cause di risoluzione indicate nei precedenti commi nonché quelle ulteriori indicate nel presente Accordo Quadro Consip potrà risolvere di diritto l'Accordo Quadro ex art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore tramite pec:

- (a) indipendentemente dal verificarsi dell'ipotesi prevista alla successiva lettera (e), nel caso in cui venga constatato l'inadempimento, da parte del Fornitore, all'obbligo di mantenere, per tutta la durata dell'Accordo Quadro e dei Contratti di fornitura, il convenzionamento con il numero totale di Esercizi Convenzionati (nel Lotto) in adempimento agli obblighi di convenzionamento assunti in sede di Offerta Tecnica, nonché il mancato rispetto della percentuale massima di Commissione e/o dei termini di pagamento (cfr. art. 8, comma 2, lettere f) e k) del presente Accordo Quadro);
- (b) in caso di inadempimento all'obbligo di procedere alla sostituzione dello/degli Esercizio/i che è/sono stato/i convenzionato/i in adempimento agli obblighi assunti in sede di Offerta Tecnica e che abbiano comunicato disdetta (cfr., articolo 8, comma 2, lettera h) del presente Accordo Quadro);

¹ Per "pubblici amministratori" si intendono i soggetti che hanno esercitato attività di pubblico interesse.



- (c) nel caso in cui, successivamente all'applicazione di una penale per non conformità degli Esercizi convenzionati ai LQA (Livelli di Qualità Accettabili) previsti, un'ulteriore verifica ispettiva riscontrasse nuovamente la non conformità degli esercizi convenzionati rispetto ai LQA previsti, secondo quanto precisato nel paragrafo 8.2.1. del Capitolato Tecnico;
 - (d) nel caso in cui, successivamente ad una prima verifica ispettiva che abbia rilevato una non conformità relativa al rispetto della percentuale massima di Commissione e/o ai termini di pagamento dichiarati in Offerta Tecnica, un'ulteriore verifica ispettiva riscontrasse nuovamente la non conformità, secondo quanto previsto al paragrafo 8.2.3 e 8.2.3.1 del Capitolato Tecnico.
 - (e) Nel caso in cui fosse riscontrata la falsità delle dichiarazioni rese ai sensi del D.PR. 445/2000 ai fini del monitoraggio dell'adempimento delle attività contrattuali, ivi compresi gli obblighi in materia contabile e finanziaria di cui al par. 5.7 del Capitolato tecnico.
5. Le Amministrazioni Contraenti potranno risolvere di diritto ex art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore tramite pec, i singoli Ordini di acquisto nei seguenti casi:
- a) in caso di ritardo, rispetto ai tempi di consegna dei Buoni pasto indicati nel paragrafo 2.6. del Capitolato Tecnico, prolungato per 30 (trenta) giorni, per il primo Ordine di acquisto e di 12 (dodici) giorni per gli Ordini di acquisto successivi;
 - b) in caso di ritardo, rispetto ai tempi di consegna e di ricarica delle card indicati in offerta tecnica e secondo le modalità indicate nei paragrafi 2.5.1 e 2.5.2 del Capitolato Tecnico, prolungato per 30 (trenta) giorni, per il primo Ordine di acquisto e di 12 (dodici) giorni per gli Ordini di acquisto successivi;
 - c) in caso di inadempimento all'obbligo di assicurare, per tutta la durata dei rispettivi Contratti di fornitura, il convenzionamento con il numero minimo di Esercizi Convenzionati per Sede di utilizzo in linea con quanto dichiarato in offerta ed in attuazione degli obblighi di cui al paragrafo 4.1.2 del Capitolato Tecnico, (cfr. articolo 8, comma 2, lettera b) del presente Accordo Quadro);
 - d) in caso di inadempimento da parte del Fornitore degli altri obblighi di cui all'art. 8, comma 2, lettere c) d), e), i), j), o) del presente Accordo Quadro.
6. Il Fornitore accetta le cause di risoluzione previste nell'atto di nomina a Responsabile/sub Responsabile del Trattamento allegato E al presente Accordo quadro, che devono intendersi integralmente trascritte.
7. Consip e/o le Amministrazioni Contraenti, quando accertino un grave inadempimento del Fornitore ad una delle obbligazioni assunte con l'Accordo Quadro e/o con i Contratti di fornitura tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, formuleranno la contestazione degli addebiti al Fornitore e contestualmente assegneranno un termine, non inferiore a quindici giorni, entro i quali il Fornitore dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che il Fornitore abbia risposto, Consip e/o le Amministrazioni Contraenti hanno la facoltà, per quanto di rispettiva competenza, di dichiarare la risoluzione di diritto dell'Accordo Quadro e/o dei Contratti di Fornitura, di incamerare la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Impresa; resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
8. Qualora il Fornitore ritardi per negligenza l'esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni dell'Accordo Quadro e dei Contratti di Fornitura, Consip e/o le Amministrazioni contraenti assegnano un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali il Fornitore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con il Fornitore, qualora l'inadempimento permanga, Consip e/o le Amministrazioni contraenti potranno risolvere l'Accordo Quadro e/o i Contratti di Fornitura, fermo restando il pagamento delle penali.
9. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula dell'Accordo Quadro e dei Contratti di Fornitura che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata A/R p tramite pec dalla Consip e/o dall'Amministrazione Contraente, per quanto di propria competenza, per porre fine all'inadempimento, la Consip e/o l'Amministrazione Contraente hanno la



facoltà di considerare, per quanto di rispettiva competenza, risolti di diritto l'Accordo Quadro e/o i Contratti di Fornitura e di ritenere definitivamente la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

10. In caso di risoluzione anche di uno solo dei Contratti di Fornitura, Consip S.p.A. si riserva di risolvere il presente Accordo Quadro. La risoluzione dell'Accordo Quadro legittima la risoluzione dei singoli Contratti di Fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione dell'Accordo Quadro. La risoluzione dell'Accordo Quadro è, pertanto, causa ostativa all'affidamento di nuovi Appalti Specifici e può essere causa di risoluzione dei singoli Contratti di Fornitura, salvo che non sia diversamente stabilito nei medesimi e salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno. In tal caso il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore delle Amministrazioni contraente per quanto concerne i buoni pasto oggetto di richieste di approvvigionamento già accettate dal Fornitore.
11. In tutti i casi di risoluzione dell'Accordo Quadro e dei Contratti di Fornitura, Consip S.p.A. e/o l'Amministrazione Contraente, avranno diritto di escutere la garanzia prestata per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo del/i Contratto/i di fornitura risolto/i. Ove l'escussione non sia possibile sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata A/R o via pec. In ogni caso, resta fermo il diritto della medesima Amministrazione Contraente e/o di Consip S.p.A. al risarcimento dell'ulteriore maggior danno.
12. La Consip S.p.A., fermo restando quanto previsto nel presente articolo e nei casi di cui all'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016, potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara e risultanti dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo Accordo Quadro per l'affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall'aggiudicatario in sede di offerta.

ARTICOLO 15 - RECESSO

1. La Consip S.p.A. e/o le Amministrazioni, per quanto di proprio interesse, hanno diritto di recedere unilateralmente dal presente Accordo Quadro e/o da ciascun singolo Contratto di Fornitura, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi di:
 - a) giusta causa,
 - b) reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi.Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore, resta salvo quanto previsto dall'art. 110, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016;
 - in qualsiasi altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Accordo Quadro o i contratti di fornitura.
2. In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti l'Amministrazione che abbiano incidenza sulla prestazione del servizio, la stessa Amministrazione potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente da Contratto di Fornitura, con un preavviso almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r o tramite pec.
3. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D.Lgs. 159/2011, Consip S.p.A. e/o l'Amministrazione, ai sensi dell'art. 109, comma 1 del Codice, potrà recedere dall'Accordo Quadro e/o da ciascun singolo contratto di fornitura, in qualunque momento, con preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni solari, previo il pagamento da parte delle Amministrazioni delle prestazioni oggetto di Appalto Specifico eseguite a regola d'arte, nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino (ove esistenti), oltre al decimo dell'importo delle opere,



dei servizi o delle forniture non eseguite, **così come determinato ai sensi dell'art. 109 comma 2 del Codice**, rinunciando espressamente il Fornitore, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ..

4. In ogni caso di recesso il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore delle Amministrazioni Contraenti per quanto concerne i buoni pasto oggetto di richieste di approvvigionamento già accettate dal Fornitore.
5. Qualora la Consip receda dall'Accordo Quadro, non potranno essere emessi nuovi ordini di fornitura da parte delle Amministrazioni e le singole Amministrazioni potranno a loro volta recedere dai singoli Contratti di fornitura, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata A/R o tramite pec.

ARTICOLO 16 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dall'Accordo Quadro e dai singoli Appalti Specifici le disposizioni di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81.
2. Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula dell'Accordo Quadro alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni, anche tenuto conto di quanto previsto all'art. 95, comma 10 e all'art. 97 del D. Lgs. n. 50/2016.
3. Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità dell'Accordo Quadro e dei singoli Contratti di Fornitura.
5. Restano fermi gli oneri e le responsabilità in capo al Fornitore di cui all'art. 105, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016 in caso di subappalto.

ARTICOLO 17 - TRASPARENZA

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
 - a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione dell'Accordo Quadro;
 - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione dell'Accordo Quadro stesso;
 - c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione dell'Accordo Quadro rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
 - d) si obbliga al rispetto di quanto stabilito dall'art. 42 del D.lgs. 50/2016 al fine di evitare situazioni di conflitto d'interesse.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, o il Fornitore non rispettasse per tutta la durata dell'Accordo Quadro gli impegni e gli obblighi di cui alle lettere c) e d) del precedente comma, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Fornitore, con facoltà di Consip S.p.A. di incamerare la garanzia prestata.
3. Il Fornitore si impegna al rispetto di tutte le previsioni di cui al Patto di integrità.

ARTICOLO 18 - RISERVATEZZA

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi compresi quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun



modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'Accordo Quadro e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell'Accordo Quadro e degli Appalti Specifici; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
3. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o Consip S.p.A. hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto di Fornitura ovvero l'Accordo Quadro, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a Consip S.p.A..
5. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali dell'Accordo Quadro e degli Appalti Specifici affidati in proprio favore nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti.
6. Resta fermo quanto previsto nel successivo articolo 23.

ARTICOLO 19 - RESPONSABILE DEL SERVIZIO

1. Il Responsabile del Servizio Generale e il Responsabile del Servizio Regionale/Provinciale, nominati dal Fornitore per l'esecuzione del presente Accordo Quadro e dei singoli Contratti di fornitura, sono i referenti responsabili nei confronti di Consip S.p.A. e/o delle Amministrazioni per quanto di propria competenza, e quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, in linea con quanto riportato al par. 1.7 del Capitolato Tecnico.
2. Qualora il Fornitore dovesse trovarsi nella necessità di sostituire il Responsabile del Servizio, dovrà darne immediata comunicazione scritta a Consip S.p.A.

Articolo 20 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

1. E' fatto assoluto divieto a ciascun Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, l'Accordo Quadro ed i Contratti di Fornitura, a pena di nullità della cessione medesima, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lett. d), del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, Consip S.p.A. e le Amministrazioni, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto l'Accordo Quadro e i Contratti di fornitura.

ARTICOLO 21 - BREVETTI INDUSTRIALI, DIRITTI D'AUTORE E "LOGO"

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; il Fornitore, pertanto, si obbliga a manlevare l'Amministrazione e la Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.
2. Qualora venga promossa nei confronti delle Amministrazioni e/o di Consip S.p.A. azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, il Fornitore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, l'Amministrazione e/o Consip S.p.A. sono tenute ad informare prontamente per iscritto il Fornitore in ordine alle suddette iniziative giudiziarie.
3. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti di Consip S.p.A. e delle Amministrazioni e/o, le prime, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto dell'Accordo Quadro e/o dei singoli Contratti di Fornitura, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi e/o le forniture erogati.
4. È vietato qualsiasi uso da parte del Fornitore dei marchi e/o dei loghi e/o delle denominazioni "Ministero dell'Economia e Finanze" e/o "Consip S.p.A." o del testo o del materiale grafico contenuto nel sito istituzionale www.consip.it e nel Portale di "www.acquistinretepa.it" per esprimere in qualsiasi modo o rappresentare l'adesione,



la sponsorizzazione, l'affiliazione o l'associazione dell'utente con il Ministero dell'Economia e Finanze e/o con la Consip S.p.A.

5. Anche in conformità a quanto prescritto dalle Regole di e-procurement Consip S.p.A. potrà valutare e, eventualmente, autorizzare, l'utilizzo da parte del Fornitore del logo e della denominazione Consip S.p.A., nonché degli altri segni distintivi ivi riprodotti per le attività inerenti il presente Accordo Quadro. A tal fine il Fornitore dovrà presentare alla Consip S.p.A. un'apposita richiesta di autorizzazione che dovrà contenere l'indicazione specifica delle modalità e finalità dell'utilizzo dei suddetti segni distintivi, da inviare alla casella di posta elettronica comunicazione@consip.it

ARTICOLO 22 - FORO COMPETENTE

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e Consip S.p.A. inerenti il presente Accordo Quadro, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

ARTICOLO 23 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Il Fornitore dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione del presente Accordo Quadro le informazioni di cui all'articolo 13 del "Regolamento UE", circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione dell'Accordo Quadro stesso e dei Contatti derivanti dagli Appalti specifici e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa. Tale informativa è contenuta nell'ambito del Capitolato d'Oneri al paragrafo 28 che deve intendersi in quest'ambito integralmente trascritto.
2. Con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro, il rappresentante legale del Fornitore si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione dell'Accordo Quadro e dei contratti Contatti derivanti dagli Appalti specifici, per le finalità descritte nell'informativa resa nel Capitolato d'onere come sopra richiamata.
3. In adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b, e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D. Lgs. n. 33/2013; nonché art. 29 D. Lgs. n. 50/2016), il concorrente/contraente prende atto che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet www.consip.it, sezione "Società Trasparente"; inoltre, il nominativo del concorrente aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione dell'appalto, saranno diffusi tramite i siti internet www.acquistinretepa.it e www.mef.gov.it.
4. Con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro ed il perfezionamento dei Contatti derivanti dagli Appalti specifici, il Fornitore si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della normativa vigente (Regolamento UE 2016/679 D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e D. Lgs. n. 101/2018), ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali. In particolare, il Fornitore si impegna ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.
5. In ragione dell'oggetto dell'Accordo Quadro, ove il Fornitore sia chiamato ad eseguire attività di trattamento di dati personali, il medesimo potrà essere nominato "Responsabile/sub-Responsabile del trattamento" dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE sulla base dell'atto di nomina allegato al presente Accordo Quadro. In tal caso, il Fornitore si impegna ad accettare la designazione a Responsabile/sub-Responsabile del trattamento, da parte dell'Amministrazione, relativamente ai dati personali di cui la stessa è Titolare e che potranno essere trattati dal Fornitore nell'ambito dell'erogazione dei servizi contrattualmente previsti.
6. Nel caso in cui il Fornitore violi gli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, o nel caso di nomina a Responsabile/sub-Responsabile, agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni impartitegli dal Titolare, oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento, risponderà integralmente del danno cagionato agli "interessati". In tal caso, l'Amministrazione potrà applicare le penali eventualmente previste nell'Accordo Quadro, e potrà risolvere il Contatto derivante dall'Appalto specifico ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno. L'Amministrazione dovrà segnalare la fattispecie alla Consip S.p.a. che potrà risolvere la Accordo Quadro.



7. Il Fornitore si impegna ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza dei dati personali e a farle osservare ai propri dipendenti e collaboratori, quali persone autorizzate al trattamento dei Dati personali.
8. In conformità a quanto previsto dal Regolamento UE/2016/679, il Fornitore dovrà garantire che i dati personali oggetto di trattamento, verranno gestiti nell'ambito dell'UE e che non sarà effettuato alcun trasferimento degli stessi verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale al di fuori dell'UE o dello Spazio Economico Europeo, senza la previa autorizzazione del Titolare del trattamento. A tal fine il Responsabile trasmette al Titolare, prima della stipula del contratto, la lista dei trasferimenti di dati extra-UE che intende effettuare con l'indicazione del soggetto che riceve i dati, del paese di destinazione e delle adeguate garanzie su cui si fonda il trasferimento. Inoltre, il Fornitore si impegna ad informare l'Amministrazione della cessazione o dell'intenzione di avviare nuovi trasferimenti di dati al di fuori dell'Unione europea nel corso della durata del Contratto attuativo, affinché l'Amministrazione decida se autorizzare gli eventuali nuovi trasferimenti. Resta fermo che il trasferimento di Dati Personali al di fuori dell'Unione europea per l'erogazione di servizi connessi al Contratto attuativo – da intendersi anche come accesso ai dati da un paese terzo – potrà avvenire, previa specifica autorizzazione dell'Amministrazione, da o verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale al di fuori dell'Unione europea che sia coperta da una decisione di adeguatezza resa dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 45 del Regolamento o da altre garanzie adeguate di cui agli artt. 46 e ss. del Regolamento stesso (es. utilizzo delle Binding Corporate Rules – BCR o delle Clausole Contrattuali Tipo adottate dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 46, par. 2, lett. c) del Regolamento), fatta salva la necessità valutata preventivamente tra le Parti di adottare eventuali misure supplementari per garantire l'efficacia di tali garanzie. Il Fornitore dovrà, inoltre, garantire che le eventuali piattaforme/server su cui transitino i suddetti dati – ivi comprese le infrastrutture deputate alle funzioni di *business continuity* e di *disaster recovery*, anche se esternalizzate – abbiano sede nell'UE - fatte salve eventuali motivate ragioni di natura normativa o tecnica, che devono essere preventivamente approvate dall'Amministrazione - e che qualunque replica dei dati non sia trasmessa al di fuori della UE o dello Spazio Economico Europeo.
9. Nel caso di servizi di assistenza/manutenzione da remoto il cui espletamento implichi comunque il trasferimento al di fuori dell'UE di tracciati di dati connessi al servizio stesso, gli eventuali dati personali contenuti nel tracciato devono essere opportunamente anonimizzati a cura del Fornitore.
10. Qualora dovessero risultare trasferimenti di dati extra-UE in assenza delle adeguate misure e garanzie di cui sopra, l'Amministrazione diffiderà il Responsabile del trattamento, ai sensi dell'art. 1454 c.c., all'immediata interruzione del trasferimento di dati non autorizzato. In caso di mancato adeguamento alla diffida, l'Amministrazione ne darà comunicazione al Garante della Privacy e potrà, in ragione della gravità della condotta del Fornitore e fatta salva la possibilità di fissare un ulteriore termine per l'adempimento, risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.

**ARTICOLO 24 - CODICE ETICO – MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. N. 231/2001 - PIANO
TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA**

1. Il Fornitore dichiara di essere a conoscenza del D.Lgs. n. 231/2001 e della L. n. 190/2012 e di aver preso visione della parte generale del Modello di organizzazione, gestione e controllo, del Codice Etico, nonché del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, predisposti da Consip e pubblicati sul sito internet della Società, e di uniformarsi ai principi ivi contenuti che devono ritenersi applicabili anche nei rapporti tra il Fornitore e la Consip S.p.A.
2. Il Fornitore, per effetto della sottoscrizione del presente Accordo Quadro, promettendo anche il fatto dei propri dipendenti e/o collaboratori, si impegna: (i) ad operare nel rispetto dei principi e delle previsioni di cui al D. Lgs. n. 231/2001; (ii) ad uniformarsi alle previsioni contenute nel Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Consip S.p.A. ai sensi della D.Lgs. n. 231/2001 per le parti di pertinenza del Fornitore medesimo nonché del Codice etico e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza per le parti di pertinenza del Fornitore medesimo.



3. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, la Consip S.p.A., fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolta di diritto il presente Accordo Quadro.

ARTICOLO 25 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari rispetto ai Contratti di Fornitura.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente atto, si conviene che, in ogni caso, le Amministrazioni, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolveranno di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., i Contratti di Fornitura nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.AC.) n. 8 del 18 novembre 2010.
3. In ogni caso, si conviene che Consip S.p.A., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, si riserva di risolvere di diritto il presente Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., nell'ipotesi di reiterati inadempimenti agli obblighi di cui al precedente comma.
4. Il Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
5. Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti eventualmente sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
6. Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i è tenuto a darne immediata comunicazione a Consip S.p.A., all'Amministrazione e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la stazione appaltante.
7. Il Fornitore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
8. Consip S.p.A. verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Consip e all'Amministrazione, oltre alle informazioni di cui all'art. 105, comma 2, quinto periodo, del D. Lgs. n. 50/2016, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, ove predisposto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge, restando inteso che la Consip e/o le Amministrazioni, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all'uopo la produzione degli eventuali sub-contratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.>
9. Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (ora A.N.AC.) n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il



cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.

10. Il Fornitore, nel caso di ricorso a contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice, si impegna a garantire nei rapporti con i soggetti da questi derivanti l'adempimento degli obblighi di cui all'art. 3, comma 2 della Legge 13 agosto 2010 n. 136.

ARTICOLO 26 - SUBAPPALTO

1. Considerato che all'atto dell'offerta il Fornitore non ha inteso fare ricorso al subappalto, il Fornitore medesimo non potrà subappaltare le prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro>

ARTICOLO 27 - DANNI E RESPONSABILITÀ CIVILE

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto del Fornitore stesso quanto delle Amministrazioni Contraenti e/o della Consip S.p.A. e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni che discendono dall'Accordo Quadro e ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

ARTICOLO 28 - ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ivi comprese quelle previste dalla normativa vigente relative all'imposta di bollo.
2. Laddove la registrazione sia operata dalla Consip S.p.A. e/o dalle Amministrazioni Contraenti, le stesse comunicano al Fornitore l'importo anticipato e il conto corrente sul quale il Fornitore si impegna a versare, entro dieci giorni, l'importo anticipato. L'attestazione del versamento deve essere prodotta a Consip S.p.A. e/o alle Amministrazioni Contraenti entro venti giorni dalla data in cui è effettuato. In caso di ritardo l'importo è aumentato degli interessi legali a decorrere dalla data di scadenza del suddetto termine fino alla data di effettivo versamento.
3. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, che il Fornitore – salvo il caso di applicazione dell'art. 17-ter del d.P.R. n. 633 del 1972 introdotto dall'art. 1, comma 629, della legge n. 190 del 2014, come modificato dal D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 ("split payment") - è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, all'Accordo Quadro dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. n. 131/86, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.

ARTICOLO 29 – FORZA MAGGIORE

1. Costituisce forza maggiore il verificarsi di eventi o circostanze ("Eventi di Forza Maggiore"), quali, incendi, uragani, terremoti, conflitti bellici, pandemie, che impediscono ad una parte di eseguire una o più obbligazioni contrattuali, se e nella misura in cui la parte che subisce l'impedimento ("la Parte Interessata") prova tutte le seguenti condizioni:
 - a) che l'impedimento è fuori dal suo ragionevole controllo;
 - b) che esso non avrebbe ragionevolmente potuto essere previsto al momento della conclusione del contratto;
 - c) che gli effetti dell'impedimento non avrebbero potuto essere ragionevolmente evitati o superati dalla Parte Interessata.»

Al verificarsi di un Evento di Forza Maggiore, ai sensi e per gli effetti di cui artt. 1218 e 1258 cod. civ., il Fornitore non sarà ritenuto responsabile dell'inadempimento o del ritardato adempimento, e non si potrà procedere all'applicazione delle penali, di cui al presente articolo all'art. 13 e/o alla risoluzione del contratto per inadempimento di cui all'art. 15. Al fine di non incorrere in responsabilità, il Fornitore avrà l'obbligo di comunicare all'Amministrazione Contraente che intende avvalersi della causa esimente prevista nel presente articolo, motivando e documentando le circostanze di fatto che impediscono il corretto adempimento delle prestazioni contrattuali, le obbligazioni sul cui adempimento impattano i predetti eventi, le ragioni per le quali tali circostanze non erano prevedibili al momento della stipula dell'Accordo Quadro e non erano evitabili con la dovuta diligenza, le misure di mitigazione dell'impatto che ha adottato o intende adottare e i nuovi termini e modalità di adempimento, nonché ogni informazione/documentazione utile per consentire all'Amministrazione Contraente la



valutazione dei presupposti per l'applicazione della disciplina della Forza Maggiore prevista nel presente articolo. Qualora gli eventi di Forza Maggiore impediscano solo parzialmente l'adempimento delle prestazioni contrattuali, il Fornitore sarà tenuto a rispettare le prescrizioni contrattuali in relazione alle prestazioni la cui esecuzione non sia resa impossibile dai predetti eventi; qualora gli eventi di Forza Maggiore impediscano totalmente la prestazione, l'Amministrazione potrà disporre la sospensione delle prestazioni contrattuali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 107, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 per il periodo strettamente necessario alla cessazione degli Eventi di Forza Maggiore. È fatto obbligo al Fornitore comunicare all'Amministrazione tempestivamente la cessazione degli eventi di Forza Maggiore, affinché l'Amministrazione disponga la ripresa dell'esecuzione e indichi i nuovi termini contrattuali e/o le diverse modalità di esecuzione della prestazione. La ripresa dell'esecuzione delle prestazioni dovrà essere formalizzata mediante redazione del verbale di ripresa in cui dovranno essere indicati anche i nuovi termini di esecuzione e/o le diverse modalità di esecuzione.

Qualora la sospensione duri per un periodo che rende non più di interesse dell'Amministrazione l'esecuzione della prestazione sospesa, è facoltà dell'Amministrazione recedere dal contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 16, commi 1 e 2.

Qualora l'evento di Forza maggiore determini l'impossibilità della prestazione, si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 15.

ARTICOLO 30 - CLAUSOLA FINALE

1. Il presente Accordo Quadro ed i suoi Allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole dell'Accordo Quadro e/o dei singoli Contratti di Fornitura non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento dell'Accordo Quadro o dei singoli Contratti di Fornitura (o di parte di essi) da parte di Consip S.p.A. e/o delle Amministrazioni non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente Accordo Quadro si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dai Contratti di Fornitura attuativi o integrativi dell'Accordo Quadro che sopravvivrà ai detti Contratti di Fornitura continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti.

CONSIP S.p.A.
F.to digitalmente

IL FORNITORE
F.to digitalmente

Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

Articolo 3 (Oggetto dell'Accordo Quadro), Articolo 4 (Durata dell'Accordo quadro e dei contratti derivanti da appalti specifici), Articolo 5 (Prezzi e vincoli degli appalti specifici), Articolo 6 (Affidamento degli Appalti Specifici), Articolo 7 (Obbligazioni generali del Fornitore), Articolo 8 (Obbligazioni specifiche del Fornitore), Articolo 9 (Verifiche ispettive), Articolo 10 (Verifica di conformità), Articolo 11 (Corrispettivi e fatturazione), Articolo 12 (Penali); Articolo 13 (Garanzie); Articolo 14 (Risoluzione); Articolo 15 (Recesso); Articolo 16 (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro), Articolo 17

Classificazione del documento: Consip Public

Accordo Quadro avente ad oggetto il servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto per le P.A. – ed. 10 – ID 2445 – Lotti: 1(quota 1), 2, 7(quota 1), 9(quota 1) e 12



(Trasparenza), Articolo 18 (Riservatezza), Articolo 19 (Responsabile del servizio), Articolo 20 (Divieto di cessione del contratto), Articolo 21 (Brevetti industriali, diritti d'autore e "logo"); Articolo 22 (Foro competente); Articolo 23 (Trattamento dei dati personali); Articolo 24 (Codice Etico – Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. n. 231/2001 – Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza), Articolo 25 (Tracciabilità dei flussi finanziari), Articolo 26 (Subappalto), Articolo 27 (Danni e responsabilità civile), Articolo 28 (Oneri fiscali e spese contrattuali), Articolo 29 (Forza maggiore), Art. 30 (Clausola finale).

IL FORNITORE

F.to digitalmente



COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA
Area Servizi Finanziari Settore Ragioneria – Finanze – Bilancio

DETERMINAZIONE N. 794 / 2023 (ECONOMATO - SERVIZI INFORMATICI)

OGGETTO: FORNITURA BUONI PASTO ANNO 2024 CON ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI TRAMITE SOCIETA DAY RISTOSERVICE S.P.A. CIG 9375775E47 - CIG DERIVATO Z393DA1ED9

UFFICIO RAGIONERIA

Si attesta la copertura finanziaria dell'impegno di spesa assunto con la presente determinazione per cui la stessa diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile ai sensi del comma 4 dell'art. 151 , del D.Lgs. 18/08/2000 , N ° 267 TESTO UNICO delle leggi sull'ordinamento degli enti locali

in data 06/12/2023

Importo	Capitolo	Oggetto	Numero	Anno	Tipo
17.617,60	125300490/0	SPESA PER SERVIZIO MENSA PERSONALE DIPENDENTE	224	2024	Impegno

Li, 06/12/2023

LA RESPONSABILE DEL SETTORE
RAGIONERIA – FINANZE – BILANCIO
DEL BON ANGELA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)